

FABIO IADELUCA

DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E MONITORAGGIO DEI
FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

RELAZIONE ANNUALE



LA STRAGE DI VIA PIAZZA FONTANA
I PROCESSI - PARTE IV

VOL. XXXIX

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

A Papa Francesco esempio di vita per tutti noi

FABIO IADELUCA

DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E MONITORAGGIO DEI
FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

LA STRAGE DI VIA PIAZZA FONTANA
I PROCESSI - PARTE IV

VOL. XXXIX

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

IMMAGINE IN COPERTINA A CURA DI PADRE ANTONIO BAÙ
L'OPERA IN ORIGINALE È CUSTODITA PRESSO LA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

© EDIZIONI DELLA
PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
00120 - CITTÀ DEL VATICANO - 2022


ISBN: 978-88-89681-49-7



PARTE I

STORIA DELL'EVERSIONE NEL NOSTRO PAESE

PROF. FABIO IADELUCA



STRAGE DI PIAZZA FONTANA

12 DICEMBRE 1969

17 VITTIME

CARLO GARAVAGLIA
GEROLAMO PAPETTI
MARIO PASI
GIULIO CHINA
EUGENIO CORSINI
CARLO GAIANI
LUIGI PEREGO
ORESTE SANGALLI
PIETRO DENDENA
CARLO SILVA
PAOLO GERLI
LUIGI MELONI
GIOVANNI ARNOLDI
ATTILIO VALÈ
CALOGERO GALATIOTO
ANGELO SCAGLIA

STRAGE DI GIOIA TAURO

22 LUGLIO 1970

7 VITTIME

RITA CACCIA
ROSA FASSARI
ANDREA GANGEMI
NICOLETTA MAZZOCCHIO
LETIZIA CONCETTA PALUMBO
ADRIANA VASSALLO

STRAGE DI PETEANO

31 MAGGIO 1972

3 VITTIME

FRANCO DONGIOVANNI
ANTONIO FERRARO

STRAGE DELLA QUESTURA DI MILANO

17 MAGGIO 1973

4 VITTIME

FELICIA BARTOLOZZI
GABRIELLA BORTOLAN
FEDERICO MASARIN

STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA (BRESCIA)

28 MAGGIO 1974

8 VITTIME

GIULIA BANZI
LIVIA BOTTARDI
CLEMENTINA CALZARI
TREBESCHI
ALBERTO TREBESCHI
EUIPIO NATALI
LUIGI PINTO
BARTOLOMEO TALENTI

STRAGE DEL TRENO ITALICUS

4 AGOSTO 1974

12 VITTIME

NICOLA BUFFI

MARIA SANTINA CARRARO IN

RUSSO

MARCO RUSSO

NUNZIO RUSSO

ELENA CELLI

ELENA DONATINI

TSUGUFUMI FUKADA

RAFFAELLA GAROSI

HERBERT KONTRINER

ANTIDIO MEDAGLIA

WILHELMUS J. HANEMA

SILVER SIROTTI

STRAGE DELLA STAZIONE DI BOLOGNA

2 AGOSTO 1980

85 VITTIME

ANTONELLA CECI
ANGELA MARINO
LEO LUCA MARINO
DOMENICO MARINO
ERRICA FRIGERIO IN DIOMEDE FRESA
VITO DOMEDE FRESA
CESARE FRANCESCO DIOMEDE FRESA
CARLO MAURI
LUCA MAURI
SONIA MURRI
PATRIZIO MESSINEO
SILVANA SERRAVALLI BARBERA
VELIA CARLI IN LAURO
SALVATORE LAURO
MANUELAGALLON
ELISABETTA MANEA
VITTORIO VACCARO
FLAVIA CASADEI
GIUSEPPE PATRUNO
ROSSSELLA MARCEDDU
DAVIDE CAPRIOLI
VITO ALES
ROBERTO PROCELLI
MAURO ALGANON
NILLA NATALI
PIETRO GALASSI
VERIDIANA BIVONA
VINCENZINA SALA ZANETTI
MAURO DI VITTORIO
SERGIO SECCI
ROBERTA GAIOLA
KATIA BERTASI
ANGELO PRIORE
EURIDIA BERGIANTI
ONOFRIO ZAPPALÀ
PIO CARMINE REMOLINO
GAETANO RODA
ANTONINO DI PAOLA
NAZZARENO BASSO
VINCENZO PETTENI
SALVATORE SEMINARA
FRANCESCO GOMEZ MARTINEZ
ARGEONARA
CATHERINE HELEN MITCHILL

JOHN ANDREW KOLPINSKI

FRANCESCO BETTI

MARIO SICA

PIETROFRANCESCO LAURENTI

ECKHARDT MADER

MARGRET ROHRS MADER

KAI MADER

PAOLINO BIANCHI

NATALIA AGOSTINI

BERTA EBNER

VINCENZO LACONELLI

ROMEO RUOZI

AMORVENO MARZAGALLI

ANTONIO FRANCESCO LASCALA

ROSINA BARBARO

LIDIA OLLA

ANTONIO MONTANARI

FAUSTO VENTURI

MARIA ANGELA MARANGON

LINA FERETTI

MARIA IDRIA AVATI

MIRCO CASTELLARO

RITA VERDE

MARIA FRESU

ANGELA FRESU

BRIGITTE DROUHARD

ELEONARA GERACI

FRANCA DALL'OLIO

IRENE BRETON

LOREDANA MOLINA

MARINA ANTONELLA TROLESE

ANNA MARIA SALVAGNINI TROLESE

MIRELLA FORNASSARI

PAOLO ZECCHI

VIVIANA BUGAMELLI ZECCHI

ROBERTO DE MARCHI

CARLA GOZZI

UMBERTO LUGLI

IWAO SEKIGUCHI

ANGELICA TARSI

STRAGE DI NATALE

23 DICEMBRE 1984

16 VITTIME

GIOVANBATTISTA ALTABELLI
ANNA MARIA BRANDI
SUSANNA CAVALLI
LUICA CERRATO
ANGELA CALVANESE IN DE SIMONE
ANNA DE SIMONE
GIOVANNI DE SIMONE
NICOLA DE SIMONE
PIERFRANCESCO LEONI
LUISELLA MATARAZZO
CARMINE MOCCIA
VALERIA MORATELLO
MARIA LUIGI MORINI
FEDERICA TAGLIALATELA
GIOACCHINO TAGLIALATELA
ABRAMO VASTARELLA



ELENCO DEI GRUPPI EVERSIVI

ELENCO DEI GRUPPI EVERSIVI DI DESTRA E DI SINISTRA FATTA DAL CESIS (13 MARZO 1983), IN UNO STUDIO RIGUARDANTE IL TERRORISMO IN ITALIA E CONSEGNATO ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO NDI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA ¹.

TERROSIMO DI SINISTRA.

LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI

BRIGATE ROSSE

PRIMA LINEA

TRA LE ALTRE ORGANIZZAZIONI SI RICORDANO:

ANTIFASCISMO MILITANTE

ASSOCIAZIONE FERROVIERI ARMATI

ATTACCO PROLETARIO

AUTONOMIA OPERAIA

AUTONOMIA OPERAIA PER IL COMUNISMO

AVANGUARDIA DEL PROLETQARIATO TRECATESE

AZIONE CONTROFFENSIVA RIVOLUZIONARIA ANTICAPITALISTICA

AZIONE PROLETARIA

AZIONE RIVOLUZIONARIA

AZIONE RIVOLUZIONARIA AUTONOMA FEMMINILE

BARBAGIA ROSSA

BRIGATA D'ASSALTO "DANTE DI NANNI"

BRIGATA INTERNAZIONALE "CHE GUEVARA"

BRIGATA PROLETARIA "ALBERTO SANTUCCI"

BRIGATE COMBATTENTI

BRIGATE COMUNISTE

BRIGATE ROSSE ALFA ROMEO

BRIGATE ROSSE FERROVIE

BRIGATE TERRORISTE DEL TERRORRE

BRIGATE VERDI "NUCLEO GASPAROTTO"

CELLULA AVANGUARDIA OPERAIA

CELLULA PROLETARIA COMBATTENTE

CELLULE COMUNISTE COMBATTENTI

COLLETTIVO AUTONOMO "PROSPERO GALLINARI"

COLLETTIVO AUTONOMO COMUNISTA

COLLETTIVO SPONTANEO ALICE

COLLETTIVO STREGHE TRENTINE

COLONNA SICULA BRIGATE ROSSE

COMANDI ARMATI COMUNISTI

COMANDO GENERALE DIFESA FORZE PROLETARIE

COMANDO RIVOLUZIONARIO

COMBATTENTI COMUNISTI

COMBATTENTI PER IL COMUNISMO D'ITALIA

COMITATO COLLETTIVO OPERAIO VARESE

COMITATO COMUNISTA LAVORATORI BRIGATE ROSSE

COMITATO ITALIANO PREZZI PROLETARI

COMITATO NUOVI PROLETARI

COMITATO PROLETARIO "FABRIZIO CARUSO"

COMITATO PROLETARIO GIUSTIZIA PROLETARIA

COMITATO SEGRETO D'AZIONE

COMITATO TERRITORIALE REGIONALE

COMITATO UNITARIO BASE C.U.B.

COMITATO UNITARIO DISOCCUPATI

COMMANDI ARMATI COMUNISTI

COMMANDO 10 LUGLIO

COMONTISTI

CONTROPOTERE OPERAIO

¹ Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, Allegato alla relazione, Documenti, Doc. XXIII, n.5, vol. Ventottesimo, p. 708 e ss.

COORDINAMENTO SOLDATI DEMOCRATICI
 DEMOCRAZIA PROLETARIA
 DIREZIONE LOGISTICA MILITARE COMUNISTA PER LA LIBERAZIONE TOTALE DEL CAPITALISMO E DALLO STATO DI POLIZIA
 DONNE COMBATTENTI
 FORMAZIONE PROLETARIA ARMATA
 FORMAZIONI COMUNISTE ARMATE
 FORMAZIONI COMUNISTI ARMATI - CELLULA GIUSEPPE STALIN
 FORMAZIONI OPERAI COMUNISTI
 FRONTE ARMATO COMUNISTA
 FRONTE ARMATO RIVOLUZIONARIO OPERAIO
 FRONTE COMUNISTA COMBATTENTE
 FRONTE POPOLARE COMUNISTA ARMATO
 GIOVENTÙ PROLETARIA
 GIUSTIZIA OPERAIA
 GIUSTIZIA PROLETARIA N.S.C.
 GRUPPI ARMATI OPERAI
 GRUPPI ARMATI PER IL COMUNISMO
 GRUPPI ARMATI PROLETARI
 GRUPPI ARMATI RIVOLUZIONARI
 GRUPPI COMUNISTI
 GRUPPI D'AZIONE PARTIGIANA
 GRUPPI GUERRIGLIERO "MARA CAGOL"
 GRUPPI OPERAI LEBOLE
 GRUPPI PROLETARI OPERAI
 GRUPPI SIMPATIZZANTI BRIGATE ROSSE
 GRUPPO ANARCHICO PROLETARIO
 GRUPPO ANTIMILITARISTA
 GRUPPO ARMATO ANTICAPITALISTA
 GRUPPO ARMATO PROLETARI PER IL COMUNISMO
 GRUPPO AZIONE ROSSA
 GRUPPO COMBATTENTI PER IL COMUNISMO
 GRUPPO COMUNISTA PER LA RESA DEI CONTI
 GRUPPO D'ASSALTO "MARGHERITA CAGOL"
 GRUPPO DI ARITZO
 GRUPPO DI AZIONE RIVOLUZIONARIA MONTEDISON
 GRUPPO DONNE ORGANIZATE PER IL COMUNISMO
 GRUPPO TOSCANO
 GUARDIA PROLETARIA TERRITORIALE
 IDEOLOGIA NAPPISTA POPOLO DI PRATO
 LEGA SOCIALISTA RIVOLUZIONARIA
 LOTTA APERTA PER IL COMUNISMO
 LOTTA ARMATA NEI QUARTIERI
 LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO "DANTE DI NANNI"
 LOTTA ARMATA PER IL POTERE
 LOTTA ARMATA PER IL POTERE OPERAIO
 LOTTA ARMATA PER IL PROLETARIATO COMUNISTA
 LOTTA COMUNISTA
 MILITANTI COMUNISTI
 MILITARI DEMOCRATICI CASERMA CAVOUR
 MILITARI ORGANIZZATI PER LA DEMOCRAZIA
 MOVIMENTO ARMATO OPERAIO "GRUPPO JOSEPH STALIN"
 MOVIMENTO DI GUERRIGLIA PROLETARIA
 MOVIMENTO OPERAIO
 MOVIMENTO PROLETARIO ARMATO
 MOVIMENTO PROLETARIO DI RESISTENZA OFFENSIVA
 NUCLEI ARMATI COMUNISTI
 NUCLEI ARMATI FEMMINISTI
 NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE OPERAIO
 NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE
 NUCLEI ARMATI PER IL POTERE OPERAIO
 NUCLEI ARMATI PER LA RIVOLTA
 NUCLEI ARMATI PROLETARI ITALIANI
 NUCLEI ARMATI RIVOLUZIONARI
 NUCLEI ARMATI SICILIANI

NUCLEI COMBATTENTI COMUNISTI
 NUCLEI COMBATTENTI PER IL POTERE PROLETARIO
 NUCLEI COMBATTENTI WALTER ROSSI
 NUCLEI COMUNISTI RIVOLUZIONARI
 NUCLEI DI COMPAGNI
 NUCLEI PROLETARI ARMATI
 NUCLEI PROLETARI ORGANIZZATI
 NUCLEI PROLETARI RIVOLUZIONARI
 NUCLEI TERRITORIASLI PER IL CONTROPOTERE PROLETARIO
 NUCLEO "8 OTTOBRE PER IL COMUNISMO"
 NUCLEO ANTIEROINA
 NUCLEO ARMATO "SEVERINO DI GIOVANNI"
 NUCLEO ARMATO COMBATTENTE PER IL COMUNISMO
 NUCLEO ARMATO LUGLIO 60
 NUCLEO ARMATO PROLETARIO "BRUNO VALLI"
 NUCLEO ARMATO PROLETARIO "MARIO SALVI"
 NUCLEO AUTONOMO SOCIALISTI RIVOLUZIONARI
 NUCLEO COMBATTENTE ARMATO F. LORUSSO
 NUCLEO COMUNISTA
 NUCLEO COMUNISTA COMBATTENTE 5 GIUGNO
 NUCLEO COMUNISTA DI CONTROPOTERE
 NUCLEO DI ATTACCO DIRETTO DI AZIONI RIVOLUZIONARIE
 NUCLEO INIZIATIVA ARMATA PER IL COMUNISMO
 NUCLEO OPERAIO DI APPOGGIO ALLE BRIGATE ROSSE
 NUCLEO PROLETARIO ARMATO "SERGIO ROMEO E LUCIA MANTINI"
 NUOVE BRIGATE ROSSE
 NUOVE FORZE GARIBALDINE
 NUOVI NUCLEI ARMATI PROLETARI
 NUOVI PARTIGIANI
 NUOVO MOVIMENTO POLITICO DI LIBERAZIONE
 OPERAI COMBATTENTI PER IL COMUNISMO
 OPERAI IN ARMI PER IL COMUNISMO
 ORGANIZZAZIONE ARMATA PER IL COMUNISMO
 ORGANIZZAZIONE OPERAIA PER IL COMUNISMO
 ORGANIZZAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE
 PARTIGIANI ROSSI
 POTERE OPERAIO
 POTERE PROLETARIO ARMATO
 PRIMO REPARTO COMUNISTA COMBATTENTE PER IL FRONTE OPERAZIONE STUDI INFOMATICA MILITARE
 PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO
 PROLETARI COMUNISTI ORGANIZZATI
 PROLETARI COMUNISTI PER IL CONTROPOTERE
 PROLETARI IN ARMI PER IL COMUNISMO
 PROLETARI OPERAI SOLDATI UNITI
 RAC – RIVOLUZIONARI ANTIPERIALISTI COMUNISTI
 REPARTI COMUNISTI COMBATTENTI
 RONDE ARMATE DI GIOVANI PROLETARI
 RONDE COMUNISTE PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE
 RONDE PROLETARIE
 RONDE PROLETARIE CONTRO IL POTERE
 SQUADRA ARMATA ROSSA
 SQUADRA DI AZIONE PER IL COMUNISMO
 SQUADRE ARMATE COMUNISTE
 SQUADRE ARMATE COMUNISTE DI COMBATTIMENTO
 SQUADRE ARMATE OPERAIE
 SQUADRE ARMATE PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE
 SQUADRE COMBATTENTI COMUNISTE
 SQUADRE COMUNISTE PER IL CONTROPOTERE
 SQUADRE COMUNISTE TERRITORIALI
 SQUADRE DONNE COMUNISTE COMBATTENTI
 SQUADRE OPERAI COMBATTENTI
 SQUADRE OPERAIE ARMATE
 SQUADRE OPERAIE E PROLETARIE DI COMBATTIMENTO
 SQUADRE PROLETARIE ARMATE

SQUADRE PROLETARIE COMUNISTE
SQUADRE PROLETARIE DI COMBATTIMENTO
SQUADRE PROLETARIE TERRITORIALI
STELLA ROSSA
STUDENTI PROLETARI COMUNISTI
TALPE ROSSE ORGANIZZATE
UNIONE COMBATTENTI COMUNISTI
UNITÀ ARMATA COMUNISTA
UNITÀ COMBATTENTE COMUNISTA
UNITÀ COMBATTENTI PER IL POTERE OPERAIO
UNITÀ OPERAIA
UNITÀ RIVOLUZIONARIA
UNITÀ RIVOLUZIONARIA ARMATA
UTAP E.N.P. UNITE PER IL COMUNISMO
VOLANTE ROSSA

TERRORISMO DI DESTRA

LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI²

AVANGUARDIA NAZIONALE

ORDINE NUOVO

TRA LE ALTRE ORGANIZZAZIONI SI RICORDANO:

ALTERNATIVA STUDENTESCA

AQUILA LIBERA

BRIGATA AZIONARIA NAZIFASCISTA

COMBATTENTI NAZIONALI EUROPEISTI

COMITATO DI SALUTE PUBBLICA

COMITATO PATRIOTTICO PER LA DIFESA DEI DETENUTI POLITICI DI DESTRA

ESERCITO COMBATTENTE ANTICOMUNISTA

FALCO NERO

FRONTE DI LIBERAZIONE NAZIONALE

FRONTE NAZIONALE

FRONTE NAZIONALE RIVOLUZIONARIO

FRONTE UNITARIO DI LOTTA AL SISTEMA

GIUSTIZIERI D'ITALIA

GRUPPI ARDITI – FRONTE DELLA GIOVENTÙ

GRUPPO MARIO TUTI-SEZIONE BOLOGNA

GRUPPO UNITO ORDINE NERO /ORDINE NUOVO

LA FENICE

LEGA NERA

LOTTA DI POPOLO

LOTTA POPOLARE

LUPI DI GUERRA

MAR: MOVIMENTO AZIONE RIVOLUZIONARIA

MIKIS MANTAKAS

MOVIMENTO TRADIZIONALE ROMANO

NUCLEI FASCISTI PROLETARI

NUOVA FENICE

NUOVI NAZISTI CELLULA NERA

ORDINE NERO

POTERE NERO

ROSA DEI VENTI

SAM: SQUADRE ARMATE MUSSOLINI

SQUADRA D'AZIONE "SERGIO RAMELLI"

SQUADRA D'AZIONE NAZISTA

² Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, Allegato alla relazione, Documenti, Doc. XXIII, n.5, vol. Ventottesimo, pp. 704-706.




BRIGATE ROSSA

Compani,

- PORTARE L'ATTACCO ALLO STATO IMPERIALISTA DELLE MULTINAZIONALI
- DISARTICOLARE LE STRUTTURE DELLA CONTROGUERRIGLIA ATTIVA
- COLPIRE GLI UOMINI E GLI STRUMENTI DELLA GUERRA PSICOLOGICA
- COSTRUIRE L'UNITA' DEL MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO NEL PARTITO COMBATTENTE

Venerdì 3 Giugno 1977 alle ore 10 un nucleo armato delle Brigate Rosse ha colpito EMILIO ROSSI direttore "politico" del Tg1, velinuto del Ministero degli Interni e di Piazza del Gesù. Ex condirettore centrale e capo della segreteria tecnica sotto il suo pa-





AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora.

Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Lo Stato democratico, lo Stato del valore umano, lo Stato fondato sul prestigio di ogni uomo e che garantisce il prestigio di ogni uomo, è uno Stato nel quale ogni azione è sottratta all'arbitrio ed alla prepotenza in cui ogni sfera d'interesse e di potere obbedisce ad una rigida delimitazione della giustizia, ad un criterio obiettivo e per sua natura liberatore; è uno Stato in cui lo stesso potere pubblico ha la forma, la misura e il limite della legge, e la legge, come disposizione generale, è un atto di chiarezza, è un'assunzione di responsabilità, è un impegno generale ed eguale.

Aldo Moro

Dal discorso pronunciato a Milano, il 3 ottobre 1959

Fra i compiti che noi abbiamo, noi partiti, noi partiti democratici soprattutto, è la difesa della libertà. I partiti democratici, questi grandi organi di indirizzo della opinione pubblica, sono mobilitati per far manifestare e per difendere e per valorizzare la libertà. Siamo per la libertà in tutte le sue manifestazioni: vogliamo l'uomo libero dalla oppressione, l'uomo libero dalla ignoranza, l'uomo libero dalla insensibilità, l'uomo libero nella sua vita spirituale, l'uomo libero nel suo rapporto con Dio.

Aldo Moro

Dall'intervento al IX Congresso nazionale della Democrazia Cristiana, Roma 16 settembre 1964.

Ma la democrazia non è soltanto espressione di libera iniziativa, di rapporto regolato, di tutela della persona, di espansione dello spazio umano nella società, non è solo espressione della libertà insomma, ma anche approfondimento della dignità umana nel suo pieno significato, nelle sue integrali aspirazioni ed esigenze, nella sua spinta di espansione e di partecipazione ai beni del mondo.

Aldo Moro

Dal discorso pronunciato a Milano, il 3 ottobre 1959

**LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA
I PROCESSI – IV PARTE
SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI CATANZARO
(23 FEBBRAIO 1979)**

SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANZARO (20 MARZO 1981)
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (10 GIUGNO 1982)
SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BARI (1° AGOSTO 1985)
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (27 GENNAIO 1987)
SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI CASSAZIONE (20 FEBBRAIO 1989)
SENTENZA DELLA CORTE ASSISE DI APPELLO DI CASSAZIONE (5 LUGLIO 1991)
SENTENZA DELLA CORTE ASSISE DI MILANO (30 GIUGNO 2001)
SENTENZA DELLA CORTE ASSISE DI APPELLO DI MILANO (12 MARZO 2004)
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (3 MAGGIO 2005)

CORTE DI ASSISE DI CATANZARO



133

SENTENZA

EMESSA IN DATA 23 FEBBRAIO 1979

NEL PROCEDIMENTO PENALE

A CARICO DI:

VALPREDÀ PIETRO + 33

CAPITOLO XLI
=====

LA FIGURA E LA FUNZIONE DI MARIO MICHELE MERLINO IN ORDINE
AGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969

Una delle figure più interessanti, fra gli imputati del presente processo, è quella di Mario Michele Merlino per la sua singolare posizione di attivo elemento del circolo anarchico "22 marzo", nel quale esercitò - come si è detto - attività direttiva, e, nel contempo, di uomo appartenente a quel movimento di estrema destra che faceva capo a Stefano Delle Chiaie.

Innegabili sono i contatti fra lui ed il Delle Chiaie, del quale era solerte procacciatore di notizie raccolte nei gruppi di opposto orientamento politico.

Per svolgere questo suo compito il Merlino si infiltrava negli ambienti dai quali intendeva carpire informazioni utili per il Delle Chiaie; e fingeva identità di fede politica con coloro che, in effetti, sottoponeva alla sua attività spionistica. Così ebbe egli a comportarsi nell'ambito del "22 marzo" (1).

(1) precedentemente al 1969 il Merlino aveva fondato altro circolo "XXII marzo" (con le lettere romane), costituito da elementi di estrema destra con apparente ispirazione alle Ideologie di Cohn Bendit e Mao-tse-Tung (v. dep. Giovanni Giallombardo, Francesco Papitto e Silvio Paulon in cart. 4 vol. III p. III^a foll. da 503 a 505 istruttoria "Valpreda")

v. file v. f. m. m.

Questo particolare rapporto di carattere informativo fra i due risulta da varie fonti. Già lo hanno ammesso i difensori dello stesso Merlino in una memoria scritta depositata al termine della fase istruttoria (2) e nelle loro arringhe conclusive. Ne hanno parlato, inoltre, in termini inequivocabili, persone notoriamente legate allo stesso ambiente politico di appartenenza del Merlino e del Delle Chiaie: Stefano Serpieri (ha riferito al Giudice Istruttore di Roma che Merlino anche nel corso del 1969 manteneva stretti rapporti col Delle Chiaie, anche se apparentemente fra i due risultava una frattura) (3), Alfredo Sestili (svolgeva anch'egli la funzione di informatore per conto del Delle Chiaie in un gruppo marxista-leninista e passava le notizie da lui procacciate al Merlino, che era rimasto sempre di estrema destra anche se voleva far apparire il contrario) (4), Alessandro Pisano (ha confermato al Giudice Istruttore di Roma quanto già da lui riferito alla Polizia Giudiziaria il 30.11.68 circa l'incarico conferito a lui ed al Merlino dal Delle Chiaie di raccogliere informazioni "su tutto quanto viene organizzato e sviluppato da vari studenti allineati alle varie correnti politiche ...") (5), Maurizio Degli Innocenti (ha dichiarato al

(2) v. cart.17 fasc.B pagg.46,47,48,49,50,91 istruttoria "Valpreda"

(3) v. dep. 18.XI.1970 in cart.17 cit. vol.13 c'

(4) v. dep. 28.1.70 al Giudice Istruttore di Roma a fol. 494 vol.III p.III^ cart.4 istruttoria "Valpreda"

(5) v. foll.1 e segg. vol.V I bis p.III^ cart.7 istruttoria "Valpreda"

ALFREDO SESTILI

Giudice Istruttore di Catanzaro il 20.8.75 che nella primavera-estate del 1969 il Merlino ebbe a parlargli esplicitamente dei suoi sistematici tentativi di infiltrazione negli ambienti di sinistra) (6).

La riprova dell'esattezza di questa collocazione strategica del Merlino è offerta da un particolare, venuto per caso alla luce il 10 gennaio 1970 con il ritrovamento, a Roma, di un portatessere smarrito contenente una patente di guida, intestata al giornalista Guido Paglia (uomo di estrema destra (7), ad appunti vari. Tale portatessera, come si è già detto in narrativa (8), conteneva, fra l'altro, due foglietti: uno recante un elenco di nomi di appartenenti al circolo "22 marzo" e di numeri telefonici corrispondenti ai loro rispettivi recapiti, l'altro caratterizzato dall'annotazione di un certo quantitativo di saponette di tritolo. Il primo dei suddetti fogli risultava scritto con grafia di Mario Merlino, il quale ciò ha finito col riconoscere sia pure dopo qualche iniziale esitazione. Si è detto anche che, in seguito a questo episodio, sia il Merlino che il Paglia sono stati dal Giudice Istruttore di Milano incriminati come compartecipi in associazione sovversiva e poi prosciolti dallo stesso Giudice per non aver commesso il fatto. Rimane fermo, comunque, ai fini che in questa sede ci interessano, quanto segue: Guido Paglia non ha

(6) v. cart.38 fasc.101/5 foll.11-12 istruttoria "Giannettini"

(7) Il Paglia, nel suo interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Milano il 16.5.1973, ha ammesso di aver fatto parte nel 1969 del gruppo di Stefano Delle Chiaie (v. vol.24 fasc.17 foll.1-3 istruttoria "Freda")

(8) v. parte II^a cap.VII

Walter Pirelli

mai voluto dare spiegazioni sul perchè egli fosse in possesso di quei foglietti (ha addirittura avanzato l'ipotesi che essi gli fossero stati messi a sua insaputa nel portatessera da persone interessate a comprometterlo); e Mario Merlino, pur ammettendo di avere scritto lui l'elenco dei nomi di aderenti al "22 marzo", ha recisamente negato di averlo consegnato al Faglia o comunque recapitato ad ambienti a costui vicini. Questa bilaterale reticenza ed il chiaro linguaggio delle cose confermano che il Merlino esercitava nel circolo "22 marzo" subdole manovre in favore di ambienti di destra e, particolarmente, per conto di personaggi, come Stefano Delle Chiaie e Guido Paglia, i quali sono stati indicati da Giovanni Ventura nel suo interrogatorio del 17 marzo 1973 (9) come facenti parte della cellula neofascista "romana", legata a quella "veneta" da comuni disegni eversivi e terroristici.

Il ruolo svolto da Mario Merlino nel "22 marzo" non fu solo di infiltrazione, ma anche di provocazione; giacchè egli, come si evince da quanto è stato detto in relazione al delitto di associazione per delinquere contestatogli, cercò anche sistematicamente di coinvolgere i giovani anarchici sul piano operativo istigandoli ad azioni violente.

Questo suo comportamento ed il fatto che egli, subito dopo il verificarsi degli attentati del 12 dicembre 1969, non sia stato avaro - nel corso degli interrogatori resi agli inquirenti - di indicazioni atte a far nascere gravi sospetti a carico dei suoi compagni del circolo anarchico, ha indotto vari

(9) v. parte II* cap.VII



difensori di parte civile a sostenere la tesi della di lui colpevolezza in ordine agli attentati stessi. Secondo questa tesi Mario Merlino avrebbe agito da infiltrato e provocatore anche per i crimini del 12 dicembre, fungendo da canale sotterraneo fra i gruppi eversivi di estrema destra capeggiati dal binomio "Freda-Delle Chiaie" ed il circolo "22 marzo". Di questo ultimo circolo attraverso la sua mediazione sarebbe stato agganciato, con l'incarico di collocare una delle bombe a Milano, Pietro Valpreda..

A controllo dell'assunto accusatorio sopra indicato sono stati posti in luce dai sostenitori dello stesso, oltre al riconoscimento del Valpreda da parte del tassista Rolandi, altri tre fatti come in special modo sintomatici.

Il primo è costituito da un'incontro avvenuto fra il Merlino ed il Delle Chiaie alla vigilia della strage di piazza Fontana. La sera dell'undici dicembre 1969 il suddetto Merlino si era recato a cenare in una trattoria romana, nei pressi del piazzale delle Province, con alcuni suoi amici: Aldo Pennisi, Elio Guarino e certo Enrico. All'uscita dal locale egli si era soffermato a parlare per qualche minuto con Stefano Delle Chiaie, sopraggiunto in quei pressi assieme a tal Fausto Fabbuzzi. La loro conversazione era stata breve e nessuno dei presenti ne aveva percepito l'oggetto. In tal senso hanno deposto il Fabbuzzi, il Guarino ed il Pennisi (10). Il Merlino ha dichiarato al riguardo che si era trattato di un incontro del tutto casuale e che esso si era rapidamente esaurito con

(10) v. verb. ud. dibatt. 27 e 28.2.78

Stefano Fabbuzzi

uno scambio di convenevoli. Il Delle Chiaie si è allineato, nel suo interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Roma il 24 febbraio 1970 (11), sulla stessa versione con il Merlino; in precedenza aveva negato lo incontro sostenendo di aver visto l'amico per l'ultima volta nell'ottobre 1968 (12).

Il secondo fatto emerge dalle notizie confidenziali raccolte dal S.I.D. nel noto "appunto 16.12.1969"; il cui contenuto fu poi trasmesso dallo stesso Servizio alla Polizia Giudiziaria con altro appunto datato 17.12.69. Secondo tali notizie "l'esecutore materiale degli attentati dinamitardi a Roma sarebbe l'anarchico Merlino Mario, per ordine del noto Stefano Delle Chiaie"; inoltre "Merlino e della Chiaie avrebbero commesso gli attentati per farne ricadere la responsabilità su altri movimenti" (13).

Il terzo fatto costituirebbe, secondo una parte dell'accusa privata, la riprova definitiva a carico di Mario Merlino. Esso si ricaverebbe dalle dichiarazioni dell'imputato Franco Comacchio, il quale, nel riferire che i fratelli Ventura conoscevano il Merlino, avrebbe accennato durante il suo interrogatorio del 27 novembre 1971 ad una particolare circostanza: nella questione delle armi erano implicati insieme i fratelli

(11) v. cart.2 vol.II p.I* foll.347-348 istruttoria "Valpreda"

(12) v. interr. Delle Chiaie ai Carabinieri di Roma in data 19.12.69: "Negli ultimi tempi non ci siamo nè visti nè telefonati" (cart.2 vol.II p.I* fol.344 istruttoria "Valpreda")

(13) v. citato appunto 17.12.69 (cart.19 fasc.64/1 istruttoria "Giannettini") sostanzialmente conforme a quello 16.12.69 (cart.19 cit. fasc.64/6 fol.4)
v., anche, per i riferimenti ai due appunti, parte III cap.II* e VII

Mario Merlino

Ventura, il Freda, il Pan e lo stesso Merlino. Sicchè quest'ultimo sarebbe indissolubilmente legato all'attività eversiva e terroristica della "cellula veneta".

Osserva la Corte che la prospettata ipotesi di colpevolezza di Mario Merlino è in sè tutt'altro che irragionevole, in quanto la particolare attività da lui svolta nel circolo "22 marzo", in favore di quel gruppo di destra al quale era ideologicamente legato, richiama proprio il tipo di strategia sovversiva - precisamente la cosiddetta "seconda linea" - di cui ha parlato Giovanni Ventura nel suo interrogatorio sopra citato. In attuazione di questa linea strategica (esposta in termini chiarissimi, oltre che dal Ventura, anche da Franco Freda nella sua più volte menzionata opera "La disintegrazione del sistema") i gruppi eversivi di estrema destra dovevano svolgere lo specifico compito di strumentalizzare i movimenti dell'ultra-sinistra non solo infiltrandovi propri elementi per scopi informativi, ma anche cercando di comprometterli in imprese delittuose.

L'impostazione accusatoria è, quindi, logicamente accettabile. Tuttavia essa va rigorosamente verificata nel caso concreto in esame, al lume dei riscontri probatori che il processo offre sul Merlino, il quale non era certamente l'unico in Italia nel 1969 a svolgere un'attività inquadrabile astrattamente nella strategia eversiva di "seconda linea" (14).

(14) Sulla vastità del fenomeno dell'infiltrazione di elementi oltranzisti di destra in gruppi di opposto segno politico a Roma v. deposizioni testimoniali dei funzionari di P.S. Domenico Spinella ed Umberto Improta (verb. ud.16 e 17.I.1978).

Spino

Passando alla valutazione dei suddetti riscontri, il contatto Merlino-Delle Chiaie avvenuto la sera dell'undici dicembre 1969, indubbiamente suggestivo per la data nonchè per il fatto che il Delle Chiaie ha cercato in un primo momento di negarlo nel contesto della sua globale reticenza sui suoi rapporti col Merlino (15), in realtà poco si presta ad essere considerato un momento preparatorio della condotta da tenere il giorno successivo in ordine agli attentati in programma. Non è affatto strano che Stefano Delle Chiaie si sia trovato a passare per caso quella sera, in una città tanto grande come Roma, proprio nei pressi della trattoria dove aveva appena cenato il Merlino. Egli ha dichiarato nei suoi primi interrogatori resi ai Carabinieri di Roma il 19 e 20 dicembre 1969 (16), quando era ancora fermo all'assunto di aver visto Merlino per l'ultima volta nello ottobre 1968, di frequentare "il bar di via Catania" (17): ossia una zona adiacente al piazzale delle Province. Emerge, inoltre, dalle sue dichiarazioni e da quelle del suo amico Fausto Fabbruzzi che egli stava accompagnando quest'ultimo a casa la sera dell'11 dicembre 1969, quando vide il Merlino. L'abitazione del Fabbruzzi era - come risulta dagli atti - proprio in via Catania 50 (18). E', quindi, possibile avere una concreta spiegazione del perchè, in una città tanto grande, il Delle Chiaie potette imbattersi quella

(15) Si sono analizzate in narrativa (v. parte I° cap.VIII) le reticenze e le contraddizioni di Stefano Delle Chiaie.

(16) v. cart.2 vol.II fasc.T foll.341,342 e 344 istruttoria "Valpreda"

(17) era il bar ove solitamente si riuniva il gruppo di Delle Chiaie (v. interrogatorio di Guido Paglia del 16.5.73 in vol.24 fasc.17 foll.1-3 istruttoria "Freda")

(18) v. cart.38 fasc.101/4 foll.29-30 istruttoria "Giannettini".

~ Pietro J. ... ~

sera casualmente nel Merlino. D'altra parte i due, se avessero avuto qualcosa di importante, di riservato e di illecito da comunicarsi la sera dell'undici dicembre 1969, avrebbero pur usato qualche cautela e, comunque, non ancorato un appuntamento di quel genere ad una riunione conviviale organizzata da terzi in un locale pubblico (19).

Quanto alle notizie confidenziali trasfuse dal S.I.D. nei citati appunti del 16 e del 17 dicembre 1969, non vi è dubbio che esse provengono da una fonte ben informata; la quale, pochissimi giorni dopo la strage, era a conoscenza di particolari destinati a venire alla luce nel processo molto più tardi. Basta pensare, per convincersi di ciò, al riferimento fatto nel primo appunto (quello datato 16.12.69) al "congegno ad orologeria" del quale erano dotati gli ordigni del 12 dicembre. Si è già avuta occasione di dire, a tal riguardo, che le indagini peritali sia a Roma sia a Milano condussero molto più tardi all'individuazione di congegni del genere nel funzionamento delle bombe (20). Le notizie in questione, inoltre, non sono rimaste anonime nel procedimento, in quanto si è accertato che a fornirle al S.I.D. fu Stefano Serpieri; il quale, a sua volta, ricevette certamente qualche confidenza da parte di Mario Merlino quando entrambi, come si è detto, trascorsero insieme nella Questura di Roma la notte del 12 al 13 dicembre 1969. A questo punto, però, non si può dire altro per valoriz

(19) Il Merlino era stato invitato a quella cena telefonicamente dai suoi amici (v. dep. Guarino e Pennisi in cart. 4 vol. III p. III* foll. 510-511-512 istruttoria "Valpreda")

(20) v. parte V cap. XIII


v. Serpieri

zare l'efficacia probatoria dell'appunto 16.12.69 nei confronti di Merlino. Infatti, se si è potuto stabilire che tutte le informazioni in esso contenute provengono da Stefano Serpieri, tuttavia solo per alcune delle informazioni stesse è indiscutibile che il Serpieri ebbe a riceverle dal Merlino: cioè per la circostanza dell'alibi "Delle Chiaie" e per quella relativa all'amicizia del padre di Merlino con il Direttore della Banca Nazionale dell'Agricoltura (21). E' rimasta, invece, non accertata la fonte dalla quale il Serpieri seppe le altre notizie annotate nello appunto, fra cui quella che indicava Mario Merlino come esecutore materiale - per conto di Stefano Delle Chiaie - degli attentati dinamitardi verificatisi a Roma il 12 dicembre 1969. Può, quindi, solo ipotizzarsi che anche quest'ultima notizia sia stata fornita dal Merlino in una sorta di confessione extra-giudiziale fatta al Serpieri; ma poichè quest'ultimo ha negato (anche se falsamente) di aver ricevuto confidenze del genere e di averle comunicate al S.I.D., nessuna prova concreta suffraga questa ipotesi. Pertanto, nell'impossibilità di risalire alla fonte primaria di accusa nei confronti del Merlino e di controllarne l'attendibilità, è chiaro che la confidenza pervenuta al Servizio non può costituire un serio elemento probatorio a carico di questo imputato. Un particolare secondario ma non insignificante, in proposito, è dato dal "condizionale" usato dall'estensore degli "appunti" nella parte relativa agli esecutori degli attentati (22): quasi a voler

(21) v. parte V cap. XXVII

(22) nell'appunto 16.12.69 si legge: "Lo Stefano Delle Chiaie dovrebbe aver avuto gli ordini per gli attentati dal Sarac ed avrebbe disposto che l'esecuzione fosse effettuata dal Merlino".

Nell'appunto 17.12.69 la sostanza è la medesima: "l'esecuto-



esprimere una certa riserva in ordine alla fondatezza di quell'informazione.

Per quel che concerne, poi, il riconoscimento del Valpreda da parte del tassista Rolandi, è indiscutibile che esso, se fosse stato appagante ed inattaccabile, avrebbe avuto una inevitabile ripercussione probatoria a carico di Mario Merlino, essendo questi il più probabile tramite, se non l'unico, fra il piccolo ambiente del circolo "22 marzo", ove il Valpreda aveva svolto la sua lotta politica fino alla vigilia della strage, ed i gruppi eversivi di estrema destra ove operavano gli organizzatori degli attentati. Conseguentemente, il dubbio caduto sul riconoscimento del Valpreda non può non risolversi negli stessi termini dubitativi, nei confronti di Mario Merlino, per quanto riguarda l'episodio terroristico verificatosi nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano.

L'incertezza della prova non può essere superata in danno del Merlino dalle risultanze del citato interrogatorio di Franco Comacchio del 27 novembre 1971. La parte di tale interrogatorio valorizzata dall'accusa privata è testualmente quella che segue: "Non sono in grado di fornire ulteriori elementi o dettagli utili a chiarire i nomi delle persone che fecero capo a Ventura o a fornire elementi utili per la loro identificazione. Per quanto mi risulta nella questione delle armi erano implicati Giovanni ed Angelo Ventura, il Pan Ruggè

re materiale... sarebbe l'anarchico Merlino Mario...; Merlino e Delle Chiaie avrebbero commesso gli attentati..."

Antonio Padellaro

ro, il Freda e poi come ho detto prima, ho sentito dai Ventura nominare un certo Merlino" (23). Indubbiamente il significato delle suddette frasi, anche se non in modo chiaro, sembra richiamare un'implicazione di Mario Merlino nella "questione delle armi". E', tuttavia, altrettanto certo che questa oscura allusione resta isolata nel contesto degli altri numerosi interrogatori resi da Franco Comacchio prima e dopo quello del 27 novembre 1971. Nel complesso delle sue dichiarazioni, rese al Magistrato, il Comacchio ha sempre detto esplicitamente di sapere solo che il Merlino era conosciuto dai fratelli Ventura e che ciò egli aveva appreso precisamente da Luigi Ventura. Prende corpo, quindi, una ragionevole ipotesi, fra le tante che possono formularsi al riguardo: quella di una infelice verbalizzazione del brano di interrogatorio sopra riportato testualmente. Si spiegherebbe, con tale ipotesi, il perchè, dopo una allusione così pesante a carico del Merlino fatta improvvisamente dal Comacchio, il Giudice Istruttore non abbia insistito verso quest'ultimo con altre domande, nè quel giorno nè durante i successivi interrogatori, per acquisire maggiori dettagli e chiarimenti sul presunto coinvolgimento del Merlino stesso nella "questione delle armi" e, quindi, nell'associazione sovversiva. Resta, quindi, come unico punto fermo, il fatto che Mario Merlino era conosciuto dai Ventura, anzi da Luigi Ventura come ha meglio precisato in un secondo momento il Comacchio: il che, ovviamente, non basta per dimostrare implicazioni di ordine delittuoso fra costoro.

(23) v. cart.2 fasc.4 fol.109 istruttoria "Valpreda"

Luigi Ventura

Argomenti più solidi di prova logica sembrano potersi trarre a carico del Merlino dal suo deliberato atteggiamento accusatorio verso i suoi compagni del "22 marzo".

Questo atteggiamento, invero, chiaramente rivolto, nei giorni immediatamente successivi al 12 dicembre 1969, a canalizzare le indagini della Polizia Giudiziaria in direzione della pista anarchica, richiama concretamente, proprio in ordine a quei recentissimi attentati, uno degli aspetti tipici della strategia eversiva "di seconda linea" della quale si è detto: la preordinata compromissione di estremisti che professavano un'ideologia diversa da quella degli ambienti di estrema destra. Ciò fa intuire l'esistenza di un lucido disegno criminoso già predisposto in questo senso dagli organizzatori della strage, con la consapevolezza ed il coinvolgimento del Merlino quanto meno in ordine all'aggancio di Pietro Valpreda come esecutore materiale.

Si tratta, tuttavia, di un'intuizione che, controllata al lume di quanto avvenuto durante le prime indagini degli inquirenti romani dopo la strage, si presenta in contrasto con altri elementi di prova logica.

Si è analiticamente esposto in narrativa (23) come Mario Merlino sia stato il primo ad essere fermato, fra i componenti del "22 marzo", la sera stessa in cui erano stati compiuti gli attentati e come egli, più che preoccuparsi della sua difesa, si sia invece prodigato nel rivolgere accuse verso i suoi compagni del circolo anarchico facendo riferimento allo

(24) v. parte I° cap. IV e VII

Pietro Valpreda

ra del 12 dicembre 1969 nessun altro del "22 marzo" trovavasi in stato di fermo, ma solo il Merlino insieme all'agente Ippolito (fittiziamente fermato nelle vesti del "compagno Andrea") ed a Stefano Serpieri; il quale ultimo era - come è noto (26) - appartenente ad un gruppo politico di destra nonché informatore della Questura e del S.I.D. Mario Merlino si trovò, quindi, convocato contestualmente a due informatori ed utilizzato, come costoro, per convincere a parlare altri fermati. Il commissario di P.S. dr. Umberto Improta ha ricordato che il Merlino fu posto in camera di sicurezza insieme a Roberto Mander per carpire a quest'ultimo eventuali notizie sugli attentati (27).

Quanto si è fin qui evidenziato autorizza la Corte a trarre le seguenti conclusioni.

Mario Merlino era indubbiamente infiltrato per conto di Stefano Delle Chiaie nell'ambiente anarchico romano a scopo informativo e di provocazione. Non sono emerse, però, prove sufficienti per giustificare il convincimento, espresso da alcuni difensori di parte civile, che questa attività di provocazione abbia travalicato gli incidenti di piazza e si sia spinta fino alla compartecipazione negli attentati del 12 dicembre 1969. Se ciò si fosse realmente verificato, il Merlino probabilmente non avrebbe mancato, obbedendo ad una logica elementare, di predisporre un accurato alibi o di preparare, comunque, prima di tutto per sé una valida e coerente tesi difensiva sin dalle sue prime dichiarazioni; e questo pro-

(26) v. parte III cap.VII e p.V cap. XXVII

(27) v. cart.III vol.III p.II^a fol.43 r. istruttoria "Valpreda"

M. V. Improta

prio perchè aveva in animo di lanciare accuse pesanti contro persone appartenenti, come lui, allo stesso circolo "22 marzo". Avrebbe, almeno, rivelato, nei suoi interrogatori, di essere solo un "infiltrato" nel "22 marzo" e non taciuto il dissenso ideologico che lo divideva dagli altri soci del circolo. Egli, invece, si preoccupò soprattutto di accusare gli altri ed ebbe a prospettare per sè stesso, solo in un secondo tempo, l'alibi di cui si è detto in narrativa (28). Trattasi di un alibi che, oltre ad essere stato puntellato tardivamente dai testi Minetti e malamente da Stefano Delle Chiaie (costui in ben due interrogatori dinanzi ai CC.aveva escluso l'appuntamento col Merlino e solo in un terzo interrogatorio del 22 dicembre 1969 ebbe a parlarne al solo evidente scopo di favorire l'amico), è già di per sè stesso inefficace: infatti alle 17, ora in cui il Merlino si sarebbe incontrato con i fratelli Minetti in via Tuscolana, gli ordigni esplosivi erano stati da tempo collocati a Roma e quello depresso nella sede della Banca Nazionale del Lavoro era addirittura esploso. Questo comportamento di Merlino può far ragionevolmente pensare che egli sia stato preso alla sprovvista dal verificarsi di quegli attentati e che, in attuazione di quella linea strategica di estrema destra della quale si è detto, abbia istintivamente cercato di sfruttarli facendone apparire responsabili gli ambienti dell'ultra-sinistra, col risultato, da lui evidentemente non voluto nè previsto, di rimanere anch'egli processualmente coinvolto nella vicenda.

(28) v. parte I° cap.VII

Stefano Delle Chiaie

Il convincimento della Corte circa la non provata implicazione di Mario Merlino negli attentati del 12 dicembre 1969 non può essere scosso da alcune suggestive notizie giornalistiche, alle quali, peraltro deve farsi cenno per doverosa completezza di trattazione.

Un parte dell'istruttoria dibattimentale ha avuto per oggetto quanto riferito in un articolo apparso sul numero 10 di data 12.3.78 del settimanale "L'Espresso" con il clamoroso ed impegnativo titolo: "Le bombe a Roma le mise Merlino". L'estensore di tale articolo, il giornalista Primo Di Nicola, in esso sintetizzando il contenuto di un'intervista rilasciatagli da Alfredo Sestili "il fedelissimo di Stefano Delle Chiaie", ha scritto fra l'altro di aver saputo dallo stesso Sestili che era stato Mario Merlino a deporre, per incarico ricevuto dal Delle Chiaie, gli ordigni esplosivi sull'Altare della Patria il 12 dicembre 1969. Il Sestili aveva riferito altresì - secondo l'articolista - che in precedenza lo stesso Merlino, un pomeriggio tra il novembre ed il dicembre 1969, gli aveva detto di dover incontrare quel giorno a Roma, in un albergo di via Amendola, una persona importante venuta da fuori e noto con il soprannome "brizzolato" (si trattava di Franco Freda, come il medesimo Sestili aveva capito in un secondo momento).

Il giornalista, sollecitamente convocato dinanzi a questa Corte, ha confermato nell'udienza del 29 marzo 1978 il contenuto del suo articolo ed ha consegnato due nastri contenenti il testo registrato dell'intervista suddetta, la quale era stata raccolta nel giugno-luglio 1977 (quasi un anno prima della pubblicazione dell'articolo).

Francesco...

Il Sestili, che aveva già depresso in dibattimento il 28 febbraio 1978, confermando quanto già da lui dichiarato in istruttoria circa l'infiltrazione di Mario Merlino per ordine di Stefano Delle Chiaie negli ambienti dell'ultra-sinistra, veniva ricitato in seguito alle rivelazioni del Di Nicola. Egli, comparso nella udienza del 29 marzo 1978, ha ammesso di aver reso l'intervista; ma ha precisato di avere, nel corso della stessa, riferito solamente sue supposizioni su come andavano ricostruiti gli attentati e di non essere in possesso di alcuna concreta notizia al riguardo. Ha precisato, altresì, di aver anche inventato completamente alcune circostanze per togliersi di torno il giornalista, che lo assillava con le sue domande tendenti ad ottenere versioni compromettenti per l'estrema destra.

Per la verità già dal testo dell'articolo pubblicato su "l'Espresso" si ricava che Alfredo Sestili, lungi da fornire notizie precise con l'indicazione delle relative fonti, aveva manifestato sostanzialmente i suoi giudizi e convinzioni circa avvenimenti che ci interessano. Ciò emerge con maggiore evidenza dal testo della registrazione dal Di Nicola esibita(29), la quale riflette proprio il tipo di intervista cui il Sestili si è riferito nella udienza del 29 marzo 1978.

Sull'argomento sono stati sentiti anche, nell'udienza del 31.3.78, Antonio Orlandi, Giuseppe Cupellini e Sergio Del Duca, i quali, nella loro veste di facenti parte dello esecutivo di fabbrica della ditta "Fiorucci", dove lavorava il Sesti-

(29 v. traduzione in cart.S-B

Alfredo Sestili

li, ebbero da quest'ultimo nel maggio-giugno 1977 le prime confidenze sugli attentati del 12 dicembre 1969 e ne resero subito dopo edotto il giornalista Di Nicola. A loro il Sestili ebbe a dire per giustificare il suo assenteismo dal lavoro, come si evince specialmente dalle deposizioni "Orlandi" e "Del Duca", di avere gravi preoccupazioni in quanto era depositario di grossi segreti: disse, addirittura, che era stato lui, insieme al Merlino, a mettere le bombe sull'Altare della Patria e che Pietro Valpreda ne aveva messo una a Milano. I componenti l'esecutivo di fabbrica accolsero queste confidenze - come hanno dichiarato espressamente in udienza - con molto scetticismo, in quanto conoscevano il Sestili come un "esaurito" che spesso parlava a vanvera e diceva cose paradossali.

Sull'incontro Merlino-Freda, menzionato nell'intervista, la Corte ha svolto una specifica indagine a mezzo della Questura di Roma, la quale, con nota del 29.3.78 ha fatto conoscere quanto segue: "Dagli accertamenti eseguiti presso questo schedario alloggiati e presso gli alberghi e pensioni di via Amendola non è emerso che Freda Franco abbia ivi alloggiato nel periodo novembre-dicembre 1969 (30).

Indagini sono state altresì esperite sulle condizioni di salute mentale di Alfredo Sestili; ed è così emerso che questi ebbe a subire vari ricoveri dal 5 gennaio 1977 al 15 marzo 1978 nell'Istituto neuro-traumatologico italiano di Grottaferata e nella clinica per malattie nervose e mentali "Villa Nina" di Frattocchie di Marino (Roma). Le diagnosi formulate dai

(30) v. cart.S-D fasc.51

V. Merlino

sanitari, in occasione dei ricoveri, ed i rilievi tracciati nelle varie cartelle cliniche sono del seguente tenore: "presenta chiari fenomeni legati all'alcoolismo - tipo allucinazioni auditive e delirio di minaccia e di persecuzione - tante voci che lo minacciano, che gli lanciano accuse - ha paura - vive in uno stato di continua agitazione ed angoscia...nevrosi depressiva...allucinazione alcoolica" (31).

Alla luce di quanto si è sopra detto è chiaro che l'intervista "Sestili" nessuna rilevanza può assumere nel procedimento ai fini della decisione, consistendo essa nella esposizione di meri dati congetturali provenienti da persona gravemente turbata nella psiche e senza alcun riscontro in dati di carattere obiettivo.

Ancora elementi solo congetturali e formulazioni di ipotetici giudizi è dato trarre dal contenuto di alcune comunicazioni telefoniche svoltesi fra le sorelle Minetti (figlie di Leda Pagliuca, che conviveva con Stefano Delle Chiaie). Tali conversazioni, registrate dalla Polizia (32), esprimono solo il disappunto delle Minetti per il fatto che la loro madre aveva coinvolto i propri figli per sostenere l'alibi del Merlino.

Mario Merlino deve essere, in conclusione, assolto dalla imputazione di strage nonché da quelle conseguenziali a lui contestate con i capi 3,4,5,6 e 7 dell'epigrafe. La formula assolutoria da adottare è quella del dubbio in ordine allo episodio criminoso di piazza Fontana, in quanto la di lui posizione

(31) v. cart.S-E fasc.54

(32) v. parte IV cap.VI

— retro p. 967 —

va valutata - per le ragioni sopra esposte - in stretto collegamento con quella di Pietro Valpreda. L'assoluzione deve essere, invece, pronunciata per non aver commesso il fatto per quanto concerne gli altri episodi delittuosi del 12 dicembre 1969, a proposito dei quali il nome del Merlino emerge solo dalle notizie confidenziali e dagli elementi congetturati di cui si è dimostrata l'assoluta inconsistenza probatoria.-

v. m. s. - [firma]

CAPITOLO XLII

GLI ATTENTATI DI ROMA E LA COSIDDETTA CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE DI EMILIO BORGHESE

Il grave dubbio che rende oscura la condotta tenuta da Pietro Valpreda durante quel tragico pomeriggio del 12 dicembre 1969 si riverbera su Mario Merlino per la particolarità della funzione da questi svolta, ma non può influenzare il giudizio nei confronti degli altri componenti del circolo romano "22 marzo". Costoro, invero, benchè certamente vicini al Valpreda - come si è dimostrato - per la loro appartenenza alla stessa associazione, non possono, per il sol fatto di tale vincolo societario, considerarsi in qualche modo colpiti da emergenze istruttorie strettamente legate alla persona del Valpreda medesimo ed ai suoi movimenti in una città diversa e lontana da quella ove il "22 marzo" viveva ed operava. Oltre tutto l'estrema gravità degli attentati del 12 dicembre 1969 e l'alto livello di mezzi e di professionalità criminale, dimostrato nella preparazione degli stessi e nella loro complessiva esecuzione, contrastano recisamente con le caratteristiche del circolo anarchico romano di via del Governo Vecchio e dell'associazione per delinquere ivi costituita. Quest'ultima, come si è detto, era formata da giovani squattrinati ed immaturi, i cui fumosi programmi, enunciati senza alcuna seria preoccupazione di clandestinità e sulla base di una struttura organizzativa assai rudimentale, trovavano concretamente il loro limite in avventate imprese di guerriglia urbana fatta di lanci di pietre e di qualche bottiglia molotov o in velleari scontri di piazza con la Polizia.

Mario Merlino

Occorre, pertanto, valutare la posizione di questi giovani, così come si è fatto per quella del Valpreda e del Merlino, alla stregua degli elementi probatori che li riguardano direttamente.

Per quel che concerne in particolare Emilio Borghese, è posto anzitutto a suo carico, nella requisitoria scritta dal Pubblico Ministero, il testo della conversazione svoltasi fra lui e l'agente di P.S. Salvatore Ippolito (1) il pomeriggio di domenica 14 dicembre 1969.

Tale conversazione avvenne, come si è accennato in narrativa (2), in seguito ai primi fermi operati dalla Polizia nello ambito del circolo "22 marzo durante il corso delle indagini dirette alla ricerca degli autori dei sanguinosi attentati di Roma e Milano del 12 precedente.

Il Borghese era già informato del fermo di Amerigo Mattozzi, avvenuto la notte prima (3), nonché di quello dell'Ippolito, da lui conosciuto come "il compagno Andrea"; e si era precipitato ad incontrarsi con quest'ultimo, previo appuntamento telefonico, dopo il di lui rilascio da parte della Questura.

L'incontro è stato rievocato dall'Ippolito, dinanzi al Giudice Istruttore, nei seguenti termini:

"Verso le ore 13,30-14 del 14 dicembre mi telefonò Borghese, il quale mi chiese un appuntamento perchè doveva parlarci. Fissai l'appuntamento per le ore 15 dello stesso pomeriggio, allo

(1) v. dep. istruttorie di entrambi e verbali di confronto in cart.2 e 3 istruttoria "Valpreda"

(2) v. parte I° cap.IV

(3) v. cart.2 vol.II p.I° fol.85 istruttoria "Valpreda"

Emilio Borghese

angolo tra piazza della stazione Termini e via Cavour; poichè dovevo accompagnare la figlia dell'affittacamere a S. Giovanni mi mossi con lei in macchina; raccolsi il Borghese all'appuntamento ed accompagnammo la ragazza sino a S. Giovanni. Rimasto solo con il Borghese, sostammo in via Carlo Felice e senza scendere dall'autovettura comincio a parlare. Il Borghese che era a conoscenza, non so come, del fatto che io ero stato in Questura, mi chiese cosa mi avevano chiesto; infatti il Borghese riteneva che io ero stato fermato come sospetto. Io risposi genericamente dicendo che mi avevano chiesto come avevo trascorso la giornata del 12 dicembre. A questo punto il Borghese mi chiese se a me era stato chiesto di Mander; io risposi negativamente e gli domandai perchè gli interessava la cosa; il Borghese allora testualmente mi disse: "Se prendono Mander sono fregato anch'io". Subito dopo il Borghese mi chiese: "Ti hanno accennato a qualche magazzino o deposito?" Io risposi ancora negativamente ed il Borghese aggiunse su mia richiesta di chiarimenti che esistevano due depositi o magazzini (non ricordo se usò il termine esatto di magazzino o deposito) aggiungendo: "lui conosce il mio ed io conosco il suo".

Mi chiese inoltre se avevano perquisito la macchina, al che io per non destare sospetti risposi che la Polizia mi aveva chiesto le chiavi della macchina. Il Borghese allora esclamò: "sei un fesso, dovevi essere presente perchè avrebbero potuto mettere un microfono in qualche posto della macchina".

Nel corso del colloquio ad un certo punto il Borghese mi

volto di Mander

disse riferendosi alle indagini in corso per gli attentati: "La Polizia non penserà mai a Robertino che abbia messo una bomba dove poteva morire suo padre"... Ancora nel corso del colloquio... disse: "Io ammetto queste cose"... "I capitalisti prima di andare a depositare i soldi in banca ci penseranno due volte".

Sempre nel corso della conversazione ad un certo punto il Borghese ammise: "Io sapevo fin dalla mattina che dovevano scoppiare le bombe ma non sapevo dove ed a che ora". Ad un certo punto del discorso io chiesi intenzionalmente al Borghese se se avesse notizie di Pietro Valpreda. Il Borghese mi rispose: Piero a quest'ora sarà all'estero" (4).

I due parlarono per circa un'ora nell'auto ferma, poi questa venne avviata e diretta verso la sede del "22 marzo". Nell'ultimo tratto del percorso, da via Magnagrecia e via del Governo Vecchio, fu concesso un passaggio a tale Aurora Santori conoscente dell'Andrea. Anche in presenza di costei il Borghese ebbe a ripetere: "Io sapevo sin dalla mattina che dovevano scoppiare le bombe, ma non sapevo dove e a che ora"; ed aggiunse di non essere stato impressionato dalla strage, che egli considerava una lezione idonea a distogliere i capitalisti dal depositare i soldi in banca; si dichiarò inoltre "capace di mettere anche una bomba in mezzo ad una strada affollata di un'ora di punta" (5).

La suddetta rievocazione dell'incontro, fornita dallo agen

(4) v. dep. Salvatore Ippolito del 12.5.1970 al Giudice Istruttore di Roma (cart.3 vol.III p.II^a foll.116-117-118 istruttoria "Valpreda")

(5) v. dep. Aurora Santori in cart.4 vol.III p.III^a foll. 523-524 istruttoria "Valpreda"

Antonio...

te Ippolito, merita credito non solo per la qualità dell'Ippolito medesimo e per il parziale riscontro offerto dalla te ste Santori, ma anche perchè in buona sostanza non è stata contestata neanche dallo stesso Emilio Borghese. Quest'ultimo, nell'interrogatorio reso al Magistrato Istruttore e durante il confronto sostenuto con l'agente di P.S., ha ammesso i riferimenti al Mander chiarendo che con costui egli aveva "fatti o questioni in comune" a sausa del deposito di esplosivo sulla via Tiburtina; ha ammesso anche di aver pronunciato una frase simile a quella ricordata dall'Ippolito circa la bomba nella banca ove lavorava il padre di Robertino Gargamelli; ha riconosciuto di essersi potuto riferire ad un eventuale trasferimento all'estero del Valpreda e di aver potuto chiedere all'Andrea se la sua auto fosse stata perquisita dalla Polizia; ha negato solo di aver parlato di due di stinti depositi di esplosivo, di essere favorevole agli attentati cruenti e di essere stato realmente consapevole sin dal mattino del 12 dicembre che sarebbero scoppiate le bombe; ha spiegato che egli in effetti intendeva riferirsi a delle voci, da tempo circolanti, secondo cui gli ambienti della destra sarebbero stati pronti a compiere azioni dinamitarde.

Quanto sopra premesso in punto di fatto, osserva la Corte che i discorsi fatti dal Borghese all'agente Ippolito, se nel loro complesso possono a prima vista apparire come rivelatori di fosche e terribili consapevolezze, tuttavia, una volta sottoposti ad analitico ed approfondito esame, sono logicamente interpretabili proprio secondo le giustificazioni che questo imputato ha offerto sin dai suoi primi interrogatori.

V. P. J. J. J.

Il riferimento al Mander, secondo la tesi sostenuta dal Pubblico Ministero nella requisitoria scritta, dovrebbe essere indicativo dal timore di vedere smascherata la sua partecipazione agli attentati con il fermo di uno dei suoi complici, responsabile della collocazione materiale di almeno uno degli ordigni sull'Altare della Patria. Tuttavia questa tesi accusatoria è inaccoglibile, perchè si basa su un dato quanto meno equivoco. Il timore del Borghese, infatti, va piuttosto riferito (si tratta della spiegazione più plausibile, tenuto conto del seguito del discorso con l'Ippolito - v. anche parte V cap.XXXVI -) o, almeno, può essere pure riferito al fatto che egli era legato al Mander da quel comune deposito di esplosivo idoneo a far sorgere una penale responsabilità di entrambi ai sensi della legge 2 ottobre 1967 n.895.

Più indiziante potrebbe apparire, se isolato dal contesto in cui fu fatto, l'accenno al "Robertino" Gargamelli del quale la Polizia "non penserà mai che abbia messo una bomba dove poteva morire suo padre"; ma occorre osservare che la frase venne pronunciata mentre si parlava dello sviluppo delle indagini anche nei riguardi dei componenti del "22 marzo", nel cui ambiente erano già scattati i primi fermi (ad es. quelli di Mander, del Merlino e del "compagno Andrea"). E', quindi, logicamente accettabile quanto il Borghese ha sostenuto al riguardo, senza ricevere smentita dall'agente Ippolito in sede di confronto nè successivamente: cioè che il nome del Gargamelli gli venne fuori nel momento in cui egli, passando mental

v. n. 20 p. 200

mente in rapida rassegna le figure dei suoi compagni di circolo in relazione al pericolo di ulteriori fermi, fece una particolare riflessione su colui che appariva insospettabile, da parte della Polizia, per i suoi rapporti di stretta parentela con un dipendente della Banca Nazionale del Lavoro, ove era esplosa una delle bombe.

Indizio più univoco non può certo trarsi dal fatto che Emilio Borghese disse all'agente Ippolito di essere stato consapevole, sin dal mattino, della circostanza che durante la giornata sarebbero esplose delle bombe. Già il fatto che tale consapevolezza il Borghese ebbe senza alcuna remora ad esternare più volte, anche davanti alla Santori, induce a ritenere che egli intendeva riferirsi effettivamente - come ha sostenuto nella sua difesa - a voci raccolte circa attentati prevedibili da parte di movimenti estremisti in quel periodo di tempo. Infatti anche il più sprovveduto ed immaturo individuo si sarebbe ben guardato dal fare ammissioni del genere davanti ad una estranea se gli attentati fossero partiti dal suo ambiente politico. Inoltre non si comprende perchè egli, allorchè rese spontaneamente la confidenza all'Ippolito, prima che la Santori salisse a bordo dell'auto, avrebbe dovuto mantenersi nello stesso tempo reticente (egli in quel momento non aveva alcun sospetto che l'Andrea fosse una spia) esprimendosi in termini assai vaghi ed omettendo ogni riferimento all'ora, al luogo ed alle circostanze concrete degli attentati: cioè ad elementi di cui sarebbe stato certo a conoscenza, sia pure in parte, nel caso di una sua correttezza negli attentati stessi.

Vittorio


quanto, infine, alla opinione da lui espressa circa il trasferimento all'estero del Valpreda dopo l'esplosione al la Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, è sufficiente, per negare il significato accusatorio assegnatole dal Pubblico Ministero nella requisitoria scritta, enunciare due considerazioni. In primo luogo il Valpreda non solo non fuggì all'estero, ma ebbe a portarsi nel Palazzo di Giustizia di Milano dopo tre giorni dalla strage e proprio lì fu fermato dalla Polizia. In secondo luogo, che il Borghese abbia pensato ad una fuga all'estero da parte del suo amico non implica necessariamente che questi fosse da lui saputo colpevole. E' noto che, quando si verificano avvenimenti gravissimi del genere di quelli nella specie accaduti, gli elementi anarchici o estremisti in genere sono fra quelli immediatamente sospettati dalla Polizia e possono correre concreti rischi di essere fermati: molti furono, infatti, gli anarchici fermati a Roma ed a Milano dopo i fatti del 12 dicembre 1969, anche se, nella maggior parte, dopo pochi giorni rilasciati perchè riconosciuti estranei a quei crimini. Pertanto il sottrarsi, con la fuga all'estero, all'ondata di questi fermi ed alle eventuali complicazioni giudiziarie ben potette essere considerata dal Borghese un'opportuna soluzione per il suo amico Valpreda, anche se innocente. E' da escludere certamente che quest'ultimo avesse fatto confidenze all'amico circa un suo progettato espatrio in relazione ad una bomba da collocare a Milano; e basta, a tal riguardo richiamare quanto ha riferito l'agente Ippolito in ordine all'asserita conoscenza di Emilio Borghese degli attentati in programma: il Borghese disse di sapere fin dal mattino (del 12 dicembre ovviamente) delle bombe. Ciò è logicamente incompatibile con eventuali con-

Valpreda, Borghese

fidenze del Valpreda, che si era dal Borghese stesso congedato il pomeriggio del giorno precedente allorchè, con la sua auto, aveva iniziato il viaggio da Roma a Milano.

In conclusione quella che è stata inesattamente definita confessione stragiudiziale del Borghese, in realtà, dopo attento esame e dissipato ogni elemento di suggestione, non rivela alcun inequivoca ammissione diretta o indiretta di responsabilità. D'altra parte, se la strage fosse stata organizzata nell'ambito e con la collaborazione del circolo "22 marzo", all'agente Salvatore Ippolito non sarebbe pervenuta solamente qualche tardiva ed ambigua notizia. E' impensabile, infatti, che ad un costante ed attento osservatore infiltrato in quello stesso circolo, i cui aderenti erano inclini alle roboanti fraseologie rivoluzionarie ma non brillavano certamente per capacità organizzative nè per riservatezza, possano essere completamente sfuggite le fasi di una preparazione criminosa così accurata e complessa per le molteplici esigenze di reperimento dell'esplosivo e dei timers, dal confezionamento degli ordigni, della ricerca dei contenitori, del trasporto nei luoghi di collocamento, della programmata contestualità delle esplosioni.

Si è dimostrato che l'organizzazione degli attentati del 12 dicembre 1969 va attribuita ad una matrice ben diversa e lontana, la quale ebbe particolari capacità nella scelta dei mezzi, dei tempi e degli obiettivi della criminosa impresa. Sicchè i discorsi del Mander, circa l'opportunità di colpire con bombe molotov l'Altare della Patria o quelli del Gargamelli,




CAPITOLO XLIII

LA CONFERENZA "TRUCCATA"

Altro argomento di accusa, formulato a carico di Emilio Borghese ed estensibile ai suoi compagni romani del circolo "22 marzo", si riferisce alla nota conferenza (1) che Emilio Serventi, detto il "Cobra", tenne nella sede del circolo suddetto il pomeriggio del 12 dicembre 1969 e che sarebbe stata organizzata e strumentalizzata per dissimulare gli effettivi movimenti dei giovani anarchici. Costoro, cioè, avrebbero partecipato apparentemente alla riunione fingendo di ascoltare l'oratore, mentre in realtà sarebbero corsi, in quello stesso turno di tempo, a distribuire bombe per Roma: due ne avrebbe collocato Roberto Mander sull'Altare della Patria ed una Roberto Gargamelli nella sede della Banca Nazionale del Lavoro.

A tal proposito una specifica insinuazione è stata fatta dinanzi al Procuratore della Repubblica di Roma dallo imputato Mario Merlino, il 19.12.69, nel contesto delle accuse da lui formulate a carico degli anarchici: "...Per quanto riguarda la conferenza del 12 dicembre 1969 tenuta dal Cobra al circolo 22 marzo, può darsi che essa sia stata fatta per avere una copertura nel momento in cui si verificarono gli attentati dinamitardi a Roma. Mi lasciò perplesso anche il fatto

(1) v. parte I^ cap.IV



che la riunione era stata spostata improvvisamente dal circolo Bakunin al circolo 22 marzo (2)".

Altro riferimento di segno accusatorio proviene dalla deposizione testimoniale della signora Maria Mizzau Caldana, presso la quale il teste Umberto Macoratti si era recato allo scopo di chiederle un nastro occorrentegli per poter registrare la conferenza del "Cobra". La Mizzau ha dichiarato testualmente al Giudice Istruttore in data 8.4.1970:

"...In particolare il Macoratti nei riguardi del Mander si mostrò pentito nell'averlo involontariamente compromesso, aggiunse che si trattava di una conferenza truccata ove tutti entravano ed uscivano a turno, asserendo che lui solo era rimasto sul posto dal principio alla fine della conferenza, tra l'altro mi disse che anche il Mander era uscito" (3).

Coordinando tali elementi con le dichiarazioni rese da alcuni di coloro che a quella riunione culturale intervennero (Umberto Macoratti, Silvio Amidei, Salvatore Ippolito e lo stesso Emilio Borghese), il Pubblico Ministero della requisitoria scritta ne ha dedotto che Roberto Mander ebbe ad allontanarsi dal circolo prima delle 17,15, per partecipare al collocamento dei due ordigni esplosivi sull'Altare della Patria e poi far ritorno nel circolo medesimo mentre la conferenza del Serventi era ancora in corso.

Ritiene, invece, la Corte che le risultanze processuali non autorizzano tali conclusioni.

(2) v.cart.2 vol.II p.I^ fol.72 r. istruttoria "Valpreda"

(3) v.cart.3 vol.III p.II^ fol.217 r. istruttoria "Valpreda"

Atto di Francesco

L'insimiazione del Merlino, generica e non documentata, non può assumere alcun valore; e trova spiegazione nel con testo dei suoi molteplici tentativi diretti a porre in cattiva luce i suoi "compagni" del "22 marzo", fra i quali egli si era infiltrato nell'interesse di una fazione politica opposta.

Nè maggior pregio probatorio va attribuito alle affermazioni della Mizzau, pur non potendosi affermare che trattasi di testimone interessata a mentire. Costei venne sentita come teste nella primavera del 1970, quando ormai sulla stampa erano state da tempo pubblicate e poste in risalto, con insistenza suggestiva, le notizie circa le indagini svolte sul la famosa "conferenza truccata". Inoltre ella è stata netta mente smentita sul punto dalle dichiarazioni del Macoratti, il quale ha negato di aver fatto a lei confidenze del genere.

Infine, anche se il Macoratti fece qualche generico accenno del tipo indicato dalla Mizzau, occorre tener conto del fatto che egli - come specificato dalla sua interlocutrice - le parlò due giorni dopo il suo rilascio da parte della Polizia e sotto la viva impressione della "terribile esperienza" costituita da tre notti trascorse in una cella della Questura di Roma. Gli interrogatori, cui era stato sottoposto, erano stati orientati spesso su quella conferenza del 12 dicembre 1969, che gli inquirenti consideravano sospetta per la sua parziale coincidenza con l'orario degli attentati; onde ben potette egli restare turbato e perplesso sulle reali finalità di quella riunione alla quale in buona fede aveva partecipato.

Antonio Padellaro

Quanto alle dichiarazioni rese dai giovani anarchici che ebbero occasione di ascoltare la conferenza del Cobra (Emilio Bagnoli, Emilio Borghese, Claudio Gallo, Angelo Fascetti, Giovanna Mazzarella, Giuseppe Vaccari, Enrico Di Cola, Amerigo Mattozzi, Fernando Visonà, Silvio Amidei, Roberto Giuliani ed altri), i numerosi contrasti in esse contenute sulle presenze dei singoli partecipanti e sugli orari non consentono davvero di ricostruire i movimenti precisi del Mander né di chiunque altro.

Può ritenersi accertato solo che la conferenza iniziò verso le 16 e che il luogo originariamente prescelto dal Mander, cioè la sede del circolo "Bakunin" di via Baccina 35, venne spostato in quanto difficoltà organizzative impedivano che in esso potesse tenersi quel giorno una riunione prima delle 17,30; mentre le esigenze personali dell'oratore (il Serventi, essendo sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S., aveva l'obbligo di rientrare la sera nella sua abitazione non più tardi delle ore 20) imponevano di dare inizio alla manifestazione nel primo pomeriggio. D'altronde quelli del circolo "Bakunin" non si erano dimostrati proprio entusiasti nell'accogliere il Serventi, il quale, conseguentemente, se ne era adombrato.

Su tali circostanze hanno concordemente depresso lo stesso Serventi, Roberto Giuliani detto "Cristus", Giuseppe Rosso, Fabrizio Passarella e Veraldo Rossi (4).

La conferenza poi si tenne nella sede del circolo 22 marzo,

(4) v. cart.3 vol.III p.II^a foll.152 r., 153 r., 155, 162, 241 r., 243, 249 istruttoria "Valpreda".
Il Rosso, il Passarella ed il Rossi appartenevano al "Bakunin".

Emilio Borghese

in via del Governo Vecchio n.22; ebbe per oggetto argomenti di storia delle religioni e durò dalle 16 circa a poco dopo le 18. Non è possibile ricostruirne con certezza le fasi, nè i movimenti degli intervenuti, per le imprecisioni testimoniali di cui si è detto. Nè possono soccorrere, al riguardo, le quattro dichiarazioni indicate dal Pubblico Ministero nella citata requisitoria scritta.

Invero, Umberto Macoratti, la cui deposizione dovrebbe dimostrare l'allontanamento di Mander dal circolo, ha dichiarato solamente: "Non mi risulta che Mander Roberto abbia assistito alla conferenza del Cobra. Il Mander si preoccupò soltanto di portare il Cobra al circolo" (5). Egli, quindi, non ha fornito alcuna notizia utile. Mander potette essere stato sempre presente, anche se al Macoratti non risulta. Fu certamente presente almeno durante la prima parte della conferenza, come ammesso nella stessa tesi accusatoria sulla base di molteplici testimonianze fra cui quella della guardia Ippolito.

Silvio Amidei ha fatto chiaramente intendere di essere sopraggiunto nella sede del 22 marzo qualche minuto dopo le 17 (verso le 17 si era incontrato nella vicinissima piazza Navona con Umberto Macoratti, il quale, provenendo dal circolo, lo aveva informato della conferenza in corso) (6) e di aver ivi notato la presenza del Mander. Egli ha aggiunto di aver ascoltato l'ultima parte della conferenza (per circa mezz'ora o tre quarti d'ora), di essersene andato non prima delle 18 e di essersi accorto che il Mander se ne era andato circa un quarto

(5) v. dep. 18.12.69 in cart. 3 vol. III p. II^a fol. 191 r. istruttoria "Valpreda"

(6) v. dep. Amidei in ud. dibatt. 15.3.1978

Umberto Macoratti

d'ora prima di lui (7). Da questa testimonianza non si evince affatto che il Mander si era assentato dalla sede del circolo prima dell'arrivo dell'Amidei. Quanto all'essersi egli allontanato un quarto d'ora prima dello stesso Amidei, trattasi di circostanza palesemente irrilevante, giacchè si era ormai giunti ad un orario non più utile per il trasporto delle due bombe a piazza Venezia. Le due esplosioni sull'Altare della Patria si erano, anzi, già verificate (una, come si è già detto, avvenne alle 17,22 e l'altra alle 17,30).

La guardia Salvatore Ippolito, presente alla conferenza sin dall'inizio, ha detto di aver perduto di vista il Mander durante l'ascolto (spesso, specie durante gli intervalli, i partecipanti cambiavano posto) e di averlo poi notato verso le ore 18 "sui gradini di accesso alla saletta in atto di scendere" (8). La distrazione della guardia non può essere certo utilizzata per dimostrare che il Mander si era assentato dal circolo durante il tempo in cui la guardia medesima non si occupò di lui. Nè può assumere particolare significato la rilevata posizione del Mander su quei gradini verso le 18, tenuto conto del fatto che la riunione si svolgeva in un angusto locale interrato, ove un pò tutti entravano ed uscivano ogni tanto concedendosi delle pause.

Baillo Borghese ha riferito - è vero - di aver visto il Mander allontanarsi dal circolo verso le ore 17, ma è incorso chiaramente in un equivoco giacchè, a causa di quegli errori mnemonici che hanno caratterizzato relativamente agli orari anche le dichiarazioni degli altri intervenuti alla riunione, e-

(7) v. cart. 3 cit. vol. III p. II^a foll. 124 e segg.

(8) v. dep. 11.5.70 cart. 3 vol. III p. II^a fol. 112 r. istruttoria "Valpreda"

V. Borghese

gli ha collocato temporalmente ed inesattamente alle ore 17 anche la fine della conferenza del Cobra (9). Egli, in sostanza, ha inteso dire che Mander si allontanò alla fine della suddetta conferenza; e ciò ha spiegato meglio negli altri suoi interrogatori.

Quanto sopra è stato necessario richiamare, sul terreno dell'analisi processuale, per dimostrare l'inconsistenza degli elementi posti a base della tesi di accusa.

Passando, poi, ad una valutazione di sintesi, emergono in favore della tesi difensiva, secondo la quale la conferenza del Serventi fu una normale occasione di incontro senza finalità di copertura, i seguenti punti fermi.

Nessuno vide uscire Roberto Mander dalla sede del "22 marzo" in un orario utile perchè egli potesse esplicitare la funzione di corriere delle bombe destinate all'Altare della Patria. Molteplici dichiarazioni testimoniali ne controllano, invece, la presenza in quella sede ed in vari orari durante la conferenza: precisamente le deposizioni di Giovanna Mazzella, Fernando Visonà, Amerigo Mattozzi, Roberto Giuliani, Giuseppe Vaccari nonché quelle, cui si è già sopra fatto riferimento, dell'Amidei e dallo stesso Ippolito (10).

Evidente è la fragilità del legame che si vorrebbe ravvisare fra l'Altare della Patria e Mander per via dei discorsi da lui tenuti, nel novembre precedente, sull'opportunità di effettuare un attentato dimostrativo contro tale monumento (v. dep. di Umberto Macoratti), nonché sulla spasmodica ricer-

(9) v. interrog. Borghese 15.12.69 fol.90 vol. c cart.2 istruttoria "Valpreda"


(10) v. relative deposizioni, tutte raccolte in cart.3 vol. III p.II" istruttoria "Valpreda"

v. Stevanoff

ca di esplosivo da lui effettuata sino alla vigilia della strage. Invero i fumosi discorsi sull'attentato all'Altare della Patria (riferiti, peraltro, sempre con varie modalità e circostanze dal Macoratti) appartengono al patrimonio di velleitarismo rivoluzionario di questo imputato, ritenuto psichicamente immaturo in sede di perizia medica specialistica nella fase istruttoria. Nello stesso ordine di idee va spiegata quella ricerca di esplosivo protratta fino alla data del 10 ed 11 dicembre 1969 con pressanti e reiterate richieste al Merlino ed al Borghese (11), insieme ai quali egli invece - secondo l'Accusa - si sarebbe dovuto già trovare in una fase assai avanzata della preparazione concorde di quegli attentati ormai imminenti. Tale ricerca denota una programmazione superficiale, approssimativa, confusa e contrastata recisamente, sul piano logico, con le esigenze di meditata progettazione di una impresa delittuosa da realizzare contemporaneamente in varie zone del territorio nazionale con mezzi sofisticati e precisa divisione di compiti.

Va, ancora, considerato che, se la conferenza fosse stata predisposta e strumentalizzata come copertura di una illecita attività del Borghese, del Mander e del Gargamelli, è evidente che l'alibi relativo a ciascuno di loro sarebbe stato subito offerto con precisione agli inquirenti. Avvenne, invece, proprio il contrario nel corso dei primi interrogatori resi alla Polizia ed al Magistrato: Mander fece il nome del Borghese come quello di uno dei presenti alla riunione, ma poi, ripensandoci, dichiarò di non esserne certo; il Borghese, da parte sua,

(11) v. in cart. 2 istruttoria "Valpreda": interr. Merlino 15.12.1969 e 9.1.1970 foll. 70 r. e 74 r. vol. II p. I[^]; interr. Borghese 17.12.69 fol. 100 vol. II p. I[^]; interr. Mander 16.12.69 fol. 131-131 r. vol. II p. I[^]



indicò fra i presenti il Merlino, il quale sostenne invece di essersi trovato in altro luogo; il Mander ed il Borghese diedero inoltre per presente nella sede del circolo Roberto Gargamelli, il quale, invece, ebbe a prospettare per sé un diverso alibi, riferendo di non essersi recato affatto a sentire la conferenza del Cobra e di essersi trattenuto quel pomeriggio a riparare una motocicletta insieme al suo amico Claudio Fattinanzi in piazza dei Re di Roma. Vi è quanto basta per dimostrare che i presunti interessati a "truccare" la conferenza non concordarono affatto, prefabbricandolo, al cun alibi comune e che, quindi, la conferenza stessa non ebbe alcuna funzione di copertura.

Emilio Borghese fu presente con certezza e senza interruzioni sospette alla esposizione del conferenziere. Nessuno ha mai sostenuto che egli si fosse allontanato nel periodo di tempo in cui poterono essere collocati gli ordigni esplosivi all'Altare della Patria ed alla Banca Nazionale del Lavoro; nè mai in alcun atto della Pubblica Accusa gli è stata contestata una sua partecipazione materiale all'esecuzione degli attentati. Non sono stati neanche concretamente determinati i termini nei quali lo stesso Borghese avrebbe agito quale organizzatore o mandante. Anzi proprio le affermazioni più compromettenti rese da questo imputato, come la sua ammissione (12) di aver chiesto il pomeriggio del 9 e del 10 dicembre 1969 a Mario Merlino se potesse procurargli dell'esplosivo, dimostrano ampiamente la sua assoluta impreparazione tecnica ed organizzativa al compimento di attentati complessi del genere di quelli verificatisi appena un paio di giorni dopo.

(12) v. interr. Borghese 15.12.69 fol.91 vol.II p.I^a cart. 2 istruttoria "Valpreda"

vallero

Restano, quindi, solo i generici discorsi di carattere programmatico tenuti nel novembre 1969. In tali occasioni il Borghese, secondo alcune affermazioni del Macoratti, aveva sostenuto l'opportunità di attentati dinamitardi negli istituti bancari in genere; secondo quanto egli stesso ha confermato, in rapporto ad altre affermazioni del suddetto Macoratti, avrebbe sostenuto invece l'utilità di un altro tipo di azione dimostrativa contro le banche: un'azione consistente in rapine attuate per impossessarsi del denaro e bruciarlo poi pubblicamente in segno di disprezzo per il capitale (13).

Trattasi, con tutta evidenza, delle manifestazioni di un fantasioso spirito dissacratore assai simile a quello del Mander ed alimentato dalle condizioni di seminfermità mentale riscontrate, al Borghese, dai periti nominati in periodo istruttorio. Sarebbe veramente assurdo voler ricollegare ad esse, sia pure sotto un profilo vagamente indiziario, la scientifica programmazione dei gravissimi attentati del 12 dicembre 1969, i quali - come si è più volte puntualizzato - rivelano una fisionomia organizzativa caratterizzata da maturità, concretezza, meticolosità, disponibilità di mezzi finanziari, lucidità e precisione di intervento, seria clandestinità, capacità di controllo di varie situazioni ambientali.

L'estraneità morale e materiale di Emilio Borghese agli attentati suddetti deve essere, quindi, riconosciuta con una pronuncia assolutoria per non aver commesso i fatti.

(13) v. narrativa parte I° cap.IV

Alto...

CAPITOLO XLIV

LA BOMBA ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO E L'ALIBI DI ROBERTO GARGAMELLI

Roberto Gargamelli, come si è accennato in narrativa (1), ha sostenuto, sin dalle sue prime dichiarazioni rese agli inquirenti, di aver trascorso il pomeriggio del 12 dicembre 1969, dalle ore 15 in poi per circa due ore e mezza, insieme al suo amico diciottenne Claudio Fattinnanzi in piazza dei Re di Roma; ove aveva provveduto, su preghiera dello stesso Fattinnanzi, a riparare una motoretta di quest'ultimo e, precisamente, a sostituirla la forcella.

Il suddetto Fattinnanzi, sentito dalla Polizia il 18 di quello stesso mese di dicembre, ha confermato le circostanze riferite dal Gargamelli precisando che la riparazione della moto, da questi eseguita, si protrasse dalle ore 15 alle ore 17 circa del precedente venerdì 12. Ha fatto presente di ricordare con certezza il giorno (non era, d'altronde, trascorso molto tempo) per due motivi. Quel pomeriggio aveva fatto tardi nel recarsi al negozio di generi alimentari gestito da suo padre in via Tuscolana 26; e sua madre, vistolo arrivare dopo le 16,15 (orario di apertura pomeridiana dell'esercizio), lo aveva sgridato. Inoltre quella stessa sera egli si era intrattenuto a festeggiare con altri giovani in un bar di via Albalonga il compleanno di Sergio Zanon, loro comune amico.

In una successiva deposizione resa al Giudice Istruttore in data 8 luglio 1970 il Fattinnanzi ricordava il seguente

(1) parte I° cap.IV

Roberto Gargamelli

Umberto Fattinnanzi e Maria Boccacci, genitori di Claudio, ricordavano che il pomeriggio di un giorno di dicembre del 1969 il loro figliuolo si era recato in ritardo al negozio, cioè dopo le 16,30, adducendo come giustificazione l'aver riparato la sua motoretta con l'aiuto di un amico.

La festa dello Zanon veniva ricordata anche dal titolare del bar ove essa si era svolta, tal Pompei Luciano, nonché da tali Roberto Agnano e Massimo Andreucci i quali alla stessa avevano partecipato; ma nessuno di loro era in grado di precisare il giorno dell'avvenimento, pur essendo concordi nel riferirsi al dicembre 1969.

Le imprecisioni e l'approssimazione mnemonica delle suddette deposizioni (3) trovano esauriente spiegazione nel rilevante periodo di tempo trascorso, non per colpa dell'imputato, tra i fatti e l'epoca degli esami testimoniali. Esse non possono, quindi, logicamente suonare come sintomi di falsità dell'alibi del Gargamelli, ma piuttosto come elementi gemini di convalida dell'alibi medesimo; il quale è stato addotto dall'imputato con indubbia tempestività nel suo primo interrogatorio.

Un preciso ed obiettivo riscontro della veridicità di quanto affermato da Claudio Fattinnanzi è emerso in relazione alla circostanza dell'elicottero.

Infatti il generale Giuseppe Pesce, sentito nella udienza dibattimentale del 18 febbraio 1978 ed a conferma di una nota in data 9.8.1970 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica (4),

(3) sono tutte raccolte nella cart.4 vol.III p.III^a istruttoria "Valpreda"

(4) v. cart.I vol.I parte I^a fol.240, cart.36 proc. "Valpreda"

Umberto Fattinnanzi

ha precisato che effettivamente un elicottero militare il 12 dicembre 1969, dopo essere decollato alle ore 16,25 da Pratica di Mare, aveva sorvolato la parte sud-est della Capitale passando proprio sulla piazza dei Re di Roma e si era, indi, posato alle 16,45 sull'eliporto del Palazzo dell'Aeronautica.

Nella stessa udienza il ten.col. Albani Balilla, che ebbe a pilotare quell'elicottero, si è sostanzialmente uniformato alla deposizione del gen.Pesce; e, pur facendo presente che durante il volo di andata Pratica di Mare-Palazzo dell'Aeronautica l'elicottero stesso seguiva normalmente una rotta non proprio in esatta corrispondenza con la sottostante piazza dei Re di Roma, ha tuttavia chiarito esplicitamente che trattavasi del cosiddetto "volo a vista". Il pilota, cioè, non era obbligato ad osservare una rotta rigida, ma poteva effettuare piccole deviazioni tenendo conto delle condizioni atmosferiche o per altri motivi; onde, secondo l'ufficiale, che non ha ovviamente conservato ricordi particolari di quel singolo volo di tanti anni fa, ben potette nell'occasione l'elicottero sorvolare ed effettuare qualche giro proprio sulla piazza dei Re di Roma.

L'orario del volo corrisponde sostanzialmente a quello indicato dal giovane Fattinanzi, giacchè i pochi minuti di differenza si giustificano con l'inevitabile approssimazione dei dati temporali forniti dal testimone; il quale, ovviamente, nessun interesse aveva a cronometrare il passaggio dell'elicottero da lui visto, occasionalmente, mentre era intento a seguire la riparazione della sua motocicletta. Nè può sostenersi che il suddetto Fattinanzi possa essersi riferito ad una rot-

Albani Balilla

ta quotidianamente o, comunque, con una certa periodicità seguita in quella zona. Infatti il gen. Pesce ha precisato al riguardo: "Detti voli non sono di linea, ma avvengono saltuariamente per trasporto feriti, interventi di emergenza o per trasporto di personalità (5).

E' appena il caso, infine, per esaurire ogni disamina sull'alibi del Gargamelli, di puntualizzare che esso non può considerarsi invalidato dal fatto che il Gargamelli stesso è stato indicato come presente alla conferenza del "Cobra" da alcuni suoi amici anarchici e precisamente da Emilio Borghese, Roberto Mander, Angelo Fascetti ed Emilio Bagnoli. La circostanza è spiegabile con la considerazione che il Gargamelli - come ha attestato la guardia Salvatore Ippolito - era uno dei più attivi frequentatori del circolo; onde i suoi compagni, quando rievocarono le presenze alla riunione di quel pomeriggio del 12 dicembre 1969 nella emozione dei primi interrogatori in stato di fermo, pensarono che anch'egli con ogni probabilità doveva essere presente. Lo stesso equivoco accadde per il Merlino, il quale, pur essendo certamente assente dalla sede del "22 marzo" in quella occasione di incontro, tuttavia fu dato per presente da molti giovani anarchici di quel circolo.

Del resto, come si è già detto per quanto concerne il Borghese ed il Mander, sono proprio queste disarmonie, nella ricostruzione degli avvenimenti fatta dagli interessati, a costituire la miglior prova logica che non furono prefabbricati alibi di comodo. Parimenti, a garanzia della veridicità di Claudio Fattinnanzi, depongono proprio le parti lacunose delle prime dichiarazioni di costui; il quale, avendo col Gargamelli rap-

(5) v. verb. dibatt. 18.2.78

Emilio Borghese

porti di semplice vicinato e di superficiale conoscenza, fu in grado di indicarlo con il solo nome, dimostrando così di non essere stato "preparato" alla testimonianza. Analogamente ebbe a comportarsi il Gargamelli, che fu in grado di indicare il cognome del testimone solo nel secondo interrogatorio reso alla Polizia.

Non sussiste, quindi, alcun serio elemento atto a smentire Roberto Gargamelli sul luogo ove egli ha assunto di aver trascorso il pomeriggio del 12 dicembre 1969 nell'ora in cui furono collocati gli ordigni esplosivi all'Altare della Patria ed alla Banca Nazionale del Lavoro.


Ciò posto, va subito aggiunto che l'alibi offerto da questo imputato non è affatto essenziale ai fini della sua difesa. Invero non sussiste a suo carico alcuna prova della sua partecipazione, a qualsiasi titolo, agli attentati in questione; onde si impone già solo per questo, nei confronti di lui, l'assoluzione in ordine a tali delitti con ampia formula.

Ci si è già occupati, esaminando la cosiddetta confessione stragiudiziale del Borghese, della frase da quest'ultimo pronunciata, in presenza della guardia Ippolito, circa l'impossibilità che la Polizia pensasse a Roberto Gargamelli come a persona che avesse depositato una bomba proprio in un luogo ove poteva morire suo padre (la Banca Nazionale del Lavoro, ove il padre del Gargamelli svolgeva le mansioni di cassiere).

Più fermi di polizia giudiziaria erano stati operati nell'ambiente del circolo "22 marzo" (a carico di Roberto Mander, Mario Merlino, Enrico Di Cola, Amerigo Mattozzi e, sia pure simulatamente, dell'informatore Ippolito); ed è, perciò, chiaramente comprensibile come il Borghese, preoccupatissimo del

Vittorio

i quali sono indubbiamente idonei a concorrere utilmente nel dimostrare la sussistenza del contestato delitto di associazione per delinquere, ma non possono certo valere a provare l'effettivo inizio di un'attività, sia pure preparatoria, diretta alla commissione di quegli specifici attentati del 12 dicembre. La genericità dei discorsi sentiti dal Macoratti riguarda anche il tipo di intervento che avrebbe dovuto trovare realizzazione negli istituti bancari. Secondo alcune dichiarazioni rese dal teste il 18 dicembre 1969 "su indicazione di Roberto Gargamelli...si disse che uno degli attentati dinamitardi contro le banche bisognava farlo alla Banca Nazionale del Lavoro dove era impiegato il padre di Roberto"; secondo, invece, altre precisazioni da lui fornite lo stesso giorno al magistrato inquirente, l'azione dimostrativa fu programmata anche in termini diversi: attuare delle rapine per prendere danaro dalle banche (il Gargamelli avrebbe in tale contesto preso l'iniziativa di indicare come esempio la banca dove lavorava il padre) e bruciarlo pubblicamente al fine di esprimere, in forma suggestiva, il concetto che il capitale non ha nessun valore. In una successiva deposizione, resa al Giudice Istruttore in data 3 gennaio 1970, egli ha introdotto ancora una nuova precisazione, ponendo in luce il rispetto manifestato in taluni di quei discorsi per la vita umana e riferendo la circostanza nei seguenti testuali termini: "...per quanto riguarda l'episodio delle banche fu detto genericamente, non ricordo da chi, parlando in via del Boschetto o in una trattoria che, con riferimento alla Banda Cavallero, era preferibile bru-



ciare i soldi piuttosto che uccidere persone per avere il denaro. In tale occasione il Gargamelli disse: Per esempio andiamo alla banca di mio padre e diamo fuoco a tutti i soldi (6).

E' appena il caso di accennare al completo fallimento di una testimonianza che nella fase delle prime indagini è stata presa in considerazione a carico del Gargamelli. Trattasi di un'informazione data alla Polizia il 19 dicembre 1969 da un impiegato della Banca Nazionale del Lavoro, tale Vittorio Antonelli, il quale credette di riconoscere, in un'immagine fotografica del suddetto Gargamelli esibitagli in visione nel Commissariato di P.S. di Castropretorio, un giovane con barba e baffi da lui notato la mattina del 12 di quello stesso mese mentre si avviava nel sottopassaggio della banca. La circostanza, riferita peraltro dall'Antonelli tardivamente (in una dichiarazione resa allo stesso Commissariato il 16 dicembre non ne aveva fatto il minimo cenno), era di ben scarso rilievo, se si pensa che, essendo del tipo da 60 minuti il temporizzatore collegato all'ordigno esploso nel suddetto sottopassaggio alle 16,55, l'ordigno stesso non potette certamente essere collocato nelle ore antimeridiane, ma dopo le 16. Comunque il Gargamelli, sottoposto a ricognizione personale il 20 successivo, non venne riconosciuto dal teste.

Per completezza di esposizione occorre fare, infine, riferimento ad una particolare argomentazione svolta dal Giudice

(6) v. deposizione di Umberto Macoratti in cart.3 vol.III p.II^o foll. da 171 a 195 istruttoria "Valpreda"

U. Macoratti

ciare i soldi piuttosto che uccidere persone per avere il denaro. In tale occasione il Gargamelli disse: Per esempio andiamo alla banca di mio padre e diamo fuoco a tutti i soldi (6).

E' appena il caso di accennare al completo fallimento di una testimonianza che nella fase delle prime indagini è stata presa in considerazione a carico del Gargamelli. Trattasi di un'informazione data alla Polizia il 19 dicembre 1969 da un impiegato della Banca Nazionale del Lavoro, tale Vittorio Antonelli, il quale credette di riconoscere, in un'immagine fotografica del suddetto Gargamelli esibitagli in visione nel Commissariato di P.S. di Castropretorio, un giovane con barba e baffi da lui notato la mattina del 12 di quello stesso mese mentre si avviava nel sottopassaggio della banca. La circostanza, riferita peraltro dall'Antonelli tardivamente (in una dichiarazione resa allo stesso Commissariato il 16 dicembre non ne aveva fatto il minimo cenno), era di ben scarso rilievo, se si pensa che, essendo del tipo da 60 minuti il temporizzatore collegato all'ordigno esploso nel suddetto sottopassaggio alle 16,55, l'ordigno stesso non potette certamente essere collocato nelle ore antimeridiane, ma dopo le 16. Comunque il Gargamelli, sottoposto a ricognizione personale il 20 successivo, non venne riconosciuto dal teste.


Per completezza di esposizione occorre fare, infine, riferimento ad una particolare argomentazione svolta dal Giudice

(6) v. deposizione di Umberto Macoratti in cart.3 vol.III p.II^o foll. da 171 a 195 istruttoria "Valpreda"

U. Macoratti

Istruttore, sulla base delle dichiarazioni rese dallo anarchico Angelo Fascetti, componente del circolo "22 marzo", a carico di Roberto Gargamelli. Il Fascetti è stato uno di quelli che ha dato presente il Gargamelli alla conferenza del "Cobra" ed ha precisato, in una dichiarazione resa alla Polizia il 18 dicembre 1969, di essersi trovato quella sera del 12 ancora in compagnia del Gargamelli medesimo nella sede del circolo allorchè era stato ivi letto il quotidiano "Paese sera", ove era riportata la notizia degli attentati verificatisi appena qualche ora prima. Nell'occasione, secondo il Fascetti, il Gargamelli non avrebbe fatto cenno al fatto che la banca romana interessata da una delle esplosioni era proprio quella nella quale lavorava il padre; e ciò, secondo l'apprezzamento del Giudice Istruttore, sarebbe davvero strano.

Osserva al riguardo la Corte che, a parte ogni riserva sulla univocità del significato da attribuire alle reazioni emotive più o meno palesi delle persone di fronte alla notizia di determinati avvenimenti, la circostanza riferita dal Fascetti è tutt'altro che certa. Lo stesso Fascetti, che già in una dichiarazione resa alla Polizia il giorno precedente - 17 dicembre - aveva indicato in termini di dubbio la presenza del Gargamelli a quella riunione, in epoca successiva ha riferito al Giudice Istruttore proprio il contrario: cioè che il Gargamelli probabilmente non si era recato affatto quel pomeriggio alla sede del 22 marzo. Si è già spiegata, d'altronde, la confusione nella quale vari giovani anarchici sono incorsi nel segnalare presenze, a quella conferenza, di loro compagni che



hanno, da parte loro, sostenuto di essersi invece trovati al
trove. Si è puntualizzato, a tal proposito, che ciò dimostra
inequivocabilmente come non vi sia stata un'attività concor-
data per la precostituzione di falsi alibi. Comunque, anche
a voler dare credito incondizionato alle dichiarazioni rese
dal Fascetti alla Polizia il 18.12.69 (7), si ricaverebbero
ugualmente conseguenze favorevoli per la posizione processua-
le del Gargemelli, dal momento che questi è stato indicato,
con quelle stesse dichiarazioni, come sempre presente nel loca
le di via del Governo Vecchio e, quindi, in luogo lontano dal
la Banca Nazionale del Lavoro da prima delle ore 16 alle 20.

(7) v. vol.II p.I^a fol.33 cart.2 istruttoria "Valpreda"

Valpreda

CAPITOLO XLV

LO SPIONAGGIO CONTESTATO AD ENRICO DI COLA

Si è già riferito in narrativa (1) che Enrico Di Cola, durante una perquisizione eseguita nel suo domicilio il 9.4.1970 (2), venne trovato in possesso di un quaderno (3) nel quale erano stati trascritti a mano alcuni dati relativi all'ubicazione di sedi N.A.T.O. e di diversi comandi militari nazionali.

Si trattava di notizie la cui divulgazione era vietata. In tal senso si è fondatamente espresso, al riguardo, il S.I.D. con nota del 15 aprile 1970 (4), in quanto l'art. 1 del R.D. 11.7.1941 n.1161 include nel suddetto divieto, ai sensi e per gli effetti degli artt.256 cpv., 258 e 262 C.P., appunto le notizie concernenti l'ordinamento e la dislocazione delle Forze Armate, nonché le fortificazioni, le basi e gli impianti delle medesime.

Perciò al Di Cola è stato contestato, con mandato di cattura rimasto senza effetto, il delitto prev. dall'art. 256 2° cpv.C.P.-

Circa la definizione giuridica di tale fatto occorre, tuttavia, fare alcune precisazioni.

Le notizie in questione erano state riportate da un opuscolo ciclostilato, per fini propagandistici, a cura di un

(1) v. parte I^a cap.IX

(2) v. cart.1 vol.I parte I^a fol.149 istruttoria "Valpreda"

(3) v. cart.16 vol.12 istruttoria "Valpreda"

(4) v. cart.1 vol.1 parte I^a fol.153 bis istruttoria "Valpreda"

retorica

"Collettivo anti-NATO P.G.C.I.". Il S.I.D. alla nota sopra citata ha allegato l'opuscolo, informando che esso era stato diffuso nei mesi di maggio-giugno 1969 a Iolo di Prato ed aveva provocato l'inizio di un procedimento penale presso la Pretura di Prato a carico di tal Luca Corso responsabile del suddetto Collettivo (5).

Le informazioni del S.I.D. hanno consentito, altresì, di rilevare che gli stessi errori individuati nel testo dello opuscolo si riscontrano anche nella trascrizione effettuata dal Di Cola; sicchè è da ritenersi che questi si sia limitato a copiare nel suo quaderno quanto potette ricavare da quei fogli propagandistici, largamente diffusi e capitati nelle sue mani in circostanze non accertate. Non è emerso, invero, alcun elemento il quale possa far supporre ragionevolmente maggiori responsabilità del Di Cola medesimo e, cioè, che sia stata lui la fonte delle notizie stampate negli opuscoli.

Da ciò consegue, in punto di diritto, che non può ravvisarsi nella specie la sussistenza del contestato delitto di cui all'art.256 C.P., il quale richiede che l'agente "si procuri" le notizie di vietata divulgazione. E' elemento essenziale di tale reato una condotta positiva, diretta a procacciarsi (con iniziative, richieste o ricerche) le notizie presso il loro depositario ed accompagnata dalla cosciente volontà di attivarsi per ottenere l'informazione desiderata.

(5) gli atti del procedimento a carico del Corso, definito con sentenza di proscioglimento per intervenuta amnistia, trovansi allegati a quelli del presente processo (v.cart.H fasc.6)

v. cart. H fasc. 6

Nel caso concreto in esame non vi è alcuna prova che l'agente si sia adoperato per carpire informazioni riservate in ambienti militari. L'opuscolo e le osservazioni in viate dal S.I.D. dimostrano anzi - come si è detto - che le notizie di vietata divulgazione pervennero al Di Cola attraverso la diffusione di scritti altrui; onde può dirsi solo che egli fu colto nel possesso ingiustificato delle notizie medesime annotate nel suo quaderno. Questo comportamento del Di Cola si inquadra perfettamente nella meno grave ipotesi delittuosa prevista dall'art.260 p.p. n.3 C.P., il quale reca una speciale disposizione volta a reprimere il cosiddetto "spionaggio indiziario": ossia la commissione di fatti che sono di per sè idonei allo spionaggio, ma non risultano univocamente diretti ad esso, potendo essere determinati da curiosità od altri motivi.

Non può obiettarsi, in favore dell'imputato, che, trattandosi di notizie già portate a conoscenza di un numero indeterminato di persone attraverso quegli opuscoli ciclostilati, nessuna rilevanza penale poteva ormai assumere il fatto che l'imputato stesso si fosse determinato ad annotarle nel suo quaderno.

E' noto, invero, che la categoria delle notizie cosiddette "riservate", nella quale rientrano appunto quelle dichiarate non divulgabili dall'Autorità, prescinde dal requisito della necessaria segretezza originaria. In altri termini, anche se tali notizie siano conosciute o conoscibili da un certo numero di persone, permane l'interesse dello Stato a che non siano

retor. Pancheri

ulteriormente allargati i limiti della loro notorietà, in quanto l'ulteriore divulgazione facilita la raccolta sistematica delle stesse ed il loro coordinamento da parte di Servizi di informazione stranieri, creando, così, potenziali pregiudizi per la sicurezza dello Stato. In tal senso si è pronunciato più volte il Supremo Collegio (v. Cass. Sez. I[^] 5.2.1962 Cecchi ed altri in Cass. Pen. Mass. ann. 1962 pag. 443 n.775 e numerosi precedenti giurisprudenziali conformi ivi citati).

Non può, tuttavia, essere disconosciuto che il fatto commesso dal Di Cola, il quale si limitò ad annotare su un quaderno notizie tratte da scritti altrui largamente diffusi e quindi di pubblico dominio nell'ambiente, risulta di lieve entità per la sua natura, per i mezzi adoperati e per tutte le circostanze dell'azione. Deve, pertanto, ricevere nella specie applicazione l'attenuante prevista dall'art.311 C.P.-

Da ciò consegue una diminuzione del massimo edittale di cinque anni di reclusione previsto per il delitto di cui all'art.260 p.p. n.3 C.P. e, quindi, la riduzione, in virtù degli artt. 157 e 160 dello stesso codice, a sette anni e sei mesi del termine di prescrizione del delitto stesso. Tale termine è scaduto alla data del 12.6.1977; sicchè il reato di spionaggio indiziario, commesso dal Di Cola, deve considerarsi estinto.

C. P. Di Cola

CAPITOLO XLVI
=====

LE DENUNCIE INFONDATE. I MITOMANI. INDAGINI COLLATERALI.

Istanze di difensori, segnalazioni della stampa ed iniziative di soggetti più o meno convinti di essere depositari di verità - relativamente agli attentati di Milano e di Roma del 12 dicembre 1969 - hanno introdotto nel procedimento vari temi di indagine; in ordine ai quali, spesso, si è constatata l'evanescenza di determinate accuse o si sono presentati canali senza sbocco, oppure ancora si è evidenziata la mitomania di chi ha voluto, ad ogni costo, inserire un proprio contributo nell'accertamento di fatti delittuosi caratterizzati da così larga risonanza nella pubblica opinione.

Per doverosa esigenza di completezza, nella trattazione di questo grave ed importante processo, non è inopportuno richiamare qualcuno dei suddetti temi, anche per avvertire come ardite ricostruzioni, largamente pubblicizzate, abbiano potuto trarre alimento da presupposti del tutto inconsistenti o, comunque, inadeguati.

Uno di questi esempi è costituito dalle dichiarazioni dei coniugi Fiorenzo Novali e Gabriella Vinciguerra (1), i quali hanno riferito di aver visto circolare, con modalità sospette, in piazza Fontana il pomeriggio del 12 dicembre 1969, prima e dopo la tragica esplosione, un'autovettura "Giulietta Sprint" rossa, condotta da un giovane trentenne. In quest'ultimo essi hanno detto di aver poi riconosciuto l'anarchico Giuseppe Pi-

(1) v. cart.7 vol.5 bis parte I° fol.119 istruttoria "Valpreda" v., anche verbale udienza 12.4.1978

Giuseppe Pi...

nelli, avendone visto l'immagine fotografica pubblicata sul "Corriere della Sera" del 18 di quello stesso mese. L'assoluta inattendibilità di questa ricognizione risulta dal fatto che il giovane notato dai due testimoni aveva la barba rasa; mentre il Pinelli, raffigurato senza barba sul giornale suddetto con la pubblicazione di una sua vecchia foto, aveva in realtà il mento ornato dal suo caratteristico "pizzo" quando, la sera stessa del 12 dicembre, fu fermato dalla Polizia (2). Null'altro è emerso a carico del Pinelli; ed è interessante ricordare una precisazione resa in dibattimento dal Novali, il quale ha fatto presente che il volto del conducente della Giulietta rossa nella immediatezza gli aveva richiamato quello del calciatore Mila (appartenente, all'epoca, alla squadra dell'Atalanta)!

Un altro preteso riconoscimento proviene da tal Emilio Ponzin, il cui nominativo, emerso da alcuni dei tanti appunti informativi redatti dal S.I.D. circa le varie notizie raccolte (tramite varie fonti) sugli attentati in questione, è rimbalzato in dibattimento attraverso una richiesta di audizione testimoniale avanzata dalla difesa di Franco Freda. Il Ponzin, sentito nell'udienza del 15 aprile 1978, ha riferito, confermando una dichiarazione spontaneamente da lui resa il 26 aprile 1972 ai Carabinieri di Varese, di aver visto, dopo la strage,

(2) v. cart.7 istruttoria "Valpreda" (fasc. degli atti relativi al decreto di archiviazione sulla morte di Giuseppe Pinelli - vol.V 1 bis parte III foll.59 e segg.)

Emilio Ponzin

in televisione le immagini di Giuseppe Pinelli, della moglie di questi e del Valpreda; ha aggiunto di aver notato, nella occasione, che i suddetti "rassomigliavano molto" ad alcune delle persone (una donna e cinque uomini) da lui sentite parlare, verso le ore 13,30 del 12 dicembre 1969, nel ristorante "Portichetto" di Sesto Calende. Le suddette persone avevano dato ad intendere - a suo dire - di avere delle cassette piene di pesci da commerciare e si erano riferite, parlando tra di loro, a due di tali cassette da depositare a Milano nella zona di piazza Fontana; tre di loro avevano, ciascuna, una borsa nera di similpelle; uno degli uomini, chiamato "Mario" dagli altri, aveva aggiunto che occorreva avvisare tali Maurizio e Fabrizio della buona riuscita dell'operazione ed, allontanandosi insieme ai suoi amici dal locale, aveva in un primo tempo dimenticato nell'interno una delle tre borse, che poi era ritornato a riprendersi (3).

Il cap. dei CC. Pietro Nervi, che ebbe a svolgere le definitive indagini sullo strano racconto del Ponzin, ha precisato, nell'udienza dibattimentale del 1° giugno 1978, che nessun riscontro obiettivo fu acquisito a conforto o a chiarimento del racconto medesimo; tanto che egli non ritenne di dover redigere alcun rapporto per il Magistrato. E' da notare che, secondo il Ponzin, "nessuno dei quattro uomini aveva la barba" (4): il che non si armonizza certo con il "pizzo" dal quale - come si è detto - era ornato il mento di Giuseppe Pinelli.

(3) v. cart.S-4 foll.1040 e segg.

(4) v. verb.ud.15.4.1978 fol.2 r.

v. Pietro Nervi

Si sono orientate, invece, sulla pista della destra le narrazioni di Francesco Primicino e di Enrico Buono.

Il Primicino, che insistentemente aveva chiesto di essere sentito da questa Corte mentre si trovava detenuto sotto l'accusa di associazione sovversiva ed attività dinamitarda, nell'udienza del 23 giugno 1978 ha fatto presente di essere stato un collaboratore del S.I.D. e di aver raccolto voci secondo le quali il principale organizzatore della strage di Milano sarebbe stato Stefano Delle Chiaie. Si è soffermato, poi, ad esporre suoi personali giudizi e fatti irrilevanti sui movimenti politici di estrema destra, riferendo anche generici discorsi svoltisi fra lui ed il Delle Chiaie; ma nessun elemento specifico ha indicato a sostegno della fondatezza delle suddette voci da lui raccolte.

Il Buono, pregiudicato, tossicomane e più volte ricoverato in ospedale psichiatrico, ha riferito nell'udienza dibattimentale del 2 agosto 1978 di aver sentito dire a Franco Freda, in un periodo di tempo in cui erano stati ristretti nello stesso carcere, che trovavasi in stato di custodia preventiva perchè aveva organizzato una strage. Osserva, al riguardo, la Corte che, pur essendo stata provata la responsabilità del Freda per tale gravissimo delitto, tuttavia non può darsi credito alle dichiarazioni del Buono, essendo assai azzardato ritenere costui destinatario di una vera e propria confessione stragiudiziale. A parte la personalità del Buono e del Freda, il quale ultimo ha sufficientemente dimostrato con il suo comportamento processuale di non essere affatto il tipo dalle facili

V. Alberto Pizzuto

ammissioni, è lo stesso contesto del discorso - ricostruito dal primo- a far venir meno ogni valore accusatorio. Il riferimento di Franco Freda alla strage sarebbe avvenuto, infatti, mentre questi si intratteneva a parlare con altri due detenuti sulle cause della loro rispettiva detenzione: in altri termini è chiaro che, secondo la stessa ricostruzione del Buono, ognuno dei tre accennava non a quel che aveva realmente fatto, ma al titolo della propria custodia preventiva. Secondo la testimonianza del giornalista Augusto Caneva (5), che ebbe ad intervistare il Buono ed a corrispondergli un milione di lire come compenso, diverso era stato il contesto riferito gli dall'intervistato: il Freda si era vantato di essere "un personaggio", per avere organizzato una strage, durante un di verbio con altri detenuti che lo prendevano in giro. Non è stato possibile procedere all'ascolto delle bobine magnetofoniche, nelle quali fu riportata l'intervista, perchè la registrazione è risultata non intellegibile (6). Tuttavia neanche il diverso contesto riferito dal giornalista conferisce maggiore serietà alla circostanza; anzi la pluralità delle versioni sul l'avvenimento incide in senso nettamente negativo sulla credibilità di Enrico Buono, indubbiamente interessato a rendere una intervista clamorosa per motivi di lucro.

In ordine a due episodi di "preveggenza" degli attentati del 12 dicembre 1969 la Corte ha svolto la sua opera di verifica dibattimentale, senza approdare, tuttavia, a risultati di ri-

(5) v. verb. ud. 2.8.1978


(6) v. cart.G fasc.7

v. Freda

lievo.

Il primo episodio (7) si riferisce ad una comunicazione fatta spontaneamente il 7 settembre 1970 al Giudice Istruttore di Roma da tal Silvana Diletti; la quale ha dichiarato di aver saputo dalla sua collega Sonia Arbanasich (entrambe lavoravano presso la C.G.I.L.) che il fidanzato di questa ultima, Paolo Zanetov appartenente al gruppo di destra "Ordine nuovo", verso le ore 18 del 12 dicembre 1969 - dato uno sguardo all'orologio - aveva detto: "A quest'ora quello che doveva accadere è accaduto". Alla richiesta di chiarimento da parte della fidanzata lo Zanetov aveva risposto: "Lo vedrai domani dai giornali". La circostanza, riferita dalla Diletti, è stata confermata in un primo tempo dinanzi al Magistrato da Sonia Arbanasich; la quale, il giorno successivo, ha ritrattato completamente le sue primitive dichiarazioni assumendo di essere stata indotta a renderle da minacce pervenutele da ambienti della sinistra. Paolo Zanetov ha negato quanto attribuitogli dalla Diletti, nonchè di essere stato al corrente anticipatamente degli attentati; ed è rimasto su questa negativa anche nell'udienza del 31 marzo 1978. L'audizione - ripetuta durante la fase dibattimentale - dei testimoni relativi a tale vicenda non ha portato elementi nuovi; sicchè, a parte alcune incertezze rimaste sulla storicità del fatto attribuito allo Zanetov, è stato impossibile risalire ad ulteriori collegamenti sulla base delle presunte conoscenze dello Zanetov medesimo.

(7) v. cart.4 vol.III parte IV istruttoria "Valpreda"



Il secondo episodio attiene allo strano comportamento tenuto da tal Carlo Melega la mattina del 12 dicembre 1969 in un bar-ristorante di Grisignano di Zocco (Vicenza). Ivi il Melega, alla presenza di diversi avventori (8), ebbe ad esclamare a voce alta di essere l'autore di un fatto grosso la cui notizia sarebbe apparsa l'indomani sui giornali. Essendosi poi verificati, nel pomeriggio di quello stesso giorno, i tragici fatti di Milano, egli venne identificato e sentito dai Carabinieri; ed ammise sostanzialmente la circostanza, pur precisando che non si era voluto riferire a fatti specifici da lui commessi o comunque di sua conoscenza, ma solo all'eventualità di un colpo di Stato che poteva avvenire durante la notte, come era accaduto in Grecia. Aggiunse di aver un orientamento politico di destra e di essere cognato dell'editore Giangiacomo Feltrinelli. Le indagini dell'Arma consentivano di accertare che lo strano soggetto anche nei giorni successivi era stato notato in altri locali pubblici a parlare, in maniera sconnessa e con un atteggiamento da squilibrato, della strage di Milano e di "colpi di Stato". Carlo Melega, sentito da questa Corte nell'udienza dibattimentale del 2 marzo 1978, ha spiegato la sua condotta facendo presente di aver avuto la preveggenza degli attentati perchè, in quel periodo di tempo, si temeva un colpo di Stato.

La spiegazione data dal Melega non appare gran che convincente e lascia, indubbiamente, una zona di oscurità che, come è avvenuto per il caso "Zanetov", l'indagine dibattimentale

(8) v. cart.7 vol.V 1 bis p.I^a foll.125 e segg., 172 e segg. istruttoria "Valpreda"

Carlo Melega

non è riuscita a chiarire. Trattasi, tuttavia, di fatti collaterali che non si pongono in contrasto con la ricostruzione effettuata da questa Corte in ordine agli episodi delittuosi ascritti agli imputati del presente procedimento.

Con nota del 13 dicembre 1972 la Procura della Repubblica di Trento trasmetteva a quella di Catanzaro:1) un esposto con cui il firmatario, tal Marco Pisetta, confessandosi membro di un'associazione terroristica di estrema sinistra, aveva svelato la organizzazione di attentati dinamitardi;2) due rapporti redatti dalla Questura di Trento, rispettivamente il 19 dicembre 1969 ed il 19 gennaio 1970, nei quali si era fatto riferimento alle dichiarazioni di tal Roberto Fabbi, residente in quella città. Il suddetto Fabbi aveva dichiarato che i primi di novembre del 1969 gli era stato proposto dal Pisetta a Genova di recarsi, insieme ad un certo Sango ed all'editore milanese Giangiacomo Feltrinelli, in Belgio per trattare l'acquisto di armi e poi di portare, al ritorno, delle valigie contenenti esplosivo dentro alcune banche di Milano (9). La difesa di Franco Freda ha depositato, concludendo il suo intervento dibattimentale, copia fotostatica dei suddetti rapporti unitamente alla requisitoria del Pubblico Ministero ed alla sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale (10), emessa il

(9) v. cart.31 fasc. F processo "Valpreda"

(10) E' stata affermata contestualmente in tale provvedimento la competenza per territorio, da connessione, del Giudice Istruttore di Milano.

Valpreda

21 settembre 1974 dal Giudice Istruttore di Trento, nel processo che ne era seguito a carico di Pregolato Gabrio+23 (11). Sulla base di tali documenti ha prospettato la tesi che le responsabilità per la strage di piazza Fontana dovevano essere ricercate in direzione del gruppo di estrema sinistra facente capo all'editore Feltrinelli e non addebitate a movimenti di destra.

Osserva la Corte che la documentazione sopra indicata non conforta la tesi difensiva del Freda. Invero l'esposto del Pisetta non contiene alcun riferimento diretto nè indiretto alla strage di piazza Fontana. Non molto di più è ricavabile, ai fini che interessano il presente processo, dalle generiche dichiarazioni del Fabbì; il quale, per giunta - secondo quanto leggesi nella requisitoria del Pubblico Ministero su citata - le ha successivamente ritrattate.

(11) v. cart. S-A quater

Volterre, 10/11/74

CAPITOLO XLVII

I REATI ESTINTI

Si è già detto dell'avvenuta prescrizione del reato di spionaggio indiziario commesso da Enrico Di Cola (1) e di quello di detenzione abusiva di armi contestato, con il capo S, ai fratelli Giovanni, Angelo e Luigi Ventura (2).

Prescritto deve considerarsi, altresì, il delitto di associazione per delinquere contestato ad Emilio Borghese ai sensi dell'art.416 II comma C.P. -Invero, essendo stato riconosciuto al Borghese - con perizia espletata durante la fase istruttoria - il vizio parziale di mente e dovendosi, quindi, tener conto della diminuzione minima di pena ex art. 89 C.P., da operare sul massimo edittale di anni 5 previsto per il reato in questione, ne consegue che il termine utile per la prescrizione (anni 7 e mesi 6, tenuto conto degli atti interruttivi) è ormai decorso.

La morte dell'imputata Olimpia Torri, nonna di Pietro Valpreda, ha provocato l'estinzione, ai sensi dell'art.150 C.P., del delitto di falsa testimonianza alla stessa Torri ascritto.

Di falsa testimonianza sono chiamati a rispondere, in base alla sentenza di rinvio a giudizio emessa dal Giudice Istruttore del Tribunale di Roma il 20.3.1971, anche altri familiari di Pietro Valpreda: la prozia Rachele Torri, la madre

(1) v. parte V^ cap. XLV

(2) v. parte V^ cap. XXXII

v. M. S. P. M. S. P. M. S. P.

Ele Lovati e la sorella Maddalena Valpreda. Si è già fatto analitico riferimento (3) alle contraddittorietà che lasciano seri dubbi sulla veridicità delle attestazioni testimoniali rese dai congiunti del Valpreda. Le tre testimonianze in questione si sono, comunque, esaurite entro il gennaio 1970. Si è, pertanto, compiuto, nel luglio 1977, il tempo necessario a prescrivere tale reato ai sensi degli artt. 157 p.p. n.4 e 160 u.p. C.P.-

Altro delitto di falsa testimonianza la suddetta sentenza istruttoria pone a carico di Stefano Delle Chiaie. Trattasi di illecito penale commesso il 17.7.1970 e pertanto ormai estinto per prescrizione, in virtù delle stesse disposizioni di legge sopra richiamate, sin dal 17.1.1978. L'evidente reticenza del Delle Chiaie, il quale ha taciuto quanto era a sua conoscenza circa l'attività politica di Mario Merlino ed i rapporti da lui avuti con quest'ultimo (4), non consente di far prevalere sulla maturata prescrizione del reato, in accoglimento di quanto chiesto dalla di lui difesa, una pronuncia assolutoria con formula ampia in applicazione dell'art.152 cpv. C.P.P.- Il suo proscioglimento comporta la revoca del mandato di cattura contro di lui emesso per il suddetto reato.

Si è già detto (5) come sia prescritto il reato di cui all'art.270 comma III C.P. ascritto ad Antonio Massari. Estinto

(3) v. parte V^a cap.XL

(4) v. parte V^a cap. XLI

(5) v. parte V^a cap. XXI pag.817

V. Scavone

per prescrizione deve essere dichiarato anche lo stesso il lecito penale contestato ad Angelo Ventura, Massimiliano Fachini e Pietro Loredan.

Nessun particolare problema sorge, al riguardo, per il Fachini ed il Loredan, giacchè nel loro capo di imputazione è esplicitamente indicato nel 12 dicembre 1969 il termine finale del criminoso vincolo societario agli stessi addebitato. Ne deriva, ovviamente, che da tale data ha avuto inizio il decorso del periodo di tempo necessario per la prescrizione (7 anni e mezzo, tenuto conto delle interruzioni, ai sensi dei già citati articoli 157 p.p. n.4 e 160 u.p. C. P.). L'estinzione del reato è, quindi, avvenuta il 12 giugno 1977.

Per quanto concerne Angelo Ventura non vi è alcun esplicito riferimento, nella sua imputazione (v. capo B), alla data di cessazione dell'attività criminosa di cui all'art. 270 comma III C.P.- A lui è stato genericamente contestato di aver partecipato all'associazione sovversiva "compiendo gli atti indicati nei successivi capi di imputazione". Tali "atti" sono quelli da lui compiuti, fino al novembre 1971, per il trasporto e l'occultamento delle armi e dell'esplosivo che facevano parte dei mezzi in dotazione alla delittuosa società. E' facile, tuttavia, ricavare i termini temporali impliciti in tale generica contestazione; ed, a tal fine, basta considerare che l'associazione sovversiva contestata al Ventura è sempre quella di cui sono stati chiamati a rispondere, a vario titolo, il Giannettini, il Fachini, il Loredan ed altri. Ferma restando, quindi, l'unicità dell'asso-

Antonio Pizzarello

ciazione sovversiva per la quale è stato instaurato il presente procedimento, e poichè la cessazione di tale reato è stata formalmente fissata al 12 dicembre 1969 (cioè al giorno dell'ultima e più grave manifestazione terroristica riferibile al delittuoso sodalizio) nelle imputazioni del Giannettini, del Fachini e del Loredan, non vi è motivo per ritenere che l'attività criminosa contestata al Ventura Angelo si sia protratta oltre tale data. Nè questa ipotetica ultrattività potrebbe trovare base reale negli atti di trasporto e di occultamento di armi ed esplosivo cui sopra si è fatto cenno; giacchè sono di tutta evidenza la diversa natura e finalizzazione degli atti medesimi. Con tale attività, infatti, Angelo Ventura si proponeva di tenere celati quelli che potevano costituire mezzi di prova, in ordine alla cessata associazione sovversiva, a carico suo e del proprio fratello Giovanni; commettendo, così, un favoreggiamento personale non punibile per la discriminante prevista dall'art.384 p.p. C.P.: per avere, cioè, agito costretto dalla necessità di salvare sè medesimo e un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. Pertanto anche Angelo Ventura va prosciolto, dal delitto di cui all'art.270 comma III C.P. ascrittogli, essendo esso estinto per prescrizione.

Il Fachini, il Loredan e l'Angelo Ventura non possono godere dell'ampia assoluzione nel merito chiesta dai loro difensori in applicazione dell'art.152 cpv. C.P.P.- Non vi è, infatti, una situazione processuale di evidente innocenza di

Antonio Fucini

costoro, si da far prevalere sulla causa estintiva del reato una formula liberatoria più soddisfacente.

Massimiliano Fachini, come risulta dalle dichiarazioni rese da Guido Giannettini (6), fu avvicinato dal cap. Labru na per un oscuro contatto proprio nella sua qualità di "superstite del gruppo Freda". Proprio il Freda egli ebbe ad accompagnare ad Ascoli Piceno nel novembre 1971 per indurre l'imputato Ruggero Pan (7) a non disfarsi delle armi affidategli ed a mentire, sulla consegna delle stesse, al Magistrato. In casa sua, inoltre, fu trovato il memoriale dell'allora latitante Marco Pozzan, con il quale egli manteneva stretti rapporti durante la latitanza. In ordine a questi rapporti ha deposto, nell'udienza dibattimentale del 1°.6.1978, il giornalista Beppino Benedetti (8).

Quanto al Loredan, non giovano certo a chiarire in suo favore i finanziamenti da lui effettuati nell'affare "Litopress" (9) ed in genere le sue relazioni con Giovanni Ventura, non

(6) v. parte V° cap. XXVI

(7) v. interrogatorio di quest'ultimo in cart. 2 fasc. 4 foll. 82 e segg. istruttoria "Freda"

(8) il Benedetti ha dichiarato di essere riuscito ad intervistare a Padova il Pozzan, durante la latitanza di questo ultimo, agli inizi del gennaio 1973, dopo averlo contattato con la mediazione del Fachini. L'incontro fu subordinato a due condizioni: 1) si doveva far figurare che l'intervista veniva rilasciata non a Padova ma in luogo diverso (nell'articolo, infatti, si scrisse che essa era stata rilasciata a Lugano); 2) l'intervista stessa doveva avvenire un giorno prima della partenza di Pozzan per una località che non venne precisata (il Pozzan in effetti nei primi di gennaio raggiunse Roma e da lì dopo qualche giorno, il 15.1.1973, fu fatto espatriare dal S.I.D.).

(9) v. parte V° cap. IV

W. Loredan

limitate alla sfera commerciale ma estese anche alla questione dei "rapporti informativi", che anch'egli collaborò ad infiltrare negli ambienti della sinistra extraparlamentare tramite il marxista-leninista Alberto Sartori (10). Non va trascurato un accenno alla testimonianza di Guido Lorenzon, il quale apprese dal suo amico Giovanni Ventura come anche il Loredan fosse impegnato in attività eversive.

Per quel che concerne la posizione di Angelo Ventura, di indubbio rilievo probatorio è, anche in ordine al reato previsto dall'art.270 comma III C.P., tutta l'attività da lui svolta - successivamente alla consumazione di tale reato - per occultare armi ed esplosivo (11). A parte le dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti rese dai coimputati Ruggero Pan e Franco Comacchio, egli stesso ha ammesso di aver portato, per disposizioni dategli da suo fratello Giovanni, una cassa di armi da Castelfranco Veneto ad un appartamento di Treviso, poi a casa del Pan ed infine a quella del Comacchio. Quest'ultimo ha, in proposito, precisato di aver saputo proprio da Angelo Ventura che quelle armi avevano fatto parte dei mezzi di un'associazione eversiva. Sintomatico è, poi, il fatto che Angelo Ventura, prima del 12 dicembre 1969, sia apparso in diverse occasioni non ignaro degli sviluppi di una certa attività di sovversione a lui vicina. E' sufficiente ricordare qualche episodio a tal riguardo. Guido Lorenzon ha riferito in fase istruttoria (12) che Angelo Ventura si

(10) v. part.V cap.XVIII pagg.628 e segg.

(11) v. parte V cap. VI

(12) v. dep. 18.8.72 in vol.25 fasc.5 foll.1 e segg. istruttoria "Freda"

Guido Lorenzon

trovava nella stessa autovettura, quando il fratello Giovanni gli aveva fatto vedere il temporizzatore, e si era adirato per la mancanza di cautela con la quale il Giovanni aveva tirato fuori quel congegno; inoltre il Comacchio ha dichiarato in dibattimento che, due o tre giorni prima della strage del 12.12.1969, Angelo Ventura gli aveva detto che qualcosa di grosso sarebbe successo nelle banche; la sera della strage, poi, sempre Angelo Ventura si precipitò in casa del Pan per dirgli "E' successa una carneficina, però non c'entra mio fratello" (13).

In definitiva, conforme a giustizia appare il proscioglimento del Fachini, del Loredan e di Angelo Ventura non nel merito, ma per effetto della prescrizione del delitto di cui all'art.270 comma III C.P. loro ascritto.

La stessa causa estintiva del reato opera anche in favore di Marco Pozzan. Quest'ultimo, infatti, dovendosi degradare l'ipotesi grave prevista dalla prima parte dell'art.270 C.P. in quella contemplata dal comma III dello stesso articolo per la mancanza, nel Pozzan medesimo, delle qualità di promotore, organizzatore o dirigente della criminosa attività associativa (14), viene a trovarsi, in ordine a tal figura delittuosa, nella stessa situazione processuale del Fachini, del Loredan e di Angelo Ventura.

(13) v. memoriale di Pan in data 8.1.72 (cart.2 fasc.5 foll. 9 e segg. istruttoria "Freda")

(14) v. parte V^ cap.V pagg. 457-458

Autografo

Si è dimostrata (15) la penale responsabilità di Franco Freda, Giovanni Ventura, Angelo Ventura, Giancarlo Marchesin, Franco Comacchio, Ida Zanon e Ruggero Pan in ordine ai reati di detenzione e porto illegali di armi e munizioni. Tali reati, limitatamente alle armi e munizioni non da guerra di cui ai capi T-7 e T-8, sono ormai estinti sin dal maggio 1976 essendosi in quest'ultima data compiuto il periodo massimo di anni quattro e mesi sei necessario, ai sensi degli artt. 157 p.p. n.5 e 160 u.p. C.P., per il verificarsi della prescrizione. Trattasi, invero, di illeciti penali che, alla epoca della loro commissione, avevano natura contravvenzionale.

Estinti, per effetto dell'amnistia concessa con D.P.R. 22.5.1970 n.283, sono i reati previsti dagli artt. 302-270 C. P., ascritti rispettivamente a Giovanni Ventura con il capo L ed a Franco Freda con il capo R. Infatti tutti i requisiti obiettivi e subiettivi, nella specie, ricorrono per l'applicazione del suddetto decreto di clemenza.

Ricorrono, altresì, tutti i requisiti previsti dal D.P.R. 4.8.1978 n.413 per dichiarare l'estinzione, in virtù dell'ultima intervenuta amnistia, dei seguenti reati:

1) il danneggiamento ascritto a Franco Freda, Giovanni Ventura, Marco Pozzan e Guido Giannettini in relazione ai vari luoghi degli attentati dinamitardi: Rettorato dell'Università di Padova, Fiera Campionaria ed Ufficio Cambi della Stazione ferroviaria di Milano, treni, Altare della Patria, Banca Nazionale dell'Agricoltura e Banca Nazionale del Lavoro (per

(15) v. parte V^a cap. XXXII

M. S. P.

Freda, Ventura e Pozzan: capi C-4, D-4, G-4, I-4; per Giannettini: capi C, F, R);

2) le lesioni personali volontarie ascritte agli stessi Freda, Ventura, Pozzan, Giannettini nonché al Massari, in relazione alle ferite (con guarigione entro il quarantesimo giorno) riportate da varie persone in seguito alle esplosioni degli ordigni collocati nei locali della Fiera Campionaria di Milano, sui treni e sull'Altare della Patria (per Freda, Ventura e Pozzan: capi D-5 sub.1, G-5, I-5; per Giannettini: capi E-1, O, S; per Massari: capo G-5);

3) l'illecito penale previsto dall'art.171 lett.a) legge 22.4.1941 n.633, relativo alle abusive ristampe anastatiche delle opere di Evola, contestato a Giovanni Ventura (capo O);

4) il tentato favoreggiamento personale ascritto a Claudio Mutti con il capo 2 (non può prevalere, sulla causa estintiva del reato, una pronuncia di assoluzione nel merito con formula ampia per i motivi già esposti in parte V cap.XXI pag.670);

5) la falsa testimonianza ascritta a Stefano Serpieri con il capo AA (anche di tale illecito si è già trattato -v. parte V cap.XXVII).

Stefano Serpieri

CAPITOLO XLVIII

LE RESPONSABILITA' PENALI, CONDANNE E PROVVEDIMENTI CON-
SEGUENZIALI.

I singoli attentati commessi da Franco Freda, Giovanni Ventura e Guido Giannettini nel corso del 1969 e gli altri reati da loro compiuti, per eseguire gli attentati medesimi o per occultarne le responsabilità, si presentano chiaramente legati da un progetto criminoso unitario con esecuzione ripartita nel tempo. I tre suddetti imputati ebbero, cioè, a delinquere in direzioni di diverso tipo, le quali, però, sono riconducibili tutte allo specifico disegno di fondo su cui si basava l'associazione sovversiva da loro diretta: scardinare con mezzi violenti, tali da turbare profondamente lo ordine pubblico, l'assetto costituzionale dello Stato italiano. Pertanto tutti i reati dei quali essi vanno dichiarati colpevoli e che non sono estinti per amnistia o prescrizione devono essere unificati, ai sensi dell'art.81 C.P., sotto il profilo della continuazione e sulla base del più grave delitto di strage loro ascritto (1).

La pena da irrogare per la strage è quella dell'ergastolo; e non può essere, ovviamente, aumentata per effetto della ritenuta continuazione.

I difensori di Franco Freda e Giovanni Ventura nel corso delle rispettive arringhe finali hanno prospettato, sia pure

(1) I reati estinti per amnistia o prescrizione sono stati presi in considerazione nel capitolo precedente.

Alberto Pizzuto

in linea subordinata ed al fine di evitare in ogni caso l'inflizione dell'ergastolo ai loro assistiti, l'ipotesi che per questi ultimi la strage di Milano possa essere stata un evento più grave di quello voluto; sicchè essi sarebbero meritevoli quanto meno della diminuzione di pena prevista appunto dall'art.116 cpv. C.P. per "chi volle il reato meno grave".

Ritiene a questo proposito la Corte che mancano, nella specie, i presupposti per l'applicazione del citato articolo 116 cpv. C.P.-

L'eloquenza obiettiva dei fatti denuncia, senza ombra di dubbio, come gli autori dei gravissimi attentati del 12 dicembre 1969 fossero animati dal deliberato proposito di uccidere. Si sono descritti in narrativa (2) gli effetti dell'esplosione avvenuta nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, i danni ingenti riportati dalle strutture e dalle attrezzature dell'edificio, l'orrenda carneficina verificata si fra i molti clienti che sostavano nel salone centrale quando ivi, sotto un tavolo, fu collocato il micidiale ordigno.

Non può affermarsi fondatamente che l'attentato doveva essere solo dimostrativo e che i danni alle persone furono provocati da un errore dei colpevoli; i quali non avrebbero tenuto conto, nel predeterminare l'orario dell'esplosione, del lieve ritardo con cui quella banca chiudeva ogni venerdì pomeriggio i suoi locali al pubblico. Invero trattavasi, anzitutto, di un ritardo presumibilmente noto perchè basato su

(2) v. parte I^a cap.I

Roberto Finelli

una consuetudine ormai consolidata. Inoltre non va trascurato di considerare che, di fatto, il pubblico si attardava ancora numeroso in quel salone quando vi fu depositata la bomba, onde gli attentatori non poterono non rappresentarsi concretamente le spaventose conseguenze di una esplosione in quelle circostanze. Infine è risaputo che, dopo la chiusura degli istituti bancari agli estranei, resta pur sempre nell'interno il personale degli istituti stessi per il normale disbrigo delle giornaliere operazioni di ufficio. Quindi, anche sotto quest'ultimo profilo, risulta chiaro lo scopo di attentare alla vita delle persone. Numerosi feriti, infatti, vi furono fra i dipendenti della banca, pure fra quelli che si trovavano ai piani superiori. Rimasero, oltre si, coinvolte altre persone che si trovavano all'esterno sul marciapiede di piazza Fontana e che riportarono lesioni anche di una certa entità: a Gherardi Enrico occorsero quaranta giorni per la guarigione e gli residuò l'indebolimento permanente dell'udito, Perilli Massimo rimase incapace di attendere alle sue ordinarie occupazioni per tre mesi, Meroni Dino riportò un trauma commotivo al capo con perdita di coscienza e guarì, poi, in venti giorni. Vi furono feriti addirittura fra le persone che si trovavano nel ristorante "L'Angelo", sito dietro l'edificio bancario: Benigni Mario, poi guarito in venti giorni, e Flocchi Gianfranco, cui derivò un trauma cranico contusivo dal quale guarì in trenta giorni (3).

Analogo discorso va fatto per l'ordigno esploso nel sot-

(3) v. perizia su persone offese in cart. 8 istruttoria "Valpreda"

Stefano Ruffini

topassaggio della Banca Nazionale del Lavoro a Roma, ove solo fortunate circostanze limitarono il tributo di sangue dei dipendenti della banca stessa; i quali, nondimeno, restarono feriti in notevole numero e riportarono ferite anche con lunghi termini di guarigione (Dioletta Ferdinando rimase infermo per più di cento giorni e Busatta Bartolo per più di duecento con postumi). La buona sorte ebbe un ruolo determinante nella sede della Banca Commerciale di Milano, ma il luogo ove l'ordigno fu rinvenuto inesploso (in prossimità di un ascensore dell'istituto bancario) era certamente idoneo ad esporre a sicura morte un numero indeterminato di persone, che ivi molte probabilità avevano di transitare per ragioni del loro ufficio o dei loro affari. L'esplosione di quest'ultimo ordigno, qualche ora dopo provocata per suggerimento incauto del perito ing. Teonesto Cerri (4) in un cortile interno della banca, ha offerto la dimostrazione della elevata potenza dello stesso, anche se, nel contempo, ha cagionato l'evitabile distruzione di una prova preziosa per le indagini.

E', pertanto, innegabile in coloro che vollero collocare in quelle circostanze di tempo, di luogo e di persona, a Milano ed a Roma quasi contemporaneamente, congegni così potenti ed obiettivamente micidiali, lo scopo preciso di seminare la morte. Dalla natura degli atti compiuti si può, in altri termini, ragionevolmente desumere non solo l'oggettiva ido-

(4) l'ing. Cerri se ne è assunta esplicitamente la responsabilità (v. cart. 10 vol. VII p. I fasc. c fol. 13 istruttoria "Valpreda")

v. M. J. ...

neità degli atti stessi a porre in pericolo la vita di più persone - il che costituisce l'elemento materiale del delitto di strage - ma anche il dolo specifico richiesto dall'art.422 C.P. per la sussistenza di tale delitto. Il fine di uccidere era, d'altronde, un atteggiamento psicologico in perfetta aderenza con quel "crescendo" terroristico di cui si è detto più volte e che esigeva, dagli organizzatori dell'impresa eversiva, muove e più clamorose manifestazioni dinamitarde dopo lo spargimento di sangue già ottenuto, nell'agosto 1969, con il ferimento di più persone negli attentati ai treni.

Osserva, ancora, la Corte, per completare l'esame della richiesta difensiva di concessione dell'attenuante prevista dall'art.116 cpv. C.P., che essa dovrebbe essere respinta anche nell'ipotesi in cui potesse nutrirsi dubbio sulla sussistenza del dolo specifico del delitto di strage per alcuno degli imputati.

Le considerazioni già ampiamente svolte in ordine al tipo di piano terroristico programmato dal gruppo Preda-Ventura-Giannettini, per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'associazione sovversiva, hanno evidenziato come gli attentati del 12 dicembre 1969 fossero stati progettati quale ulteriore e più grave fase di terrorismo destinata a traumatizzare ancor più intensamente la pubblica opinione. Era stata certamente prevista ed accettata la morte di una o più persone, come risulta anche dalle specifiche confidenze fatte da Giovanni Ventura e Ruggero Pan circa la sua chiara consapevolezza che, usando il nuovo sistema delle cassette

V. Ventura

metalliche come contenitori dell'esplosivo, poteva "scapparci il morto" (5). Va pure, a tal riguardo, ricordato quanto il suddetto Ventura ha riferito in istruttoria circa la determinazione del Freda di procedere, dopo gli attentati ai treni, ad atti terroristici di maggiore gravità senza alcuna preoccupazione di salvaguardia della vita umana (6). Sicchè sarebbe, comunque, impossibile nella specie negare che gli imputati abbiano agito almeno con il cosiddetto "dolo eventuale" negli attentati del 12 dicembre 1969. Con questo tipo di dolo il reato da loro voluto sarebbe stato quello di omicidio volontario plurimo, premeditato e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi delittuosi della associazione sovversiva: cioè un delitto per il quale la legge (artt.61 n.2 - 81 - 575 - 576 p.p. n.1 - 577 p.p. n.3 C. P.) prevede ugualmente la pena dell'ergastolo e che, pertanto, non è "meno grave" di quello di strage ai fini di cui all'art. 116 cpv. C.P.-

Non può essere concessa neanche l'attenuante di cui allo art.114 p.p. C.P. chiesta subordinatamente dalla difesa di Giovanni Ventura, giacchè la posizione di preminenza, tenuto da questi - unitamente al Freda ed al Giannettini - nello ambito dell'associazione sovversiva, esclude che la sua opera possa aver avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione dei reati. Tale attenuante è, inoltre, inapplicabile per il divieto posto dal secondo comma del citato articolo 114 C.P., ricorrendo nella specie l'aggravante di cui all'art.112 n.1 dello stesso codice contestata in rela-

(5) v. parte V^a cap.XIII pag. 566

(6) v. parte II^a cap.VII pagg. 193-194


Antonio Pizzuto

zione al delitto di strage.

L'estrema gravità dei fatti, i danni molteplici ed irreparabili cagionati, il vivissimo allarme sociale suscitato, la pericolosità particolare dimostrata da coloro che i fatti stessi hanno commesso sono tutti elementi che sconsigliano la concessione delle attenuanti generiche.

La condanna all'ergastolo di Franco Freda, Giovanni Ventura e Guido Giannettini comporta automaticamente nei confronti degli stessi, ai sensi degli artt.29, 32 e 36 C.P., l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, lo stato di interdizione legale con perdita della patria potestà e della capacità di testare, nonchè la pubblicazione della sentenza. Detta pubblicazione opportunamente avverrà, in applicazione anche dell'art.484 C.P.P., per estratto ed in duplice forma: mediante affissione nei comuni di Catanzaro, Milano, Padova, Castelfranco Veneto, Roma (luoghi rispettivamente della pronuncia della sentenza, della commissione dei reati e di ultima residenza dei condannati), nonchè per una sola volta sui quotidiani "Il Corriere della Sera" di Milano, "Il Gazzettino" di Venezia, "Il Tempo" di Roma e sul periodico "La Toga Calabrese" di Catanzaro a spese dei tre suddetti condannati.

Il Freda, il Ventura ed il Giannettini si trovano in stato di libertà perchè scarcerati per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva, avendo questa superato il periodo di tempo indicato nell'art.272 comma V n.1 C.P.P. (quattro anni in relazione al più grave delitto di strage loro contestato) senza che fosse intervenuta sentenza di condanna di primo grado. Con la pronuncia della presente sentenza la fase



del giudizio di primo grado si è conclusa ed i termini massimi di custodia preventiva vengono automaticamente prolungati di altri due anni, per la fase successiva del procedimento, fino alla data della decisione di secondo grado. Nasce così il potere di questa Corte, in virtù dell'ultima parte del citato articolo 272 C.P.P., di ordinare, entro i limiti complessivi di anni sei della carcerazione preventiva, la cattura dei tre imputati. Trattasi di un potere discrezionale il cui esercizio va correlato, anche quando il titolo del reato comporti - come nella specie - l'obbligatorietà della cattura, ai criteri generali dettati dall'art.254 C.P.P. in materia di cattura facoltativa (7): ossia alle qualità morali della persona ed alle circostanze del fatto. Sono state già considerate, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, l'estrema gravità dei fatti e la particolare pericolosità sociale dimostrata dal Freda, dal Ventura e dal Giannettini. Le stesse considerazioni, unitamente al concreto pericolo di fuga per quanto concerne il Giannettini, dato il fatto nuovo della di lui condanna all'ergastolo ed i conseguenti riflessi psicologici sulla sua condotta (il Freda ed il Ventura alla fuga si sono già dati), valgono anche per indurre questa Corte a disporre la cattura di tutti e tre ex art.272 u.p. C.P.P.-

Per Franco Freda e Giovanni Ventura si aggiunge, quindi, un nuovo titolo coercitivo; oltre al mandato di cattura con-

(7) v., in tal senso, Cass.sez.I^a 19.5.1975 Ciminella, sez. I^a 13.4.76 Bonaccorsi e 17.5.1976 Ferraro (in Cass. pen. Mass. ann. 1976 m. 1584; 1977 m. 246; e 1978 m.777)

→ [Handwritten signature]

tro gli stessi già emesso da questa Corte in base all'ot-
tavo comma del medesimo art.272 C.P.P.-

Pietro Valpreda e Mario Michele Merlino sono colpevoli,
come si è dimostrato (8), del delitto di associazione per
delinquere previsto dall'art.416 p.p. e comma III C.P., con
l'aggravante della recidiva reiterata per il primo e la con-
tinuazione (episodio del 7.10.1969 contestato al capo 9) per
il secondo.

Pena congrua stimasi, per ciascuno dei due, quella di an-
ni quattro e mesi sei di reclusione così calcolata: per Val-
preda pena base anni 4 + mesi 6 per art.99 C.P. = anni quat-
tro e mesi sei; per Merlino pena base anni 4 + mesi 6 per
art.81 cpv. C.P. = anni quattro e mesi sei (9).

Consegue per entrambi, ai sensi dell'art.29 p.p. C.P., la
interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Olivo Della Savia, penalmente responsabile di porto di
esplosivo continuato (10), va condannato all'equa pena di an-
ni due e mesi sei di reclusione e £.250.000 di multa con la
recidiva infraquinquennale (così modificandosi quella origi-
nariamente contestata, per errore, sulla base di una senten-
za di condanna emessa da Autorità straniera e non riconosciu-
ta dal nostro Stato): pena base anni 2 e £.200.000 + mesi 1
e £.10.000 per art.99 C.P. = anni due, mesi uno e £.210.000+

(8) v. parte V^a cap. XXXV

(9) Non si ritiene di infliggere un aumento di pena per la
recidiva infraquinquennale contestata al Merlino, in quanto
l'unico precedente penale di questi consiste in una condanna
a £.5.000 di ammenda per affissione di manifesti fuori dei luo-
ghi consentiti.

(10) v. parte V^a cap. XXXVI

Merlino

+ mesi cinque e £.40.000 per art.81 cpv. C.P. = anni due,
mesi sei e £.250.000.-

Emilio Bagnoli, Roberto Gargamelli ed Enrico Di Cola devono essere dichiarati colpevoli dell'ipotesi lieve di associazione per delinquere loro contestata, con la continuazione nei confronti del primo per l'episodio delittuoso specificato al capo 9 dell'epigrafe (11). Pena adeguata stimasi per il Bagnoli quella di anni due di reclusione (pena base anni 1 e mesi 6 + mesi 6 per art. 81 cpv.C.P. = anni due); per il Gargamelli ed il Di Cola quella di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno.

Per quanto riguarda i reati concernenti il porto e la detenzione di armi e di esplosivo, specificati ai capi da T-1 a T-6 dell'epigrafe, si è spiegato (12) come essi debbano essere unificati sotto il profilo della continuazione e come vada diversificata la posizione degli imputati meritevoli delle attenuanti generiche: Giancarlo Marchesin, Franco Comacchio, Ida Zanon e Ruggero Pan. Sicchè pene adeguate, per il delitto di porto abusivo di armi continuato, si ritengono le seguenti: anni tre e mesi sei di reclusione e £.500.000 di multa per Angelo Ventura (p.b. anni 2, mesi 8 e £.300.000 + mesi 10 e £.200.000 per art.81 cpv. C.P. = anni 3, mesi 6 e lire 500.000); anni uno e mesi otto di reclusione e £.200.000 di multa per il Marchesin (p.b. anni 2 e £.210.000 - 1/3 per art. 62 bis C.P. = anni 1 e mesi 4 e £.140.000 + mesi 4 e lire 60.000 per art.81 cpv. C.P. = anni 1, mesi 8 e £.200.000);

(11) v. parte V cap.XXXV

(12) v. parte V cap. XXXII

Walter...

anni uno e mesi dieci di reclusione e £.250.000 di multa ciascuno per il Comacchio e la Zanon (p.b. anni 2 e lire 210.000 - 1/3 per art.62 bis C.P. = anni 1, mesi 4 e lire 140.000 + mesi 6 e £.110.000 per art.81 cpv. C.P. = anni 1, mesi 10 e £.250.000); anni uno e mesi nove di reclusione e £.200.000 di multa per il Pan (p.b. anni 2 e £.210.000 - 1/3 per art.62 bis C.P. = anni 1 mesi 4 e £.140.000 + mesi 5 e £.60.000 per art.81 cpv. C.P. = anni 1, mesi 9 e lire 200.000).

Udo Werner Lemke, ritenuto colpevole di calunnia continuata e previa concessione delle attenuanti generiche considerate prevalenti sull'aggravante prevista dall'art.368 comma II C.P. (13), merita la pena di anni due di reclusione (p.b. anni 2 - 1/3 per art.62 bis C.P. = anni 1 e mesi 4 + mesi 8 per art.81 cpv. C.P. = anni 2).

Delle penali responsabilità assunte dagli ufficiali del S.I.D. si è trattato ampiamente (14). Adeguate conseguenze, sul piano della pena, stimansi le seguenti: anni quattro di reclusione (p.b. anni 3 + mesi 2 per art.61 n.2 C.P. + mesi 10 per art.81 cpv. C.P. = anni 4) per Gian Adelio Maletti responsabile di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici aggravato e continuato; anni due di reclusione (p.b. anni 1 e mesi 2 + mesi 10 per art.81 cpv. C.P. = anni 2), con le concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui agli artt.61 n.2 e 475 u.p.C.P.,

(13) v. parte V cap. XXXIV

(14) v. parte V cap. XXII, XXIII, XXIV e XXV

Udo Werner Lemke

per Antonio Labruna responsabile di concorso nello stesso reato; anni uno di reclusione per Gaetano Tanzilli responsabile di falsa testimonianza.

Consegue per legge l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque nei confronti del Maletti e per anni due nei confronti del Labruna in base agli artt.29, 31 e 37 C.P.-

Nell'irrogazione di tutte le pene sopra inflitte la Corte ha tenuto presenti i criteri dettati dall'art.133 C.P.-

Emilio Bagnoli, Enrico Di Cola, Giancarlo Marchesin, Franco Comacchio, Ida Zanon, Ruggero Pan, Antonio Labruna e Gaetano Tanzilli, tutti incensurati e raggiunti da condanne a pene detentive non superiori a due anni, appaiono meritevoli, presumendosi che si asterranno dal commettere ulteriori reati, dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito ad istanza di privati. Analogo ragionamento vale per Roberto Gargamelli; al quale, tuttavia, avendo egli riportato una precedente condanna a Lire 2.000 di ammenda (senza l'applicazione dell'art.175 C.P.), per la contravvenzione prevista dall'art.712, può accordarsi solo il primo dei due suddetti benefici. La sospensione condizionale della pena concessa al Di Cola comporta, di conseguenza, la revoca del mandato di cattura contro di lui pendente.

Per effetto dei due indulti concessi con i D.P.R. 22 maggio 1970 n.283 e 4.8.1978 n.413 sono condonate, ricorrendo nella specie tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, le seguenti pene: tre anni di reclusione nei confronti

Volente per...

CAPITOLO XLIX

LE RESPONSABILITA' CIVILI

Alle condanne penali consegue automaticamente, in forza dell'art.488 C.P.P., l'obbligo dei condannati al pagamento delle spese processuali cui hanno dato causa. Esso è solido le per coloro la cui responsabilità penale è stata affermata in ordine allo stesso reato o a reati connessi.

I condannati che sono stati sottoposti a custodia preventiva hanno, altresì, l'obbligo, in base allo stesso articolo di legge sopra citato, di pagare le spese del loro mantenimento in carcere durante la suddetta custodia.

Gli imputati Franco Freda, Giovanni Ventura e Guido Gianettini vanno condannati, inoltre, al risarcimento dei danni, provocati con i delitti da loro commessi, in favore delle parti civili che, nei confronti dei medesimi, ne hanno fatto domanda (1). Trattasi di una condanna generica, in quanto questa Corte, che non è in grado di decidere allo stato degli atti sull'entità del pregiudizio sofferto dai singoli danneggiati, ritiene, come da questi ultimi espressamente richiesto, di dover rimettere le parti per la liquidazione dei danni al giudice civile a norma dell'art.489 cpv.C.P.P.

I tre suddetti imputati vanno, anche, condannati in solido al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili che contro di loro si sono costituite.

(1) dette parti saranno nominativamente specificate quando si indicheranno le spese in loro favore liquidate.


rotto spandere

E' da rilevare, al riguardo, che contro il Freda ed il Ventura hanno concluso tutte le parti civili presenti nella fase conclusiva del dibattimento, ma contro il Giannettini solo alcune di esse e cioè: gli avvocati Gaetano Pecorella, Marcello Gentili e Giuseppe Seta (quali procuratori speciali di Ancona Dario, Parachini Roberto e Caldara Luigi), l'avvocato Vincenzo Azzariti Bova (quale procuratore speciale di Pizzamiglio Angelo, Patrizia ed Enrico), l'avvocato Alessandro Garlatti (quale procuratore speciale di Salfa Giulio).

Le spese da rifondere alle parti civili, determinate nel loro preciso ammontare sulla base di un controllo delle tabelle degli onorari di avvocato e delle note specifiche presentate dagli istanti destinatari del rimborso, sono le seguenti: £.4.000.000, di cui £.2.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Gaetano Pecorella; altrettanto per lo avv.Gentili;£.400.000 per onorario di difesa in favore dello avv.Giuseppe Seta che non ha presentato alcuna nota di spese sostenute; £.6.500.000, di cui £.3.500.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Vincenzo Azzariti Bova; £.1.000.000, di cui £.400.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Alessandro Garlatti (tutti nell'anzidetta qualità); lire 41.500.000, di cui £.15.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Odoardo Ascari (quale procuratore speciale di Agnelli Agostino, Arioli Giuseppe, Bellaviti Antonio, Bellaviti Felice, Canepari Egidio, Cantoni Giuseppe, Cella Dalla Negra Maria Luisa, China Silvana in Martelli, China Gabriella in Pesenti, Balossini Annunciata vedova China, Cipolla Domenico, Colombo Carlo, Corbellini Luigina vedova Dendena, De Gu

Vittorio...

bernatis Carla vedova Corsini, Ferrara Costantina vedova Arnoldi, Garavaglia Eugenia, Agosteo Angela Maria vedova Gerli, Gerli Carla Maria, Gerli Cleme, Gerli Vittoria, Grioni Francesco, Guida Locatelli vedova Sangalli, Lesmo Agostino, Magenes Primo, Martinetti Luigi, Massa Maria vedova Meloni, Meroni Dino, Migliavacca Battista, Messa Giacomo, Mocchi Raffaele, Mocchi Vittorio, Nava Carlo, Nava Franca, Nava Olga, Negri Giuseppe, Papetti Giocondo, Pirola Giuseppe, Radaelli Giovanni, Rossi Felice, Sala Bernardo, Scaglia Orsola Emilia in Metelli, Garzetti Maddalena vedova Scaglia, Scaglia Rita, Scotti Angelo, Mor Stabilini Giovanni Maria, Taveggia Francesco, Radaelli Rosa vedova Taveggia, Ubertone Angelo, Valè Artura, Valè Lucia, Valtorta Felice, Vaiani Francesco, Villa Serafino); £. 5.000.000, di cui £.2.500.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Luigi Francesco Gigliotti (quale procuratore speciale di Gaiani Virginia e Perego Policarpo);£.51.000.000, di cui lire 15.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Claudio Gargiulo (quale procuratore speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale dell'Agricoltura, nonchè di Barater Giuseppe, Bellemo Sergio, Boccola Gianfranco, Bodina Carlo, Buchetti Adino Bruno, Cattaneo Guglielmo, Codecasa Erminio, Del Prino Pietro, De Mauro Corrado, Fornara Attilio, Foti Pasquale, Labombarda Raffaele, Lancellotti Franco, Finchiroli Egidio, Pozzi Giuseppe, Roffi Arnaldo, Serra Francesco, Torella Osvaldo, Troni Pietro, Volo Pietro); £.1.000.000 per onorario di difesa in favore dell'avv. Luigi Li Gotti (quale procuratore speciale - unitamente allo avv. Rinaldo Taddei - di Gottini Olga vedova Silva) che



non ha presentato alcuna nota delle spese sostenute; lire 15.000.000, di cui L. 5.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Rinaldo Taddei (quale procuratore speciale di Agosteo Angela Maria vedova Gerli, Gerli Vittoria in Valsecchi, Gerli Clementina in Croci, Gerli Carla in Bonelli, Gaiani Giovanni, Villa Anna vedova Perego, Perego Alessandro, Giovesi Nives vedova Pasi, Silva Paolo, Cottini Olga vedova Silva); £.1.000.000, di cui £.400.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Alfredo Biondi (quale procuratore speciale di Papetti Pietro e China Silvana); lire 6.540.000, di cui £.3.600.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Prospero Morra (quale procuratore speciale di Cunsolo Nicola, Franzin Duilio, Martini Francesco, Conti Luciana, Mazzerioli Maura, Girardi Iseo, Tiberia Giovanni, Misiani Lucia, Busatta Bartolo, Lugnini Umberto, Talone Luisa, Gigli Giovanni, Berarducci Rocco, Dioletta Fernando, Morichelli Elena, Esposito Maria Antonietta); e £.1.000.000, di cui £.700.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Enrico Contieri (in rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro).

All'avv. Alessandro Garlatti, che ne ha fatta richiesta nell'interesse del suo rappresentato Salfa Giulio, può essere concessa una provvisoria di £.500.000 - da dichiarare provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 489 bis C.P.P. - dovendosi ritenere certamente già provata, entro i limiti di tale somma, l'entità del danno patito dal Salfa medesimo; il quale riportò lesioni personali (guarite poi in

~ Pietro ~

sessantacinque giorni) a causa dell'esplosione dell'ordigno collocato il 25 aprile 1969 nello Stand Fiat della Fiera Campionaria di Milano. (2).

In favore dell'avv. Luigi Francesco Gigliotti va disposta la distrazione, a norma dell'art. 93 C.P.C., delle spese e dell'onorario come sopra a lui liquidati, avendo egli espressamente dichiarato di aver anticipato le prime e non riscosso il secondo.

Resta da esaminare la richiesta di condanna, avanzata dallo avv. Vincenzo Azzariti Bova nella qualità sopra indicata, del Ministero della Difesa quale responsabile civile per i reati commessi dall'imputato Guido Giannettini.

Ritiene la Corte che la suddetta domanda deve essere rigettata per un duplice ordine di considerazioni.

Il primo e decisivo rilievo muove dal tipo di rapporto che legava il Giannettini al S.I.D. e che non era certamente di pubblico impiego. Risulta ampiamente dagli atti del Servizio acquisiti e dalle testimonianze dei suoi Ufficiali che il suddetto Giannettini fu sempre un collaboratore esterno del Servizio stesso. Si è già detto (3) come egli fu posto finanziariamente a carico del S.I.D. nel quadro di una campagna promossa dal Comando di Stato Maggiore della Difesa e diretta a compensare vari giornalisti per alcuni loro interventi in favore di una parte delle alte sfere militari.

(2) v. relazione peritale allegata al verbale di udienza del 23 ottobre 1978

(3) v. parte V cap. XVII

v. atto n. 10/1978

Seguì il suo passaggio dall'Ufficio "R" (Ricerche all'estero), ove era stato inizialmente assegnato, all'Ufficio "D" che si interessava del controspionaggio; ma nessun atto di nomina formale od implicito ne determinò la collocazione fra i pubblici dipendenti. Continuò a svolgere la sua attività professionale di giornalista e le sue prestazioni lavorative non vennero mai da lui effettuate esclusivamente o prevalentemente per lo Stato; al quale ebbe a destinare un certo tipo di "collaborazione informativa" dall'esterno, avvalendosi di una propria organizzazione, con libera scelta di orari e di luoghi di lavoro, al di fuori di ogni controllo di carattere gerarchico. Il compenso corrispostogli dal S.I.D., non sempre periodicamente, fu comunque collegato alla sua concreta produttività: tanto che in alcuni periodi venne sospeso.

Da tutti gli elementi sopra indicati appare evidente che il rapporto intercorso tra Guido Giannettini e l'Amministrazione della Difesa fu di lavoro autonomo. Mancarono i caratteri tipici della subordinazione e non si instaurò alcuna relazione di identità soggettiva fra prestatore di lavoro e Stato. Pertanto la Pubblica Amministrazione, la cui responsabilità per fatto illecito si configura solo direttamente - attraverso gli organi per mezzo dei quali agisce - in base ai principi dettati dall'art.28 della Costituzione e dall'art.22 dello Statuto degli impiegati statali (4), non può essere chiamata a rispondere dei fatti del Giannettini; il quale ebbe ad agire completamente al di fuori di ogni rapporto di immedesimazione organica

(4) D.P.R. 10.1.1957 n.3 e succ. modif.



con la stessa.

Un secondo ordine di considerazioni conduce all'esclusione della responsabilità civile del Ministero della Difesa anche nell'ipotesi prospettata dalla parte civile istante; ossia anche qualora Guido Giannettini fosse stato un pubblico dipendente. E' noto che la responsabilità diretta della Pubblica Amministrazione per gli illeciti commessi dai propri organi trova un limite preciso - come costantemente ha insegnato la Corte di Cassazione - quando il funzionario abbia agito per fini di parte ed estranei a quelli istituzionali dell'Ente rappresentato. In questi casi si verifica una frattura del pur esistente rapporto organico, perchè il dipendente agisce arbitrariamente come privato realizzando un'attività non riferibile all'Ente suddetto; il quale, di conseguenza, non può rispondere civilmente (5). Orbene la condotta del Giannettini, se egli fosse stato un pubblico dipendente, avrebbe dato vita proprio ad uno di tali casi. Infatti la sua attività delittuosa, di carattere sovversivo e terrorista, fu certamente non solo estranea, ma addirittura in netto contrasto con le finalità istituzionali del S.I.D.; al quale erano demandati, invece, dall'ordinamento giuridico compiti di tutela della sicurezza dello Stato. Nè può aver valore, per agganciare la responsabi-

(5) Fra le tante decisioni conformi, sul punto, è basilare quella n.2980 del 20.12.1967 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: "In tanto l'attività del dipendente può essere riferita all'ente pubblico e costituire fonte di responsabilità diretta, in quanto sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente stesso, cioè sia diretta al conseguimento dei suoi fini istituzionali" (Foro it. 1968, I, 1012)

Guido Giannettini

lità civile del Ministero citato in giudizio, l'obiezione -fatta dal difensore di parte civile - che i propositi eversivi del Giannettini maturarono nell'ambito di segreti accordi con autorevoli personaggi investiti di pubblici poteri nell'ambiente politico-militare. Invero l'enunciato principio della non riferibilità di siffatte delittuose imprese allo Stato, inteso quest'ultimo come entità astratta delineata dalla Costituzione della Repubblica e - come tale - interessato innanzi tutto a perseguire il fine della propria conservazione, vale per la condotta di ogni titolare di pubbliche funzioni a qualsiasi livello.

→ [Handwritten signature]

DISPOSITIVO

water proof

P. Q. M.

LA CORTE

Visti gli artt.483-488-489 c.p.p.

Dichiara VALPREDÀ Pietro, GARGAMELLI Roberto e DI COLA Enrico colpevoli del delitto di associazione per delinquere come loro contestato al capo 1) della rubrica; inoltre MERLINO Mario Michele e BAGNOLI Emilio colpevoli del delitto di associazione per delinquere continuata - così unificati i reati loro ascritti ai capi 1) e 9) dell'epigrafe - ed ancora DELLA SAVIA Olivo colpevole del delitto di porto di esplosivo continuato, così unificati i capi 10 e 11) della rubrica;

dichiara FREDÀ Franco, VENTURA GIOVANNI e GIANNETTINI Guido colpevoli del delitto di strage continuata, così unificati i delitti rispettivamente ascritti a FREDÀ e a VENTURA Giovanni ai capi A), C), C-1), C-2), C-3), D), D-1), D-2), D-3), D-5 sub 2), E), E-1), E-2), E-3), F), F-1), F-2), F-3), G), G-1), G-2), G-3), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il 40° giorno), G-6), H), I), I-1), I-2), I-3), M), P), T-1), T-2), T-3), T-4), T-5), T-6) ed a GIANNETTINI ai capi A), B), D), E-2), G), H), I), L), M), N), O limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il 40° giorno), P), Q), T), U);

dichiara VENTURA Angelo colpevole del delitto di porto abusivo di armi continuato, così unificati i capi T-1), T-2), T-3), T-4), T-5), T-6); MARCHESIN Giancarlo colpevole del delitto di porto abusivo di armi continuato, così unificati i delitti di cui ai capi T-3), T-4); COMACCHIO Franco e ZANON Ida colpevoli del delitto di porto abusivo di armi continua-

Antonio Pugliese

to, così unificati i delitti di cui ai capi T-3), T-4), T-5), T-6); PAN Ruggero colpevole del delitto di porto abusivo di armi, continuato, così unificati i delitti ascrittigli ai capi T-3), T-4), T-5); LEMKE Udo Werner colpevole del delitto di calunnia continuato, così unificati gli episodi delittuosi a lui ascritti al capo BB);

dichiara TANZILLI Gaetano colpevole del delitto di falsa testimonianza a lui ascritto al capo BB); MALETTI Gian Adelio e LABRUNA Antonio colpevoli del delitto di concorso in falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici aggravato e continuato, così unificati i delitti loro contestati ai capi DD), EE), FF), GG) - degradata questa ultima ipotesi delittuosa in quella prevista dagli artt. 61 nn.2 e 9 - 485 C.P.).

Condanna FREDA Franco, VENTURA Giovanni e GIANNETTINI Guido alla pena dell'ergastolo e, visti gli artt.29, 32 e 36 c.p. e 484 c.p.p., infligge ai medesimi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, li dichiara in stato di interdizione legale con perdita della patria potestà e della capacità di testare; ordina che estratto della presente sentenza sia pubblicato, mediante affissione, nei comuni di Catanzaro, Milano, Padova, Castelfranco Veneto e Roma, nonché per una sola volta sui quotidiani "Il Corriere della Sera" di Milano, "Il Gazzettino" di Venezia, "Il Tempo" di Roma e sul periodico "La Toga Calabrese" di Catanzaro, a spese dei tre suddetti condannati;

condanna VALPREDA Pietro - con la contestata recidiva reiterata - e MERLINO Mario Michele alla pena di anni quattro

Antonio...

e mesi sei di reclusione ciascuno ed infligge agli stessi la interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;


condanna, inoltre, DELLA SAVIA Olivo con la recidiva infraquinquennale - così modificata quella contestata - alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e L.250.000 di multa; BAGNOLI Emilio alla pena di anni due di reclusione; GARGAMELLI Roberto e DI COLA Enrico alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno; VENTURA Angelo alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e L.500.000 di multa; MARCHESIN Carlo - con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e L. 200.000 di multa; COMACCHIO Franco e ZANON Ida - con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e L.250.000 di multa ciascuno; PAN Ruggero - con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione e L.200.000 di multa; LEMKE Udo WERNER - con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni due di reclusione; MALETTI Gian Adelio alla pena di anni quattro di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque; LABRUNA Antonio - con la concessione delle attenuanti generiche - alla pena di anni due di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per anni due; e TANZILLI Gaetano alla pena di anni uno di reclusione;

condanna, ancora, tutti i suddetti imputati al pagamento delle spese processuali cui hanno dato causa e di quelle della rispettiva custodia preventiva;

condanna, inoltre, i suddetti FREDA, VENTURA Giovanni e

Vittorio...

GIANNETTINI in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nonchè alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili avvocati Gaetano Pecorella, Marcello Gentile, Giuseppe Seta (quali procuratori speciali di Ancona Dario, Parachini Roberto e Caldara Luigi); avvocato Vincenzo Azzariti Bova (quale procuratore speciale di Pizzamiglio Dino Angelo, Patrizia ed Enrico); avvocato Alessandro Garlatti (quale procuratore speciale di Salfa Giulio); condanna ancora i suddetti FREDA e VENTURA in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nonchè alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili avvocato Odoardo Ascari (in qualità di procuratore speciale di AGNELLI Agostino, ARIOLI Giuseppe, BELLAVITI Antonio, BELLAVITI Felice, CANEPARI Egidio, CANTONI Giuseppe, CELLA DALLA NEGRA Maria Luisa, CHINA Silvana in Martelli, CHINA Gabriella in Pesenti, BALOSSINI Annunciata vedova China, CIPOLLA Domenico, COLOMBO Carlo, CORBELLINI Luigina vedova Dendena, DE GUBERNATIS Carla vedova Corsini, FERRARI Costantina vedova Arnoldi, GARAVAGLIA Eugenia, AGOSTEO Angela M. vedova Gerli, GERLI Carla Maria, GERLI Cleme, GERLI Vittoria, GRIONI Francesco, GUIDA Locatelli vedova Sangalli, LESMO Agostino, MAGES Primo, MARTINETTI Luigi, MASSA Maria vedova Meloni, MERONI Dino, MIGLIAVACCA Battista, MESSA Giacomo, MOCCHI Raffaele, MOCCHI Vittorio, NAVA Carlo, NAVA Franca, NAVA Olga, NEGRI Giuseppe, PAPETTI Giocondo, PIROLA Giuseppe, RADAELLI Giovanni, ROSSI Felice, SALA Bernardo, SCAGLIA Orsola Emilia in Metelli, GARZETTI Maddalena vedova Scaglia, SCAGLIA Rita, SCOTTI Angelo, MOR STABILINI Giovanni Maria, TAVEGGIA France-



sco, RADAELLI Rosa vedova Taveggia, UBERTONE Angelo, VALE' Artura, VALE' Lucia, VALTORTA Felice, VAIANI Francesco, VILLA Serafino); avvocato Luigi Francesco Gigliotti (in qualità di procuratore speciale di GAIANI VIRGINIA e PEREGO Policarpo); avvocato Claudio Gargiulo (in qualità di procuratore speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale dell'Agricoltura, nonchè di BARATER Giuseppe, BELLEMO Sergio, BOCCOLA Gianfranco, BODINA Carlo, BUCHETTI Adino Bruno, CATTANEO Guglielmo, CODECASA Erminio, DEL PRINO Pietro, DE MAURO Corrado, FORNARA Attilio, FOTI Pasquale, LABOMBARDA Raffaele, LANCELOTTI Franco, PINCHIROLI Egidio, POZZI Giuseppe, ROFFI Arnaldo, SERRA Francesco, TORELLA Osvaldo, TRONI Pietro, VOLO Pietro); avvocato Luigi Li Gotti (in qualità di procuratore speciale, unitamente all'avvocato Rinaldo Taddei, di COTTINI Olga vedova Silva); avvocato Rinaldo Taddei (in qualità di procuratore speciale di AGOSTEO Angela Maria vedova Gerli, GERLI Vittoria in Valsecchi, GERLI Clementina in Croci, GERLI Carla in Bonelli, GAIANI Giovanni, VILLA Anna vedova Perego, PEREGO Alessandro, GIOVESI Nives vedova Pasi, SILVA Paolo, COTTINI Olga vedova Silva); avvocato Alfredo Biondi (in qualità di procuratore speciale di PAPETTI Pietro e CHINA Silvana); avvocato Prospero Morra (in qualità di procuratore speciale di CONSULO Nicola, FRANZIN Duilio, MARTINI Francesco, CONTI Luciana, MAZZERIOLI Maura, GIRARDI Iseo, TIBERIA Giovanni, MISIANI Lucia, BUSATTA Bartolo, LUGNINI Umberto, TALONE Luisa, GIGLI Giovanni, BERARDUCCI Rocco, DIOLETTA Fernando, MO-

Vittorio

RICHELLI Elena, ESPOSITO Maria Antonietta); avvocato Enrico Contieri (in rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro).

Liquida le spese, in favore dei suddetti procuratori speciali, nel modo seguente:

L.4.000.000, di cui L.2.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Gaetano Pecorella; L.4.000.000, di cui L. 2.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Marcello Gentile; L.400.000, per onorario di difesa, in favore dello avv. Giuseppe Seta; L.6.500.000, di cui L.3.500.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Vincenzo Azzariti Bova; L.1.000.000, di cui L.400.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Alessandro Garlatti; L.41.500.000, di cui L. 15.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Odoardo Ascari; L.5.000.000, di cui L.2.500.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Luigi Francesco Gigliotti; L.51.000.000, di cui L.15.000.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv. Claudio Gargiulo; L.1.000.000 per onorario di difesa in favore dell'avv.Luigi Li Gotti; L.15.000.000, di cui L.5.000.000 per onorario di difesa, in favore dello avv.Rinaldo Taddei; L.1.000.000, di cui L.400.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Alfredo Biondi; L.6.540.000, di cui L.3.600.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Prospero Morra e L.1.000.000, di cui L.700.000 per onorario di difesa, in favore dell'avv.Enrico Contieri.

Dispone la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore dell'avv.Luigi Francesco Gigliotti dell'onorario e delle spese, come sopra a lui liquidati. Assegna all'avv.Alessandro

Vittorio

Scarlatti, nell'anzidetta qualità, la somma di L.500.000 a titolo di provvisoriale e dichiara questo capo della sentenza provvisoriamente esecutivo, ai sensi dello art.489 bis p.p. C.P.P.

Esclude la responsabilità civile del Ministero della Difesa per i reati commessi da Giannettini Guido.

Visti gli artt.163 e 175 C.P. e 487 C.P.P. ordina che la esecuzione delle pene come sopra inflitte a BAGNOLI Emilio, GARGAMELLI Roberto, DI COLA Enrico, MARCHESIN Giancarlo, COMACCHIO Franco, ZANON Ida, PAN Ruggero, LABRUNA Antonio e TANZILLI Gaetano rimanga sospesa per anni cinque sotto le comminatorie di legge e che della condanna irrogata a BAGNOLI, DI COLA, MARCHESIN, COMACCHIO, ZANON, PAN, LABRUNA e TANZILLI non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati;

Visto l'art.480 C.P.P. dichiara la falsità della dichiarazione sostitutiva di certificati datata Roma 13.1.1973, con le due firme "Zanella Mario", autenticata dal Comandante del Distaccamento del rep. "D" del Servizio Informazioni Difesa e ne ordina la totale cancellazione.

Visti i D.P.R. 22.5.970 n.283 e 4.8.978 n.413 dichiara condonati, delle pene principali come sopra inflitte, anni tre di reclusione nei confronti di VALPREDA, anni tre di reclusione nei confronti di MERLINO, anni due di reclusione e l'intera multa nei confronti di DELLA SAVIA, anni due di reclusione nei confronti di LEMKE ed anni due di reclusione nei confronti di MALETTI. Dichiara inoltre interamente condonate le pene

Antonio...

accessorie inflitte a VALPREDÀ, MERLINO, MALETTI e LABRUNA.

Visti gli artt.150-151-157 C.P. e 479 C.P.P. dichiara non doversi procedere:

contro TORRI Olimpia, in ordine al reato a lei ascritto, perchè estinto per morte del reo;

contro FREDA Franco, in ordine ai reati a lui ascritti ai capi C-4), D-4), D-5 sub 1), G-4), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite nel termine di 40 giorni), I-4), I-5), R), perchè estinti per amnistia, nonchè in ordine ai reati ascrittigli ai capi T-7), T-8), perchè estinti per prescrizione;

contro VENTURA Giovanni, in ordine ai reati a lui ascritti ai capi C-4), D-4), D-5 sub 1), G-4), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite nel 40° giorno), I-4), I-5), L), O), perchè estinti per amnistia, nonchè in ordine ai reati ascrittigli ai capi T-7), T-8), S- previa concessione per quest'ultimo reato dell'attenuante di cui all'art.5 L.2.10.1967 n.895), perchè estinti per prescrizione;

contro GIANNETTINI Guido, in ordine ai reati a lui ascritti ai capi C), E-1), F), O- limitatamente alle lesioni personali guarite nel 40° giorno), R), S), perchè estinti per amnistia;

contro BORGHESE Emilio, in ordine al reato ascrittogli al capo 1- previa concessione della diminuzione del vizio parziale di mente: prevista dall'art.89 C.P. - perchè estinto per prescrizione;

contro DI COLA Enrico, in ordine al reato previsto dallo art.260 p.p. n.3 C.P. - così modificata l'originaria imputa-

v. Pietro. P. ...

zione a lui ascritta al capo 8 dell'epigrafe - e con la diminuzione di cui all'art.311 C.P. - perchè estinto per prescrizione;

contro VENTURA ANGELO, in ordine ai reati ascrittigli ai capi B), T-7), T-8), S- previa concessione per quest'ultimo reato dell'attenuante di cui all'art.5 L.2.10.1967 n.895), perchè estinti per prescrizione;

contro VENTURA Luigi, in ordine al reato a lui ascritto, previa concessione dell'attenuante di cui all'art.5 L.2.10.1967 n.895, perchè estinto per prescrizione;

contro POZZAN Marco, in ordine ai reati a lui ascritti ai capi C-4), D-4), D-5 sub 1), G-4) G-5) limitatamente alle lesioni personali guarite nel termine di 40 giorni), I-4), I-5), perchè estinti per amnistia, nonchè in ordine al reato previsto dall'art.270 comma 3 C.P. - così degradata l'originaria imputazione ascrittagli al capo A - perchè estinto per prescrizione;

contro MASSARI Antonio, in ordine al reato ascrittogli al capo G-5 limitatamente alle lesioni guarite nel 40° giorno), perchè estinto per amnistia; ed in ordine al reato al medesimo ascritto al capo B), perchè estinto per prescrizione;

contro MARCHESIN Giancarlo, COMACCHIO Franco, ZANON Ida. e PAN Ruggero, in ordine ai reati loro ascritti ai capi T-7), T-8), perchè estinti per prescrizione;

contro TORRI Rachele, LOVATI Ele, VALPREDA Maddalena, DELLE CHIAIE Stefano, FACHINI Massimiliano e LOREDAN Pietro, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe, perchè estinti per prescrizione;

v. ventura

contro MUTTI Claudio e SERPIERI Stefano, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe, perchè estinti per amnistia.

Visto l'art.479 C.P.P.

Assolve VALPREDA Pietro e MERLINO Mario Michele dai reati loro ascritti ai capi 2-A), 6), 7); POZZAN Marco dai reati a lui ascritti ai capi C), C-1), C-2), C-3), D, D-1), D-2), D-3), D-5 sub-2), E), E-1, E-2), E-3), F), F-1), F-2), F-3), G), G-1), G-2), G-3), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il 40° giorno), G-6), H), I), I-1), I-2), I-3) e MASSARI Antonio dai reati ascrittigli ai capi G), G-1), G-2), G-3), G-4), G-5 limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il 40° giorno), G-6), per insufficienza di prove;

assolve GIANNETTINI Guido, MALETTI Gian Adelio e LABRUNA Antonio dal delitto loro ascritto al capo CC), trattandosi di persone non punibili perchè il fatto non costituisce reato;

assolve VALPREDA Pietro e MERLINO Mario Michele dai reati loro ascritti ai capi 2-B), 3), 4), 5); BORGHESE Emilio e GAR GAMELLI Roberto dai reati loro ascritti ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 7); ORSI Claudio, BIONDO Giovanni, BRANCATO Giuseppe dai reati loro rispettivamente ascritti; e PAN Ruggero dal reato ascrittogli al capo T-6), per non aver commesso il fatto.

Revoca i mandati di cattura emessi nel presente procedimento a carico di DI COLA Enrico, DELLE CHIAIE Stefano e BIONDO Giovanni ed ordina la immediata scarcerazione di POZZAN Marco, se non detenuto per altra causa.

Valpreda

Visto l'art.272 u.p.C.P.P. ordina la cattura di FREDA Franco, VENTURA Giovanni e GIANNETTINI Guido.

Visto l'art.240 C.P. ordina la confisca delle cose in sequestro.

Così deciso in Catanzaro il 23 Febbraio 1979

IL GIUDICE ESTENSORE
(Dr. Vittorio Antonini)

Vittorio Antonini

IL PRESIDENTE
(Dr. Pietro Scuteri)

Pietro Scuteri

Depositata in Cancelleria

il giorno 8 agosto 1979



IL CANCELLIERE
III PRIMO DIRIGENTE
(Dott. Pasquale Lucchese)

Pasquale Lucchese

I N D I C E

| | |
|--------------------|--------|
| IMPUTATI | pag. 1 |
| CAPI D'IMPUTAZIONE | " 5 |

PARTE PRIMA

SVOLGIMENTO DEL PRIMO PROCESSO PER LA STRAGE
DI PIAZZA FONTANA ED ALTRO A CARICO DI PIETRO
VALPREDÀ + 11

CAPITOLO I

| | |
|---|------|
| L'ESPLOSIONE DEGLI ORDIGNI COLLOCATI A ROMA E MILANO IL 12 DICEMBRE 1969 | " 43 |
|---|------|

CAPITOLO II

| | |
|-------------------|------|
| LE PRIME INDAGINI | " 47 |
|-------------------|------|

CAPITOLO III

| | |
|---|------|
| I CIRCOLI ROMANI "BAKUNIN" E "22 MARZO" | " 51 |
|---|------|

CAPITOLO IV

| | |
|--------------------------------------|------|
| I "FERMI" NELL'AMBITO DEL "22 MARZO" | " 55 |
|--------------------------------------|------|

CAPITOLO V

| | |
|--------------------------------|------|
| IL RICONOSCIMENTO DEL TASSISTA | " 63 |
|--------------------------------|------|

CAPITOLO VI

| | |
|---------------------------------------|------|
| LE DICHIARAZIONI DI UMBERTO MACORATTI | " 68 |
|---------------------------------------|------|

CAPITOLO VII

| | |
|--|------|
| LE FORMALI IMPUTAZIONI DI STRAGE ED ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE. REATI MINORI CONNESSI. GLI INTER- ROGATORI DEGLI IMPUTATI | " 73 |
|--|------|

CAPITOLO VIII

I TESTIMONI INCRIMINATI

pag. 84

CAPITOLO IX

LE ALTRE IMPUTAZIONI

" 92

CAPITOLO X

LE PARTI CIVILI

" 94

CAPITOLO XI

LE TESTIMONIANZE ROLANDI-PAOLUCCI

" 96

CAPITOLO XII

I TESTI DEL CINEMA-TEATRO "AMBRA IOVINELLI"

" 100

CAPITOLO XIII

LE PERIZIE MEDICHE

" 103

CAPITOLO XIV

LE PERIZIE BALISTICHE, CHIMICHE, MERCEOLOGICHE
E MECCANICHE

" 106

CAPITOLO XV

LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA E LA SENTENZA
DELLA CORTE DI ASSISE DI ROMA

" 115

CAPITOLO XVI

LA RIMESSIONE DISPOSTA DALLA CORTE DI CASSAZIONE
E GLI ATTI PRELIMINARI AL PRIMO DIBATTIMENTO DI-
NANZI ALLA CORTE DI ASSISE DI CATANZARO

" 121

CAPITOLO XVII

IL PRIMO DIBATTIMENTO DI CATANZARO

" 123

PARTE SECONDA

SVOLGIMENTO DEL SECONDO PROCESSO PER LA STRAGE
DI PIAZZA FONTANA ED ALTRO A CARICO DI FRANCO
FREDA + 12

CAPITOLO I

INDAGINI NEL VENETO E PRIME RIVELAZIONI DI GUIDO
LORENZON

pag. 128

CAPITOLO II

L'INCRIMINAZIONE DI FRANCO FREDA E DEI FRATELLI
VENTURA A TREVISO. IL TRASFERIMENTO DEL PROCESSO
A PADOVA

" 138

CAPITOLO III

IL DEPOSITO DI ARMI E MUNIZIONI SCOPERTO A CASTEL-
FRANCO VENETO. RESTITUZIONE DEL PROCEDIMENTO A TRE-
VISO. LE LETTERE AGLI UFFICIALI.

" 148

CAPITOLO IV

I "RAPPORTI INFORMATIVI" SEQUESTRATI AI VENTURA

" 157

CAPITOLO V

IL MEMORIALE DI RUGGERO PAN E LE RIVELAZIONI DI MAR-
CO POZZAN - IL MANDATO DI CATTURA PER PINO RAUTI

" 163

CAPITOLO VI

L'ACQUISTO DEI "TIMERS" NELLE TESTIMONIANZE FABRIS-
GIANNONE-GAVOTTI. RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO A MI-
LANO PER COMPETENZA TERRITORIALE. LA SCARCERAZIONE
DI PINO RAUTI.

" 177

CAPITOLO VII

GLI SVILUPPI DELLA LINEA DIFENSIVA DI GIOVANNI VEN-
TURA. IL MANDATO DI CATTURA DI GUIDO GIANNETTINI

" 185

CAPITOLO VIII

LE GIUSTIFICAZIONI DI FRANCO FREDA pag. 204

CAPITOLO IX

LE BORSE VENDUTE A PADOVA " 208

CAPITOLO X

IN PARTICOLARE SUGLI ATTENTATI AI TRENI; CLAUDIO ORSI, ANTONIO MASSARI E GIOVANNI BIONDO " 215

CAPITOLO XI

LE PERIZIE IN GENERE E CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI "TIMERS". LE SPECIFICHE INDAGINI DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI MILANO SUI PASSAGGI COMMERCIALI DEI TIMERS IN DEVIAZIONE " 221

CAPITOLO XII

LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA PRINCIPALE. LO "STRALCIO". LE PARTI CIVILI. " 229

PARTE TERZA
=====

SVOLGIMENTO DEL TERZO PROCESSO PER LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA ED ALTRO A CARICO DI GUIDO GIANNETTINI + 7

CAPITOLO I

I "MESSAGGI" DI FREDA E VENTURA.
L'INCRIMINAZIONE EX ART.270 C. III C.P. DI CLAUDIO MUTTI ED ALDO GAIBA " 235

CAPITOLO II

GUIDO GIANNETTINI ED IL S.I.D.- L'INTERVISTA RILASCIATA AL SETTIMANALE "IL MONDO" DAL MINISTRO DELLA DIFESA " 239

CAPITOLO III

L'ESECUZIONE DEL MANDATO DI CATTURA CONTRO GUIDO GIANNETTINI. I "CHIARIMENTI" DEGLI UFFICIALI DEL S.I.D. - L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO RAUTTI

pag. 249

CAPITOLO IV

IL SECONDO DIBATTIMENTO DI CATANZARO SULLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA

" 263

CAPITOLO V

LA RISOLUZIONE DEGLI ULTIMI CONFLITTI DI COMPETENZA: ALLA SEDE GIUDIZIARIA DI CATANZARO TUTTE LE IMPUTAZIONI DI STRAGE E REATI CONNESSI.

" 269

CAPITOLO VI

LA PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA A CATANZARO. LA POSIZIONE DI PINO RAUTTI. NUOVI INTERROGATORI DI GUIDO GIANNETTINI

" 272

CAPITOLO VII

L'INCRIMINAZIONE DEL CONFIDENTE STEFANO SERPIERI E DEL MARESCIALLO DEI CC. GAETANO TANZILLI PER IL DELITTO DI FALSA TESTIMONIANZA.

" 277

CAPITOLO VIII

LA MEMORIA DI ANGELO VENTURA SUL SUO CONTATTO COL S.I.D.

" 285

CAPITOLO IX

LA MEMORIA DI GIOVANNI VENTURA SULLA PROPOSTA DI EVASIONE FATTAGLI DAL S.I.D.-INDAGINI RELATIVE. LA INCRIMINAZIONE DEL GENERALE GIAN ADELIO MALETTI E DEL CAPITANO ANTONIO LABRUNA PER FAVOREGGIAMENTO DEL GIANNETTINI. LA PERIZIA CHIMICA SULLA BOMBOLETTA

" 291

CAPITOLO X

IL MEMORIALE DEL LATITANTE MARCO POZZAN SULLE
MODALITA' DEL SUO ESPATRIO. ATTI ISTRUTTORI CON
SEGUENZIALI. MANDATO DI CATTURA, CON ULTERIORI
IMPUTAZIONI, PER IL GEN. GIAN ADELIO MALETTI ED
IL CAP. ANTONIO LABRUNA

pag. 305

CAPITOLO XI

LE ULTIME ECCEZIONI DI SEGRETO POLITICO-MILITARE
DURANTE LA FASE ISTRUTTORIA

" 320

CAPITOLO XII

GLI ALTRI IMPUTATI E GLI INDIZIATI.
LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA DI CATANZARO.

" 323

PARTE QUARTA
=====

SVOLGIMENTO DELLA FASE DIBATTIMENTALE UNITARIA DI
TUTTI I PROCESSI, RIUNITI DALLA CORTE DI CASSAZIONE,
RELATIVI ALLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA ED AI REATI
CONNESSI.

CAPITOLO I

LO "STATUS LIBERTATIS" DEGLI IMPUTATI.
LE QUESTIONI PRELIMINARI.

" 327

CAPITOLO II

GLI INTERROGATORI DEGLI IMPUTATI

" 332

CAPITOLO III

LA PARZIALE RIMOZIONE DEL SEGRETO POLITICO MILI-
TARE

" 342

CAPITOLO IV

I TESTIMONI DEGLI AMBIENTI POLITICI E MILITARI
SULLA "QUESTIONE GIANNETTINI"

" 346

CAPITOLO V

LA FALSA TESTIMONIANZA DEL GENERALE SAVERIO MALIZIA

pag. 366

CAPITOLO VI

LE ALTRE RISULTANZE TESTIMONIALI E DOCUMENTALI. IN PARTICOLARE LE NUOVE PERIZIE.

" 381

CAPITOLO VII

LE CONCLUSIONI DELLE PARTI

" 387

PARTE QUINTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPITOLO I

UN UNICO DISEGNO TERRORISTICO IN VENTIDUE ATTENTATI NEL 1969

" 403

CAPITOLO II

I VERI RAPPORTI FRA GIOVANNI VENTURA E FRANCO FREDA. LE PREMESSE IDEOLOGICHE DELLA LORO ATTIVITA' EVERSIVA

" 412

CAPITOLO III

LA RILEVANZA E L'ATTENDIBILITA' DEL TESTIMONE GUIDO LORENZON

" 425

CAPITOLO IV

GIOVANNI VENTURA NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA

" 432

CAPITOLO V

FRANCO FREDA E MARCO POZZAN NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA. LA RIUNIONE DI PADOVA DEL 18 APRILE 1969. LA ISTIGAZIONE DEL FREDA NEI CONFRONTI DI RUGGERO PAN

" 441

CAPITOLO VI

LE ARMI E L'ESPLOSIVO OCCULTATI NEL VENETO. LA
ISTIGAZIONE DI GIOVANNI VENTURA NEI CONFRONTI
DI FRANCO COMACCHIO. LE LETTERE AGLI UFFICIALI
DELLE FORZE ARMATE

pag. 460

CAPITOLO VII

IL RUOLO DI INFORMATORE INDIRETTO DEL S.I.D.
RIVENDICATO DA GIOVANNI VENTURA

" 472

CAPITOLO VIII

I SINGOLI ATTENTATI DEL 1969 PRIMA DELLA STRA-
GE DI MILANO

a) L'Attentato del 15 aprile nel Rettorato del-
la Università di Padova

" 479

b) Gli attentati del 25 aprile nello Stand "Fiat"
della Fiera Campionaria e nell'Ufficio Cambi della
Banca Nazionale delle Comunicazioni presso la Sta-
zione ferroviaria Centrale di Milano

" 481

c) Gli attentati del 12 maggio nei Palazzi di
Giustizia di Torino e Roma

" 482

d) L'attentato del 24 luglio nel Palazzo di Giu-
stizia di Milano

" 483

e) Gli attentati della notte 8-9 agosto sui tre-
ni

" 486

f) Considerazioni conclusive

" 501

CAPITOLO IX

I "TIMERS" IMPIEGATI PER GRADUARE I TEMPI DELLE
ESPLOSIONI NEGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969

" 503

CAPITOLO X

LA DESTINAZIONE DEI TIMERS ACQUISTATI DA FRANCO
FREDA

" 532

| | |
|---|----------|
| <u>CAPITOLO XI</u> | |
| LE BORSE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI ORDIGNI NEGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969 | pag. 544 |
| <u>CAPITOLO XII</u> | |
| L'ACQUISTO DELLE BORSE "MOSBACH-GRUBER" A PADOVA | " 555 |
| <u>CAPITOLO XIII</u> | |
| LE CONFIDENZE DI GIOVANNI ED ANGELO VENTURA SUGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969 | " 564 |
| <u>CAPITOLO XIV</u> | |
| L'ALIBI DI GIOVANNI VENTURA PER IL 12 DICEMBRE 1969 | " 579 |
| <u>CAPITOLO XV</u> | |
| CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA COLPEVOLEZZA DI FRANCO FREDA E GIOVANNI VENTURA IN ORDINE ALLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA | " 592 |
| <u>CAPITOLO XVI</u> | |
| LE ULTERIORI RICHIESTE DELLA DIFESA DI FRANCO FREDA | " 601 |
| <u>CAPITOLO XVII</u> | |
| L'ASSUNZIONE DI GUIDO GIANNETTINI AL S.I.D. ED I COMPITI A LUI ASSEGNATI | " 611 |
| <u>CAPITOLO XVIII</u> | |
| I RAPPORTI INFORMATIVI DI GUIDO GIANNETTINI | " 624 |
| <u>CAPITOLO XIX</u> | |
| I RAPPORTI N.0281 DEL 4 MAGGIO 1969 E 0282 DEL 16 MAGGIO 1969 | " 636 |
| <u>CAPITOLO XX</u> | |
| GUIDO GIANNETTINI NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA E NEGLI ATTENTATI DEL 1969 | " 648 |

CAPITOLO XXI

I RAPPORTI GIANNETTINI-FREDA-VENTURA SUCCESSIVAMENTE AGLI ATTENTATI: - I "MESSAGGI MUTTI" - IL TENTATIVO DI PROCURATA EVASIONE IN FAVORE DI GIOVANNI VENTURA

pag. 662

CAPITOLO XXII

L'ATTIVITA' DI FAVOREGGIAMENTO COMPIUTA DAL GEN. GIAN ADELIO MALETTI E DAL CAP. ANTONIO LABRUNA NEI CONFRONTI DI GUIDO GIANNETTINI

" 679

CAPITOLO XXIII

LE GIUSTIFICAZIONI DEL GEN. MALETTI E DEL CAP. LABRUNA IN ORDINE AL CONTESTATO FAVOREGGIAMENTO DI GUIDO GIANNETTINI

" 700

CAPITOLO XXIV

IL FAVOREGGIAMENTO DI MARCO POZZAN

" 720

CAPITOLO XXV

PROFILI GIURIDICI DEGLI ILLECITI PENALI ASCRITTI AL GEN. MALETTI ED AL CAP. LABRUNA. OBIEZIONI DEI DIFENSORI

" 735

CAPITOLO XXVI

IL CONTATTO LABRUNA-FACHINI. LO STRANO "AGGANCIO" DI ANGELO VENTURA DA PARTE DEL S.I.D. CONCLUSIONI SUL RUOLO DI GUIDO GIANNETTINI NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA E NEGLI ATTENTATI DEL 1969

" 746

CAPITOLO XXVII

IL DELITTO DI FALSA TESTIMONIANZA ASCRITTO AL MARESCIALLO DEI CC. GAETANO TANZILLI ED AL CONFIDENTE STEFANO SERPIERI

" 764

CAPITOLO XXVIII

LA POSIZIONE DI GIUSEPPE BRANCATO CIRCA L'ATTENTATO COMPIUTO IL 15.4.1969 NELL'UNIVERSITA' DI PADOVA

" 774

CAPITOLO XXIX

CLAUDIO ORSI IMPUTATO DEL DELITTO PREVISTO
DALL'ART. 270 COMMA III C.P.P.

pag. 779

CAPITOLO XXX

GIOVANNI BIONDO E GLI ATTENTATI AI TRENI

" 785

CAPITOLO XXXI

LA POSIZIONE DI ANTONIO MASSARI

" 806

CAPITOLO XXXII

LE RESPONSABILITA' EMERSE IN ORDINE AL PORTO
ED ALLA DETENZIONE ABUSIVI DI ARMI, MUNIZIONI
ED ESPLOSIVO NEL VENETO

" 818

CAPITOLO XXXIII

IL DELITTO DI CALUNNIA ASCRITTO A GIOVANNI
VENTURA

" 825

CAPITOLO XXXIV

IL DELITTO DI CALUNNIA ASCRITTO AD UDO WERNER LEMKE

" 830

CAPITOLO XXXV

L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE NELL'AMBITO DEL "22
MARZO". L'ESPLOSIONE NELLA SEDE DEL M.S.I. A COLLE
OPPIO

" 841

CAPITOLO XXXVI

IL DEPOSITO DI ESPLOSIVO AL KM. 8 DELLA VIA TIBUR-
TINA - OLIVO DELLA SAVIA

" 862

CAPITOLO XXXVII

GLI ATTENTATI DI MILANO DEL 12 DICEMBRE 1969 E PIE-
TRO VALPREDÀ. LA TESI DELLE "IMPUTAZIONI ALTERNATI-
VE" ED I PROBLEMI PRELIMINARI SULL'ATTENDIBILITA'
DELLA RICOGNIZIONE PERSONALE EFFETTUATA DA CORNELIO
ROLANDI

" 869

CAPITOLO XXXVIII

IL VALORE DELLA RICOGNIZIONE DEL TASSISTA pag. 886

CAPITOLO XXXIX

IL VIAGGIO DI PIETRO VALPREDA A MILANO " 913

CAPITOLO XL

L'ALIBI DI PIETRO VALPREDA " 917

a) L'ipotesi accusatoria dell'alibi tardivo
artificiosamente concordato " 918

b) I testimoni dell'Ambra-Iovinelli " 926

c) L'alibi per il 12 dicembre " 942

CAPITOLO XLI

LA FIGURA E LA FUNZIONE DI MARIO MICHELE MERLINO
IN ORDINE AGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969 " 948

CAPITOLO XLII

GLI ATTENTATI DI ROMA E LA COSIDDETTA CONFESSIONE
STRAGIUDIZIALE DI EMILIO BORGHESE " 969

CAPITOLO XLIII

LA CONFERENZA "TRUCCATA" " 979

CAPITOLO XLIV

LA BOMBA ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO E L'ALI-
BI DI ROBERTO GARGAMELLI " 989

CAPITOLO XLV

LO SPIONAGGIO CONTESTATO AD ENRICO DI COLA " 1000

CAPITOLO XLVI

LE DENUNCIE INFONDATE. I MITOMANI. INDAGINI
COLLATERALI " 1004

CAPITOLO XLVII

I REATI ESTINTI

pag. 1013

CAPITOLO XLVIII

LE RESPONSABILITA' PENALI. CONDANNE E PROVVEDI-
MENTI CONSEQUENZIALI

" 1022

CAPITOLO XLIX

LE RESPONSABILITA' CIVILI

" 1035

DISPOSITIVO

" 1044

Strage di Piazza Fontana
(Milano, 12 dicembre 1969)

I Processi
Sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro
(20 marzo 1981)

CORTE DI ASSISE DI APPELLO
DI CATANZARO

SENTENZA


EMESSA IN DATA 20 MARZO 1981

NEL PROCEDIMENTO PENALE

A CARICO DI:

VALPREDÀ PIETRO + 25

*Procedura
Spunale di Catanzaro
v. n. 1981
[Signature]*



DISPOSITIVO

- P. Q. M. -

LA CORTE

Visti gli artt. 523-209-213 C.P.P.

In riforma della Sentenza 23/2/1979 della Corte di Assise di Catanzaro, appellata dal P.G. nonché da VALPREDÀ Pietro, MERLINO Mario Michele, BORGHESE Emilio, BAGNOLI Emilio, GARGAMELLI Roberto, DI COLA Enrico, DELLA SAVIA Olivo, TORRI Rachele, LOVATI Ele, VALPREDÀ Maddalena, FREDÀ Franco, VENTURA Giovanni, VENTURA Angelo, MARCHESIN Giancarlo, POZZAN Marco, COMACCHIO Franco, ZANON Ida, PAN Ruggero, MASSARI Antonio, GIANNETTINI Guido, FACHINI Massimiliano, LOEDAN Pietro, MUTTI Claudio, TANZILLI Gaetano, MALETTI Gianadelio e LABRUNA Antonio

dichiara FREDÀ Franco e VENTURA Giovanni colpevoli del reato di associazione sovversiva continuata in tale senso unificate le imputazioni di cui ai capi "A" - "C" - "C/1" - "C/2" - "C/3" - "D" - "D/1" - "D/2" - "D/3" - "D/3" sub. 2) - "E" - "E/1" - "E/2" - "E/3" - "F" - "F/1" - "F/2" - "F/3" - "G" - "G/1" - "G/2" - "G/3" - "G/5" (limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il 40° giorno) - "G/6" - "M" - "P" - "T/1" - "T/2" - "T/3" - "T/4" - "T/5" - "T/6" e li condanna alla pena di anni quindici (15) di reclusione, ciascuno; infligge agli stessi la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici disponendo che vengano sottoposti alla libertà vigilata per la durata di anni tre;

assolve gli stessi dalle imputazioni di cui ai capi "H" - "I" - "I/1" - "I/2" - "I/3" per insufficienza di prove;

concede a VENTURA Angelo le attenuanti generiche e dichiara non doversi procedere a carico dello stesso in ordine ai reati di cui ai capi "T/1" - "T/3" - "T/5" perchè estinti per prescrizione; lo dichiara colpevole del delitto di porto abusivo di armi continuato, così unificati i restanti reati rubricati ai capi "T/2" - "T/4" - "T/6" e determina la pena a suo carico in anni uno e mesi dieci di reclusione e L.250.000 di multa; ordina che la esecuzione di tale pena rimanga sospesa sotto le comminatorie di legge;

dichiara estinti per prescrizione i reati di cui alle lettere "T/3" e "T/5", così come ascritti a MARCHESIN Giancarlo, COMACCHIO Franco, ZANON Ida e PAN Ruggero, determinando la pena: nei confronti del MARCHESIN, per il reato di cui al capo "T/4", in anni uno e mesi quattro di reclusione e L.140.000 di multa; nei confronti del COMACCHIO e della ZANON, per i reati di cui ai capi "T/4" e "T/6", unificati ai sensi dell'art.81 C.P., in anni uno e mesi otto di reclusione e L.200.000 di multa ciascuno; e nei confronti del PAN, in ordine al reato di cui al capo "T/4", in anni uno e mesi sei di reclusione e L.150.000 di multa; fermi restando per tutti i benefici già concessi;

assolve MASSARI Antonio da tutte le imputazioni a lui ascritte per non avere commesso il fatto, e TANZILLI Gaetano dalla imputazione a lui ascritta per insufficienza di prove;

assolve GIANNETTINI Guido dalla imputazione di cui al capo "CC" perchè il fatto non sussiste e dalla imputazione di

h

strage continuata, come ritenuta nella impugnata sentenza per insufficienza di prove;

assolve MALETTI Gianadelio e LABRUNA Antonio dalle imputazioni di cui ai capi "GG" e "DD" perchè il fatto non sussiste; concede allo stesso MALETTI le attenuanti generiche, che ritiene equivalenti alle aggravanti di cui allo art.61 n.2 e n.9 C.P. relativamente alle imputazioni ascritte ai capi "EE" - "GG" ed "FF", dichiarando estinti per prescrizione i primi due reati e determinando la pena per il terzo in anni due di reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due. Fermo restando il condono di tale pena accessoria, concede al MALETTI il doppio beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna;

ritenuta l'equivalenza delle già concesse attenuanti generiche con le circostanze aggravanti di cui all'art.61 n. 2 e n.9 C.P. relativamente ai predetti reati di cui ai capi "EE" - "GG" ed "FF", dichiara non doversi procedere contro LABRUNA Antonio in ordine ai primi due reati perchè estinti per prescrizione, e determina la pena in ordine al terzo reato in anni uno e mesi due di reclusione oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata, fermi restando il doppio beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, nonchè la declaratoria di condono della pena accessoria;

assolve MERLINO Mario Michele dalle imputazioni di cui

h

ai capi "2/B" e "3" per insufficienza di prove e dichiara non doversi procedere contro lo stesso in ordine alle imputazioni di cui ai capi "4" e "5" perchè estinti i reati per amnistia; conferma nei suoi confronti per il resto l'appellata sentenza;

dichiara inammissibili per mancata presentazione dei motivi gli appelli proposti da FACHINI Massimiliano e da LOREDAN Pietro e conferma la impugnata sentenza nei confronti di VALPREDÀ Pietro, BORGHESE Emilio, BAGNOLI Emilio, GARGANELLI Roberto, DI COLA Enrico, DELLA SAVIA Olivo, TORRI Rachele, LOVATI Ele, VALPREDÀ Maddalena, POZZAN Marco e MUTTI Claudio, condannando tutti i predetti imputati, nonché il MERLINO Mario Michele, al pagamento delle spese processuali del presente grado;

condanna in solido PREDÀ Franco e VENTURA Giovanni, al pagamento delle maggiori spese di parte civile in favore dello Avv. Alessandro GARLATTI, difensore di SALFA Giulio, liquidandole in L. 1.173.800 di cui L. 800.000 per onorario; visti i D.P.R. 22.5.1970 n.283 e 4.8.1978 n. 413, dichiara condonati anni tre della pena detentiva inflitta a PREDÀ Franco e VENTURA Giovanni;

ordina l'immediata scarcerazione di GIANNETTINI Guido, se non detenuto per altra causa.

Così deciso in Catanzaro il 20.3.1981

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dr. Giuseppe Caparelli)

Giuseppe Caparelli

IL PRESIDENTE
(Dr. Giuseppe Giambardella)

IL CANCELLIERE
(Dr. Giuseppe Stinchi)

IL CANCELLIERE
(Dr. Giuseppe Stinchi)

Depositato in Cancelleria oggi **5 AGO 1981** dico cinque Agosto 1981
Giuseppe Stinchi



Notificati estratti sentenza contumaciale agli imputati: il 25.3.1981 a Ventura Giovanni, latitante, ai sensi art.173 C.P.P. e notificati avvisi ai suoi difensori: il 26.3.1981 all'Avv. Roberto Manfredi da Catanzaro, il 30.3.1981 all'Avv. Ivo Reina da Roma ed il 15.6.1981 all'Avv. Nicola Capia da Catanzaro ai sensi detto articolo; il 27.3.1981 a Ventura Angelo e Pozzan Marco; il 28.3.1981 a Borghese Emilio, Garganelli Roberto, Pan Ruggiero, Loredan Pietro, Mutti Claudio; il 30.3.1981 a Valpreda Pietro, Merlino Mario Michele, Torri Rachele, Lovati Ele, Valpreda Maddalena, Marchesin Gianncarlo, Conacchio Franco, Capone Ida in Conacchio, Massari Antonio, Maletti Giambattista, Bagnoli Emilio; il 3.4.1981 a Della Savia Olivo; il 4.4.1981 a Bagnoli Emilio; il 21.4.1981 a Fachini Massimiliano; il 22.4.1981 a Di Cola Enrico irripetibile, ai sensi art. 173 C.P.P. e notificati avvisi ai suoi difensori: il 24.4.1981 all'Avv. Domenico Tarchia; il 16.6.1981 all'Avv. Leo Ciriaco, entrambi da Catanzaro, e l'1.7.1981 all'Avv. Edoardo M. Di Giovanni da Roma.

IL CANCELLIERE

FTO STINCHI



Hanno proposto ricorsero per cassazione: il 20.3.1981:

l'Avv. Ivo Reina da Roma, difensore dell'imputato Ventura Giovanni; l'Avv. Nicola Cantafora da Catanzaro, difensore dell'imputato Maletti Gian Adelio; l'Avv. Vincenzo Azzariti Bova da Catanzaro, quale procuratore speciale delle parti civili Pizzamiglio Angelo, Pizzamiglio Enrico e Pizzamiglio Patrizia,

il 21.3.1981: il Dott. Domenico Porcelli - Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, nei confronti degli

imputati Preda Franco, Ventura Giovanni, Ventura Angelo, Giannettini Guido, Merlino Mario Michele, Marsari Antonio, Tanzilli Gaetano, Maletti Gian Adelio, Labruna Antonio, Valpreda Pietro, Borghese Emilio, Garganelli Roberto e Pozzan Marco; l'imputato Valpre

da Pietro, l'Avv. Salvatore Lomasto da Roma, difensore dell'imputato Merlino Mario Michele, l'Avv. Edoar

do M. Di Giovanni da Roma, difensore degli imputati Bagnoli Emilio e Di Cola Enrico; l'Avv. Marco Ianni di Milano, difensore dell'imputata Torri Rachele;

l'Avv. Marco Mazzuca da Catanzaro e l'Avv. Pietro Moscato da Roma, difensori dell'imputato Preda Franco; l'Avv. Roberto Manfredi da Catanzaro, difensore

dell'imputato Ventura Giovanni; l'imputato Giannettini Guido; l'Avv. Gianfranco Agapito da Lamezia





Terme, difensore dell'imputato Mutti Claudio; l'imputato Tanzilli Gaetano; l'Avv. Luigi Gullo da Coenza, difensore imputato Maletti Gian Adelfio; l'imputato Labruna Antonio; il 23.3.1981: l'Avv. Guido Calvi da Roma, difensore imputato Valpreda Pietro; l'Avv. Costante Armentano Conte da Roma, difensore imputato Merlino Mario Michele; l'Avv. Pietro D'Ovidio da Roma, difensore imputato Borghese Emilio; l'imputato Garganelli Roberto; l'imputato Freda Franco; l'Avv. Giuseppe Martellone di Treviso, difensore imputato Marchesin Giancarlo; l'Avv. Franco Naso da Vibo Valentia, difensore imputato Pozzan Marco; l'Avv. Sandro Balduzzi di Treviso, difensore imputato Pan Ruggero; l'Avv. Pietro Lia di Roma, difensore imputato Maletti Gian Adelfio; la parte civile Parachini Roberto e l'Avv. Alessandro Garlatti di Milano, quale procuratore speciale della parte civile Salva Giulio; il 24.3.1981 l'Avv. Fausto Taraitano da Roma, difensore degli imputati Valpreda Pietro, Garganelli Roberto, Lovati Ele, Torri Rachel e Valpreda Maddalena; il 29.3.1981 l'imputato Ventura Angelo; il 6.4.1981 l'imputato Della Savia Olivo Antonio.



IL CANCELLIERE

FTO STINCHI

dichiarare inammissibili i ricorsi di Pan Ruggero, di Marchesin Giancarlo,
e della parte civile Salva Giulio nei confronti di Ventura Giovanni e

Freda Franco;

annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Maletti Gian-
Adelio e di Labruna Antonio in ordine al delitto di favoreggiamento
personale di cui al capo FF della rubrica che dichiara estinto per prescri-
zione, nonché nei confronti di Valpreda Pietro e di Merlini Mario Michele
in ordine ai reati di danneggiamento e di lesioni personali di cui ai
capi 4 e 5 della rubrica che dichiara estinti per ~~prescrizione~~
~~prescrizione~~ prescrizione;

in accoglimento parziale del ricorso del Procuratore Generale nei con-
fronti di Freda Franco, di Ventura Giovanni, di Valpreda Pietro, di Merlini
Mario Michele, di Maletti Gian-Adelio, di Labruna Antonio e di Tanzilli
Gaetano, nonché in accoglimento del ricorso della parte civile Parachini
Roberto nei confronti del Ventura e del Freda e del quinto motivo del
ricorso delle parti civili Pizzamiglio Enrico, Angelo e Patrizia,
annulla la sentenza impugnata in ordine:

a)-ai reati di strage continuata, di fabbricazione, detenzione e porto di
materie esplodenti ascritti al Freda e al Ventura ai capi d'imputazione
~~reati~~ H, I, I-1, I-2, I-3 e al Valpreda e al Merlini ai capi 2-A, 2-B,
3, 6 e 7;

b)-al reato di falsità ideologica in atto pubblico ascritto al Maletti e
al Labruna al capo DD della rubrica;

c)-al reato di falsa testimonianza ascritto al Tanzilli al capo BB della
rubrica e rinvia gli atti per nuovo esame alla Corte di Assise d'Appello
di Bari;

ri nel resto il ricorso del P.G. nei confronti di Freda, di Ventura,
di Maletti e di Labruna e rigetta il ricorso dallo stesso P.G. proposto
contro Ventura Angelo, Borghese Emilio, Gargamelli Roberto, Giannettini
Guido e Massari Antonio, e Pozzan Marco.

Rigetta i ricorsi proposti dagli imputati Bagnoli Emilio, Borghese Emilio,
Gargamelli Roberto, Di Cola Enrico, Della Savia Olivo, Torri Rachele, Lovati
Elo, Valpreda Maddalena, Freda Franco, Ventura Giovanni, Giannettini Guido,

Ventura Angelo, Matti Claudio, Maletti GianAdelio, Labruna Antonio, Merlini Mario Michele, Tanzilli Gaetano, Valpreda Pietro, Pozzan Marco nonché dalla parte civile Salfa Giulio nei confronti del Giannettini e condanna tutti gli imputati suddetti (ad eccezione di Maletti GianAdelio e Labruna Antonio) e inoltre gli imputati Pan Ruggiero e Marchesin Giancarlo al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno inoltre al versamento della somma di lire 200 000 alla Cassa delle Ammende;

condanna altresì la parte civile Salfa Giulio al pagamento delle spese processuali derivanti dalla proposizione del suo ricorso e al versamento della somma di lire 200 000 alla Cassa delle Ammende;

rigetta i primi quattro motivi del ricorso proposto dalle parti civili Pizzanaglio Enrico, Angelo e Patrizia.

Condanna altresì gli imputati Froda Franco, Ventura Giovanni, Valpreda Pietro e Merlini Mario Michele alla rifusione in solido delle spese sostenute dalle parti civili:

Agnelli Agostino, Arioli Giuseppe, Bellaviti Antonio, Bellaviti Felice, Canepari Egidio, Cantoni Giuseppe, Cella Dalla Negra Maria Luisa, China Silvana in Martelli, China Gabriella in Pesenti, Balassini Annunciata ved. China, Cipolla Domenico, Colombo Carlo, Corbellini Luigina ved. Dendena, De Gubernatis Carla ved. Garsini, Ferrari Costantina ved. Arnoldi, Garavaglia Eugenia, Gerli Carla Maria, Gerli Cleme, Gerli Vittoria, Grici Francesco, Guida L. Catelli ved. Sangalli, Lesmo Agostino, Magenes Primo, Martinetti Luigi, Masca Maria ved. Meloni, Meroni Dino, Migliavacca Battista, Messa Giacomo, Mocchi Raffaele, Mocchi Vittorio, Nava Carlo, Nava Franco, Nava Olga, Negri Giuseppe, Papetti Secondo, Firola Giuseppe, Radaelli Giovanni, Rossi Felice, Sala Bernardo, Scaglia Orsola Emilia in Metelli, Garzetti Maddalena ved. Scaglia, Scaglia Gianna, Scotti Angelo, Mor Stabilini Giovanni Maria, Traveggia Francesco, Radaelli Rosa ved. Traveggia, Ubortone Angelo, Valè Artura, Valè Lucia, Valtorta Felice, Baiani Francesco, Villa Serafino, rappresentate e difese dall'avvocato Odoardo Ascari;

Baiani Virginia e Ferego Felice rappresentate e difese dall'avvocato Luigi Francesco Ghigliotti;

Presidente del Consiglio d'Amministrazione della B.Nazionale dell'Agricoltura, Barater Giuseppe, Belleo Sergio, Boccola Gianfranco, Bodir Carlo, Buchetti Adino Bruno, Cattaneo Guglielmo, Codecasa Erminio, Del Prino Pietro, De Mauro Corrado, Fornara Attilio, Foti Pasquale, Labombarda Raffaele, Lancel-

Lotti Franco, Pinchirolì Egidio, Pozzi Giuseppe, Roffi Arnaldo, Serra Francesco, Torella Civaldo, Troni Pietro e Volo Pietro rappresentate e difese dall'avvocato Claudio Gargiulo;

legale rappresentante della Banca Nazionale del Lavoro rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Contieri;

Pizzamiglio Dino Angelo, Pizzamiglio Patrizia, Pizzamiglio Enrico rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Azzariti-Bova;

Parachini Roberto, Ancona Mario, Caldara Luigi e Maiocchi Franco rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Gentili e Gaetano Pecorelli;

condanna inoltre Freda Franco e Ventura Giovanni alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Salfa Giulio rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Garlatti;

liquida le spese suddette nelle seguenti misure: *in favore dell'avvocato Odoardo Ascari* lire 6.500.000 di cui lire 3.000.000 per onorario di difesa;

in favore dell'avvocato L. Francesco Gigliotti lire 1.000.000 di cui lire 500.000 per onorario di difesa;

in favore dell'avvocato Claudio Gargiulo lire 1.165.000 mila di cui lire 400.000 per onorario di difesa;

in favore dell'avvocato Enrico Contieri lire 1.100.000 di cui lire 1.000.000 per onorario di difesa;

in favore dell'avvocato Azzariti Bova Vincenzo lire 2.000.000 di cui lire 1.500.000 per onorario di difesa;

in favore degli avvocati Marcello Gentili e Gaetano Pecorella complessivamente lire 2.200.000 di cui lire 1.800.000 per onorario di difesa;

in favore dell'avvocato Alessandro Garlatti lire 1.280.000 di cui lire 1.000.000 per onorario di difesa.

10 giugno 1982



inoltre conforme
R. Garlatti

Corte d'Appello di Bari
15 FEB 1983
IL CANCELLIERE
Canciaro
per uso
Messa a richiesta
di copia

Strage di Piazza Fontana
(Milano, 12 dicembre 1969)

I Processi
Sentenza della Corte di Cassazione
(10 giugno 1982)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Udienza pubblica
del 10.6.1982

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

N. 1209

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

| | | | | |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------|
| Dott. | Gennaro | FASANI | Presidente | |
| 1. Dott. | Marco | DI MARCO | Consigliere | REGISTRO GENERA |
| 2. " | Mario | PIANURA | " | N. 31730/81 |
| 3. " | Giovanni | TRANFO | " | |
| 4. " | Giorgio | BUOGO | " | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

PARTI CIVILI

- 1) PIZZAMIGLIO Angelo - Enrico e Patrizia
- 2) PARACHINI Roberto
- 3) SALFA Giulio

IMPUTATI

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 4) BAGNOLI Emilio | n. 27.2.1945 |
| 5) DI COLA Enrico | n. 24.9.1951 |
| 6) DELLA SAVIA Olivo-Antonio | n. 25.3.1945 |
| 7) TORRI Rachele | n. 13.6.1903 |
| 8) LOVATI Ele | n. 31.5.1913 |
| 9) VALPREDA Maddalena | n. 8.6.1935 |
| 10) MARCHESIN Giancarlo | n. 23.7.1938 |
| 11) MUTTI Claudio | n. 23.5.1946 |
| 12) PAN Ruggiero | n. 19.1.1948 |

era stato ritenuto più che sufficiente, per eventuali notizie, la già avvenuta acquisizione delle copie dei relativi verbali. Or tale soluzione non può non ritenersi corretta, evidente essendo la insussistenza, in tale situazione, della "assoluta impossibilità di decidere allo stato degli atti", richiesta dall'art. 520 c.p.p., perchè il giudice di appello possa disporre la rinnovazione del dibattimento per l'assunzione di nuove prove.

Rileva, infine, il Collegio che il quinto motivo relativo alla censura per l'assoluzione del Freda, del Ventura, del Merlino e del Valpreda, per insufficienza di prove, rimane assorbito nello accoglimento dell'analogo ricorso del P. Generale. Concludendo il ricorso delle parti civili Pizzamiglio merita accoglimento in ordine a tale ultimo motivo, mentre va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Pan Ruggero, di Marchesin Giancarlo, e quello della parte civile Salfa Giulio nei confronti di Ventura Giovanni e Freda Franco;

annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Maletti Gian Adelio e di Labruna Antonio in ordine al delitto di favoreggiamento personale di cui al capo FF) della rubrica che dichiara estinto per prescrizione, nonchè nei confronti di Valpreda Pietro e di Merlino Mario Michele in ordine ai reati di danneggiamento e di lesioni personali di cui ai capi 4 e 5 della rubrica che dichiara estinti per prescrizione;

- in accoglimento parziale del ricorso del Procuratore Generale nei confronti di Freda Franco, di Ventura Giovanni, di Valpreda Pietro, di Merlino Mario Michele, di Maletti Gian Adelio, di Labruna Antonio e di Tanzilli Gaetano, nonchè in accoglimento del ricorso della parte civile Parachini Roberto nei confronti del Ventura e del Freda e del quinto motivo del ricorso delle parti civili

Pizzamiglio Enrico, Angelo e Patrizia, annulla la sentenza impugnata in ordine:

- a) - ai reati di strage continuata, di fabbricazione, detenzione e porto di materie esplodenti ascritti al Freda e al Ventura ai capi d'imputazione H,I,I-1, I-2, I-3 e al Valpreda e al Merlino ai capi 2-A, 2-B, 3,6 e 7;
 - b) - al reato di falsità ideologica in atto pubblico ascritto al Maletti e al Labruna al capo DD) della rubrica;
 - c) - al reato di falsa testimonianza ascritto al Tanzilli al capo BB) della rubrica e rinvia gli atti per nuovo esame alla Corte di Assise d'Appello di Bari;
- rigetta nel resto il ricorso del P.G. nei confronti di Freda, di Ventura, di Maletti e di Labruna e rigetta i ricorsi dallo stesso P.G. proposti contro Ventura Angelo, Borghese Emilio, Gargamelli Roberto, Giannettini Guido, Massari Antonio, e Pozzan Marco.

Rigetta i ricorsi proposti dagli imputati Bagnoli Emilio, Borghese Emilio, Gargamelli Roberto, Di Cola Enrico, Della Savia Olivo, Torri Rachele, Lovati Ele, Valpreda Maddalena, Freda Franco, Ventura Giovanni, Giannettini Guido, Ventura Angelo, Mutti Claudio, Maletti Gian Adelio, Labruna Antonio, Merlino Mario Michele, Tanzilli Gaetano, Valpreda Pietro, Pozzan Marco nonché dalla parte civile Salfa Giulio nei confronti del Gainnettini e condanna tutti gli imputati suddetti (ad eccezione di Maletti Gian Adelio e Labruna Antonio) e inoltre gli imputati Pan Ruggero e Marchesin Giancarlo al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno inoltre al versamento della somma di lire 200.000 alla Cassa delle Ammende;

condanna altresì la parte civile Salfa Giulio al pagamento delle spese processuali derivanti dalla proposizione del suo ricorso e al versamento della somma di lire 200.000 alla Cassa delle Ammende;

rigetta i primi quattro motivi del ricorso proposto dalle parti civili Pizzamiglio Enrico, Angelo e Patrizia;

condanna altresì gli imputati Freda Franco, Ventura Giovanni, Valpreda Pietro e Merlini Mario Michele alla rifusione in solido delle spese sostenute dalle parti civili:

Agnelli Agostino, Arioli Giuseppe, Bellaviti Antonio, Bellaviti Felice, Canepari Egidio, Cantoni Giuseppe, Cella Dalla Negra Maria Luisa, China Silvana in Martelli, China Gabriella in Pesenti, Balossini Annunciata ved. China, Cipolla Domenico, Colombo Carlo, Corbellini Luigina ved. Dendena, De Gubernatis Carla ved. Corsini, Ferrari Costantina ved. Arnoldi, Garavaglia Eugenia, Gerli Carla Maria, Gerli Clementina, Gerli Vittoria, Grioni Francesco, Guida Locatelli ved. Sangalli, Lesmo Agostino, Magenes Primo, Martinetti Luigi, Massa Maria ved. Meloni, Meroni Dino, Migliavacca Battista, Messa Giacomo, Mocchi Raffaele, Mocchi Vittorio, Nava Carlo, Nava Franco, Nava Olga, Negri Giuseppe, Papetti Giocondo, Pirola Giuseppe, Radaelli Giovanni, Rossi Felice, Sala Bernardo, Scaglia Orsola Emilia in Metelli, Garzetti Maddalena ved. Scaglia, Scaglia Rita, Scotti Angelo, Mor Stabilini Giovanni Maria, Taveggia Francesco, Radaelli Rosa ved. Taneggia, Ubertone Angelo, Valè Artura, Valè Lucia, Valtorta Felice, Baiani Francesco, Villa Serafino, rappresentate e difese dall'avvocato Odoardo Ascari;

Gaiani Virginia e Perego Policarpo rappresentate e difese dall'avvocato Luigi Francesco Gigliotti;

Presidente del Consiglio d'Amministrazione della B. Nazionale dell'Agricoltura, Barater Giuseppe, Bellemo Sergio, Boccola Gianfranco, Bodina Carlo, Buchetti Adino Bruno, Cattaneo Guglielmo, Codecasa Erminio, Del Prino Pietro, De Mauro Corrado, Fornara Attilio, Foti Pasquale, Labombarda Raffaele,

Lancelotti Franco, Pinchioli Egidio, Pozzi Giuseppe, Roffi Arnaldo, Serra Francesco, Torella Osvaldo, Troni Pietro e Volo Pietro rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Gargiulo;

legale rappresentante della Banca Nazionale del Lavoro rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Contieri;

Pizzamiglio Dino Angelo, Pizzamiglio Patrizia, Pizzamiglio Enrico, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Azzariti-Bova;

Parachini Roberto, Ancona Dario, Caldara Luigi e Maiocchi Franco rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Gentili e Gaetano Pecorelli;

condanna inoltre Freda Franco e Ventura Giovanni alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Salfa Giulio rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Garlatti;

liquida le spese suddette nelle seguenti misure per le parti rappresentate rispettivamente:

dall'avvocato Ascari lire 6.500.000 di cui lire 3.000.000 per onorario di difesa;

dall'avvocato L. Francesco Gigliotti lire 1.000.000 di cui lire 800.000 per onorario di difesa; dall'avvocato Claudio Gargiulo lire 1.165.000 di cui lire 1.100.000 per onorario di difesa;

dall'avvocato Enrico Contieri lire 1.100.000 di cui lire 1.000.000 per onorario di difesa;

dall'avvocato Azzariti Bova Vincenzo lire 2.000.000 di cui lire 1.600.000 per onorario di difesa;

dagli avvocati Marcello Gentili e Gaetano Pecorella complessivamente lire 2.200.000 di cui lire 1.800.000 per onorario di difesa;

dall'avvocato Alessandro Garlatti lire 1.200.000 di cui lire 1.000.000 per ono-

rario di difesa.

Roma 10 giugno 1982

Il Presidente
F.to Gennaro Fasani

Il Consigliere Estensore
F.to Marco Di Marco

Il Cancelliere
F.to Mario de Cato

Depositata in Cancelleria il 23 - XI - 1982

Il Cancelliere
F.to Mario de Cato

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1978 del 4-X-1982, ha disposto la correzione dell'errore materiale incorso nel dispositivo della suesesa sentenza nel senso che:

1) - dopo le parole: «Luigi Francesco Gigliotti» (rigo 62) vanno aggiunte le parole: «Agosteo Angela Maria, Gerli Vittoria in Valenti, Gerli Clementina in Croci, Gerli Carla in Bonelli, Gaiani Giovanni, Villa Arena vedova Perego, Silva Paolo e Cottini Olga, rappresentate e difese dall'avv. Rinaldo Taddei»;

2) - dopo le parole: «dall'avv. L. Francesco Gigliotti» (rigo 83) vanno aggiunte le parole: «e dall'avv. Rinaldo Taddei»;

3) - dopo la parola: «difesa» (rigo 84) va aggiunta la parola: «complessiva»

mente».

Roma li 23 - XI - 1982

Il Cancelliere
F.to Mario de Cato

Strage di Piazza Fontana
(Milano, 12 dicembre 1969)

I Processi
Sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari
(1° agosto 1985)

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BARI
I SEZIONE

01649

N°24/82 REG.GEN.

N°13/85 REG.SENT.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentottantacinque il giorno uno del
mese di agosto in Bari.

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BARI

composta dai Signori:

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1) Dottor Fortunato D'Auria |) | Presidente |
| 2) Dottor Vito Rubino |) | Consigliere estensore |
| 3) Ins. Angela Lella |) | |
| 4) Dottor Guglielmo Mecca |) | |
| 5) Prof. Giovanna Porta |) | Giudici Popolari |
| 6) Prof. Rocco Berardi |) | |
| 7) Prof. Giuseppe Centrone |) | |
| 8) Ins. Teresa Gesmundo |) | |

In esito a pubblico dibattimento tenutosi con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dottor Umberto Toscani, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello e con l'assistenza del segretario sig. Giuseppe Di Molfetta, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

contro:



condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale, avuto riguardo alle condizioni indicate nell'art.133 c.p., nonché quello del condono della pena accessoria.

P. Q. M.

Visto l'art.544 C.P.P.,

decidendo in sede di rinvio sui punti oggetto di annullamento della sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro in data 20.3.1981, in riforma della sentenza 23.2.1979 della Corte di Assise di Catanzaro, così provvede:

- dichiara di non doversi procedere nei confronti di Freda Franco e Ventura Giovanni in ordine ai delitti di esplosione continuata di ordigni all'Altare della Patria e di detenzione continuata di ordigni esplosivi (capi I e 1/2 della imputazione) perchè estinti per prescrizione;
- dichiara di non doversi procedere nei confronti di Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele in ordine ai delitti di detenzione e porto di esplosivo e di altri congegni micidiali(capi 6 e 7 della imputazione) perchè estinti per prescrizione;
- concede a Maletti Gian Adelio, in ordine al delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale



01935

in atti pubblici (capo DD della imputazione) le attenuanti generiche che dichiara equivalenti alle aggravanti contestate e determina in un anno di reclusione la pena principale e nella durata di un anno la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; ordina che la pena come sopra inflitta rimanga sospesa per anni cinque alle condizioni di legge e che della condanna non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziario a richiesta di privati; dichiara interamente condonata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici;

- dichiara prevalenti sulle aggravanti contestate le attenuanti generiche già concesse dai primi giudici a Labruna Antonio in ordine al delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e riduce a mesi dieci di reclusione la pena inflitta e ad un anno la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; conferma nei confronti del Labruna i benefici della sospensione condizionale della pena, della non menzione della condanna e del condono della pena accessoria;
- assolve Tanzilli Gaetano dal delitto di falsa testimonianza di cui al capo BB della rubrica per non aver commesso il fatto;
- conferma nei confronti di Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele l'assoluzione per non aver commesso il fatto dai delitti di strage alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma e di esplosione continuata all'Altare della Patria di Roma(capi 2B e 3 della imputazione)

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be the initials 'JM'. The stamp is mostly illegible but seems to be an official seal or mark.

01936

e la assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di strage alla Banca Nazionale della Agricoltura di Milano (capo 2/A della imputazione);

- assolve Freda Franco e Ventura Giovanni dai delitti di strage continuata, fabbricazione e porto di ordigni esplosivi loro ascritti ai capi H, I/1, I/3 della imputazione per insufficienza di prove;

revoca nei confronti degli stessi i mandati di cattura emessi da questa Corte in data 23.8.1982 e 9.9.1982.

Bari, li 1 agosto 1985

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dr.Vito Rubino)

f. b.

IL PRESIDENTE
(dr.Fortunato D'Auria)

f. b.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(rag.Giuseppe Maiorano)

f. b.

Depositata in Cancelleria

il 10 febbraio 1986

Il Direttore di Sezione
(rag.Giuseppe Maiorano)

f. b.



L'estratto della sentenza che precede è stato notificato, ai sensi dell'art. 500 del Codice di Procedura Penale: 01937

- il 3-9-1985 all'imputato contumace Valpreda Pietro;
- il 5-9-1985 all'imputato contumace Merlino Mario Michele;
- il 4-9-1985 all'imputato contumace Ventura Giovanni;
- il 13-8-1985 all'imputato contumace Maletti Gianadelio;
- il 20-8-1985 all'imputato contumace Labruna Antonio.

=====

Avverso la sentenza che precede è stato proposto ricorso per Cassazione:

- il 2-8-1985 dall'Avv. Costante Armentano Conte da Roma nell'interesse dell'imputato Merlino Mario Michele; dall'imputato Freda Franco e dal suo difensore Avv. Pietro Moscato a Roma; dall'Avv. Roberto Manfredi da Catanzaro nell'interesse dell'imputato Ventura Giovanni; dall'Avv. Nicola Cantafora da Catanzaro nell'interesse dell'imputato Maletti Gianadelio; dall'imputato Labruna Antonio; dall'Avv. Vincenzo Azzariti Bova da Catanzaro quale procuratore speciale delle parti civili Pizzamiglio Enrico e Patrizia; dal Procuratore Generale della Repubblica di Bari nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Valpreda Pietro e di Tanzilli Gaetano;
- il 3-8-1985 dall'Avv. Guido Calvi da Roma nell'interesse dell'imputato Valpreda Pietro; dalla parte civile Arnoldi Carlo;
- il 28-8-1985 dall'imputato Ventura Giovanni;
- il 14-9-1985 dal Procuratore Generale della Repubblica di Bari nei confronti dell'imputato Valpreda Pietro;
- il 16-9-1985 dall'Avv. Aurelio Girona da Bari nell'interesse dell'imputato Maletti Gianadelio.

=====

Sentenza irrevocabile nei confronti di Tanzilli Gaetano dal 19 settembre 1985.

=====



E' copia conforme per uso ufficio e richiesta
 dell'ufficio istruttoria penale del Tribunale di Brescia
 San' 25 1985

IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA
 (AS) [Signature]
 [Signature]

Strage di Piazza Fontana
(Milano, 12 dicembre 1969)

I Processi
Sentenza della Corte di Cassazione
(27 gennaio 1987)

AL MASSIMARIO



F 4194

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica
del 27/1/1987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 182

Dott. CORRADO CARNEVALE Presidente

1. Dott. PASQUALE VINCENZO MOLINARI Consigliere

REGISTRO GENERALE

2. » UGO DINACCI

N. 23680/86

3. » UMBERTO PAPADIA

4. » GIOVANNI LUBRANO DI RICCO



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: 1 - PROCURATORE Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di Bari;

TRIBUNALE DI BRESCIA
CANCELLERIA PENALE
10. APR. 1987
N. _____

2 - Parti civili PIZZAMIGLIO Enrico e Patrizia;

3 - Parte civile ARNOLDI Carlo; nonchè dagli imputati:

1) FREDA Franco, n.11.2.1941; 2) VENTURA Giovanni, n.2.11.1944;

3) MALETTI Gianadelio, n.30.9.1921; 4) LABRUNA Antonio, n. 16.4.1927;

5) MERLINÒ Mario Michele, n.2.6.1944; 6) VALPREDÀ Pietro, n.

29.8.1932

M. 59
6.53
28
346

avverso la sentenza in data 1.8.1985 della Corte di

Assise di Appello di Bari

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. P.V. Molinari

Mod 82

A. Spinosi - Roma

dizi residui, dopo che ai più rilevanti elementi è stata tolta certezza, correttamente il giudice di rinvio è pervenuto alla conclusione che fosse giustificata soltanto l'assoluzione con formula dubitativa.

6. - Tutte le parti private ricorrenti sono rimaste soccombenti. Quindi sono tenute in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuna va inoltre condannata ad una sanzione pecuniaria, equamente determinata in lire duecentomila.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

Visti gli artt. 524, 537 e 549 c.p.p.

Dichiara inammissibili i ricorsi del P.G. nei confronti del Maletti, del Labruna e del Valpreda; i ricorsi delle parti civili Pizzamiglio Enrico e Patrizia ed Arnoldi Carlo; i ricorsi del Freda, del Ventura, del Merlino e del Valpreda.

Rigetta i ricorsi del P.G. nei confronti del Freda, del Ventura e del Merlino, nonché i ricorsi del Maletti e del Labruna.

Condanna tutte le parti private ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuna al versamento della somma di lire duecentomila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 27 gennaio 1987

IL PRESIDENTE


Ecc. Dott. CARNEVALE CORRADO

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. MOLINARI PASQUALE VINCENZO



IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Carlo Navacci)



Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
del Sig. Luigi di Assisi di Brusca in forma legale.
Roma, li 8 APR. 1987



IL DIRETTORE DI SEZIONE
(F. Filippi Scarpino)

Strage di Piazza Fontana
(Milano, 12 dicembre 1969)

I Processi
Sentenza della Corte di Assise di Catanzaro
(20 febbraio 1989)

ve
Casi a Nello alle P. H. a
quasi 2 del P. C. in, 28.7.89

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Amplio

L'anno millanovecentottant' 89. Il giorno 20. del mese
di FEBBRAIO in CATANZARO

LA CORTE DI ASSISE DI CATANZARO

composta dei Signori:

- | | | | |
|-------------------|---------------|-------|------------------|
| 1. DOTT. NURSIO | NASO | ----- | Presidente |
| 2. DOTT. DOMENICO | DE LORENZO | ----- | Giudice |
| 3. SIG. RA TODARO | CONCETTA | ----- | Giudici popolari |
| 4. " SENESE | TERESA | ----- | |
| 5. " NESCI | MARIA CARMELA | ----- | |
| 6. " TARANTINO | ANTONIA | ----- | |
| 7. " ALCARO | ANNA MARIA | ----- | |
| 8. SIG. LORENZANO | PASQUALE | ----- | |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor DOTT. DOMENICO PRESTINENZI
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA CATANZARO
e con l'assistenza del Segretario Sig.ra Liberata Scalsombrà
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

- 1) DELLE CHIAIE STEFANO, nato a Caserta il 13.9.1936;
- 2) FACHINI MASSIMILIANO, nato a Tirana il 6.8.1942;

come in precedenza, anche all'esito del presente procedimento, è risultato che i fatti in contestazione non sono loro addebitabili.

Anche sotto il profilo della configurazione giuridica degli illeciti la ricostruzione prospettata va ricondotta alle precedenti conclusioni del giudicato per la riconosciuta impossibilità di ritenere l'unitarietà della imputazione di strage nei diversi episodi criminosi contenuti nella contestazione.

Deleury

Viste l'art.479 c.p.p. ausolve

Delle Chiaie Stefano e Fachini Massimiliano dai reati loro ascritti -

qualificati, previa modifica e scissione delle originarie imputazioni:

1) i fatti contestati ai capi B) n.2; B) n.6 lett.a,b,c,d,e, f,g,h; B) n.10; A 1) lett.b); A 1) lett.f) nn.1,2,3,4,5,6,7,8 ed A 1) lett.g, come delitti di esplosioni di ordigni p. e p. dall'art.6 legge 2/10/1967 n.895, danneggiamento aggravato p. e p. dall'art.635 cpv. n.3 c.p. e lesioni personali volontarie p. e p. dagli artt. 582,585,583 c.p.;

2) i fatti contestati ai capi B) n.1; B) n.3; A 1) lett.a ed A 1) lett. c) come delitti di esplosioni di ordigni p. e p. dall'art.6 legge 2.10.1967 n.895 e danneggiamento aggravato p. e p. dall'art.635 cpv. n. 3 c.p.;

3) i fatti contestati ai capi B) n.4; B) n.5; B) n.6 lett.i, ed l; A 1) lett.d; A 1) lett.g) ed A 1) lett.f) nn.9 e 10, come delitti di esplosioni tentate di ordigni p. e p. dagli artt. 56 c.p. e 6 legge 2/10/1967 n.895- per non aver commesso il fatto.

Ordina l'immediata liberazione di Delle Chiaie Stefano se non detenute per altra causa.

Catanzaro, li 20/2/1989

Rob

*Luigi Neri
Luigi Neri et.*

Deposita in Cancelleria
oggi 25/2/1989
Il Cancelliere
Ha

Strage di Piazza Fontana
(Milano, 12 dicembre 1969)

I Processi
Sentenza della Corte Assise di Appello di Cassazione
(5 luglio 1991)

Redatta scheda Casell. _____; N. 46 / 39 R.G.
N. _____ Campione penale. N. 34 / 91 R.S.
N. _____ Campione penale.

CORTE D'ASSISE DI APPELLO DI CATANZARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno 5 del
mese di luglio, in Catanzaro;

LA 2^a CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANZARO

composta dai Signori:

| | | | |
|----------|-----------|--------------------|-------------|
| 1) Dott. | Domenico | PUDIA | Presidente |
| 2) Dott. | Rinaldo | COMMODARO | Cons.Relat. |
| 3) Sig. | Maria | MASTROYANNI | Giud.Popol. |
| 4) Sig. | Francesco | GRATICO | Giud.Popol. |
| 5) Sig. | Anna | LO TORTO | Giud.Popol. |
| 6) Sig. | Annina | CALIGIURI | Giud.Popol. |
| 7) Sig. | Dorotea | MERANDI | Giud.Popol. |
| 8) Sig. | Glauca | CRISTOFARO | Giud.Popol. |

con l'intervento del P.M., rappresentato dal So-
stituito Procuratore Generale Dott. Aldo **FIALE** e con
l'assistenza della Segr.ria Sig.ra Maria Grazia **MUZ-
ZI**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel processo penale in grado d'appello

C O N T R O

DELLE CHIAIE Stefano, nato 13.9.1936 a Caserta;

LIBERO - PRESENTE;

IMPUTATO:

"anche, se del caso, con una formale incriminazione per il delitto di strage, onde avere una verifica tranquillizzante della fondatezza o meno dei sospetti accumulatisi sin dall'inizio sul suo conto", questo approfondimento, questa verifica è stata fatta e si conclude con esito negativo, con la conferma integrale dell'impugnata sentenza, che ha verificato, a sua volta, la fondatezza dell'originaria intuizione di quel giudice circa la ipotizzata estraneità del DELLE CHIAIE ai fatti per cui è processo!

P.Q.M.

LA CORTE;

Visti gli artt.523 c.p.p. 1930 e 241 e seguenti disp. att. c.p.p.;

conferma la sentenza 20 febbraio 1989 della Corte d'Assise di Catanzaro, emessa nei confronti di DELLE CHIAIE Stefano, appellata dal P.M.



In Catanzaro, li 5 luglio 1991.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott. Rinaldo COMMODARO

Dott. Domenico RUDIA.



Il Collaboratore di Cancelleria
- Maria Grazia Muzzi -

Deposito in Cancelleria

Oggi 17/4/1992

Il Funzionario di Cancelleria

- 283 -

In data 8/7/91 il Sost. Procuratore generale
obli. Alois Fale, ha proposto ricorso per Cassazione
notificato all'imputato in data 15/7/91.

Catanzaro 17/4/92

Il Procuratore di Cassazione
A. M. M. M.

In data 21/5/92 emessa Ordinanza
inammissibilità appello P.G., notificata
al P.G. in data 25/5/92.

E' esecutiva dal 29/5/92

Catanzaro 28/5/92

Il Procuratore di Cassazione
A. M. M. M.

Strage di Piazza Fontana
(Milano, 12 dicembre 1969)

I Processi
Sentenza della Corte Assise di Milano
(30 giugno 2001)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La II^o CORTE d' ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

| | |
|---|--------------|
| 1 ^o Dr. Luigi MARTINO | Presidente |
| 2 ^o Dr. Ilio MANNUCCI PACINI | Giudice est. |
| 3 ^o Sig. Carlo CAPRILE | Giud. Pop. |
| 4 ^o Sig. Alessandro PORCU | " " |
| 5 ^o Sig. Claudio BORGHI | " " |
| 6 ^o Sig. Guido Graziano CASTOLDI | " " |
| 7 ^o Sig.ra Antonella CUCCHIANI | " " |
| 8 ^o Sig.ra Carmela PUOPOLO | " " |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di :

1) **MAGGI Carlo Maria**, nato il 29/12/1934 a Villanova del Ghebbio (RO); domicilio dichiarato in Calle della Fornace nr. 296/b GIUDECCA-VENEZIA; attualmente sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in Venezia.

LIBERO-PRESENTE

2) **ZORZI Delfo**, nato il 3/7/1947 ad Arzignano (VI); dichiarato latitante 17.6.1997 - O.C.C. nr.3059/95 GIP di Milano, dr.ssa Forleo in data 12.6.1997 - elettivamente domiciliato c/o studio avv. Gaetano Pecorella via Podgora, 11 Milano.

LATITANTE-CONTUMACE

| | | |
|----|----------|-----------------|
| N. | 6071/95 | R.G. Not. Reato |
| N. | 15/2001 | R.G. Sentenze |
| N. | 40+41/99 | Reg. Gen. |
| N. | _____ | Camp. Pen. |

**UDIENZA
del giorno**

30 giugno 2001

**CAUSA
a carico di**

MAGGI Carlo Maria + 4

Spediti estratti esecutivi

a _____

il _____

Redatte schede

il _____

Il Cancelliere

3) **ROGNONI Giancarlo**, nato a Milano il 27/8/1945, ivi residente via Brusuglio 45; domicilio eletto presso studio avv. Benedetto Tusa, c.so Buenos Aires, 10 MILANO

LIBERO-PRESENTE

4) **TRINGALI Stefano**, nato a Udine il 26/12/1953; domicilio dichiarato via dei Tulipani, 1 MOGLIANO VENETO

LIBERO-ASSENTE

5) **DIGILIO Carlo**, nato a Roma il 7/5/1937; domicilio c/o Servizio Centrale Protezione - ROMA

LIBERO-ASSENTE

IMPUTATI

(decreto GIP che dispone il giudizio in data 8.6.99 e in data 28.6.1999)

ZORZI Delfo, MAGGI Carlo Maria, ROGNONI Giancarlo e DIGILIO Carlo:

A) del reato p. e p. dagli artt. 81, II comma, 110, 112 n. 1, 422, I e II comma C.P., in quanto, in concorso tra loro e con Franco FREDÀ, Giovanni VENTURA e altre persone rimaste ignote, in numero almeno pari a cinque, in esecuzione di un unico disegno criminoso, hanno commesso, al fine di uccidere, atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità e precisamente:

1) hanno collocato un ordigno esplosivo con dispositivo a tempo nel pomeriggio del 12.12.1969 all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, sede di Piazza Fontana, ordigno che è esploso alle ore 16.30 circa ed ha provocato la morte di:

ARNOLDI Giovanni, CHINA Giulio, CORSINI Eugenio, DENDENA Pietro, GAIANI Carlo, GALATIOTO Calogero, GARAVAGLIA Carlo, GERLI Paolo, MELONI Luigi, MOCCHI Vittorio, PAPETTI Girolamo, PASI Mario, PEREGO Carlo Luigi, SANGALLI Oreste, SCAGLIA Angelo, SILVA Carlo e VALE' Attilio;

nonché lesioni personali a:

AGNELLI Guglielmo, AIELLO Salvatore, ARIOLI Carlo Antonio, ARIOLI Giuseppe, BARBIERI Luigi, BELLAVITI Antonio, BELLAVITI Felice, BENIGNI Mario, BERGO Vittorio, CANEPARI Egidio, CANTONI Giuseppe, CARIA Ezio, CARINI Riccardo, CATTANEO Mario, CERABOLINI Bruno, CIPOLLA

p.q.m.

Visti gli articoli 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

MAGGI Carlo Maria, ZORZI Delfo, ROGNONI Giancarlo colpevoli del reato continuato loro ascritto e li

CONDANNA

alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo di tre anni;

DICHIARA

TRINGALI Stefano colpevole del reato ascrittogli, esclusa l'aggravante contestata, e lo

CONDANNA

alla pena di anni tre di reclusione;

CONDANNA

i predetti imputati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali;

visti gli articoli 29 e 32 codice penale

DICHIARA

MAGGI, ZORZI e ROGNONI perpetuamente interdetti dai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante la pena;

DICHIARA

TRINGALI interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

visto l'articolo 36 codice penale

ORDINA

la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei Comuni di Milano, di Roma e di Venezia e, per una sola volta e per estratto, nei quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica, il Messaggero, Il Gazzettino di Venezia;

visti gli articoli 538, 539, 540 cpv. c.p.p.

CONDANNA

MAGGI, ZORZI e ROGNONI in via tra di loro solidale a risarcire alla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri il danno liquidato in lire 1000 e a risarcire alla parte civile Ministero degli Interni il danno da liquidare in separata sede, nonché a rimborsare alle predette parti civili le spese processuali che liquida in lire 5.375.000;

a risarcire alle parti civili Luigi Passera, Eugenia Garavaglia, Clementina Gerli, Annamaria Scaglia, Lucia Valè, Francesca Dendena, Paolo Dendena, Alessandro Perego, Annamaria Maiocchi, Paolo Silva, Giorgio Silva, Giovanni Gaiani, Mario Meloni, Giuseppina Arnoldi, Carlo Alfredo Maria Arnoldi il danno da liquidare in separato giudizio, assegnando una provvisoria immediatamente esecutiva di lire 1.000.000.000 per ciascuna parte civile, nonché a rimborsare le spese processuali che liquida in lire 120.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire alla parte civile Provincia di Milano il danno che liquida in complessive lire 500.000.000, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 120.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire alla parte civile Provincia di Lodi il danno che liquida in complessive lire 200.000.000, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 50.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire alle parti civili Gabriella China e Silvana China il danno da liquidare in separato giudizio, assegnando una provvisoria immediatamente esecutiva di lire 500.000.000 per ciascuna parte civile, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 50.000.000 oltre IVA e CPA;

a risarcire al Comune di Milano il danno da liquidare in separato giudizio, assegnando una provvisoria immediatamente esecutiva di lire 1.000.000.000, nonché a rimborsare le spese processuali liquidate in lire 50.000.000 oltre IVA e CPA;

visto l'articolo 531 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di DIGILIO Carlo perché, concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, il reato è estinto per prescrizione;

visto l'articolo 544 comma 3 c.p.p.,

in considerazione della particolare complessità della motivazione,

INDICA

il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Milano, 30 giugno 2001 -

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Strage di Piazza Fontana
(Milano, 12 dicembre 1969)

I Processi
Sentenza della Corte Assise di Appello di Milano
(12 marzo 2004)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SECONDA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI MILANO

Composta da:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1° Dott. Roberto FALLINI | Presidente |
| 2° " Erminia LA BRUNA | Consigliere |
| 3° Sig. Maurizio BIANCHI | Giudice pop. |
| 4° " Bianca Rosa BIANCHI | " |
| 5° " Silvia CASTOLDI | " |
| 6° " Manola STRIPPARO | " |
| 7° " Claudio MANGONE | " |
| 8° " Ippolita CONIGLIO | " |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA DEL PUBBLICO MINISTERO

contro

N. 12/02 Pag. Gen.

UDIENZA

del giorno

12 MARZO 19 2004

Addi
trasmesso l'estratto esecutivo alla Procura Generale della Repubblica di Milano.

Addi
redatte le schede per il cancellario e le comunicazioni ai sensi della Legge Elettorale.

1. MAGGI Carlo Maria, nato il 29/12/1934 a Villanova del Ghebbo, residente in Calle della Fornace n. 296/b Giudecca, Venezia;

arrestato il 14.6.1997 - scarcerato il 2.3.1998

obbligo di dimora e dal 2.3.1998 al 12.3.2004

divieto di espatrio dal 2.3.1998 al 24.3.2004

difeso di fiducia dall'avv. Mauro Ronco del foro di Torino

LIBERO - PRESENTE

2. ZORZI Delfo, nato il 3/7/1947 ad Arzignano, elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonio Franchini del foro di Venezia

Difeso di fiducia dagli avv.ti Antonio Franchini del foro di Venezia e Giovanni Aricò del foro di Roma

CONTUMACE

3. ROGNONI Giancarlo, nato a Milano il 27/8/1945, ivi residente via Brusuglio 45, selettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Benedetto Tusa del foro di Milano

Difeso di fiducia dagli avv.ti Benedetto Tusa del foro di Milano ed Enzo Fragalà del foro di Palermo

LIBERO - PRESENTE

4. TRINGALI Stefano, nato a Udine il 26/12/1953, residente in via dei Tulipani n. 1 Mogliano Veneto

Difeso dagli avv.ti Caroleo Grimaldi del foro di Roma e Renato Alberini del foro di Venezia

LIBERO - PRESENTE

IMPUTATI

ZORZI, MAGGI, e ROGNONI:

A. del reato p. e p. dagli artt. 81, II comma, 110, 112 n. 1, 422, I e II comma CP, in quanto, in concorso tra loro e con Digilio Carlo, Freda Franco, Ventura

P. Q. M.

La Corte di Assise di Appello di Milano –Sezione Seconda-;

Visto l'art. 605 CPP;

In riforma della sentenza emessa in data 30.6.2001 dalla Corte di Assise di Milano appellata dagli imputati Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo, Rognoni Giancarlo e Tringali Stefano:

- Assolve Maggi e Zorzi dall'imputazione loro ascritta, per non aver commesso il fatto ex art. 530, 2 comma, CPP;
- Assolve Rognoni dall'imputazione ascrittagli, per non aver commesso il fatto;
- Riduce la pena inflitta a Tringali ad anni uno di reclusione;

Revoca l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di Zorzi Delfo in ordine al reato di strage commesso in Milano il 12.12.1969;

Revoca la misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata a Maggi Carlo Maria con ordinanza n. 3059/95 in data 2.3.1998 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;

Visto l'art. 544 CPP;

Indica, quale termine per il deposito della sentenza, quello di giorni 30,

Milano, 12.3.2004

IL PRESIDENTE EST.

Strage di Piazza Fontana
(Milano, 12 dicembre 1969)

I Processi
Sentenza della Corte di Cassazione
(3 maggio 2005)

21998/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 03/05/2005

SENTENZA

N. 470/

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

| | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|
| Dott. MORELLI FRANCESCO | PRESIDENTE | |
| 1.Dott.SIRENA PIETRO | CONSIGLIERE | REGISTRO GENERALE |
| 2.Dott.MORGIGNI ANTONIO | " | N. 031660/2004 |
| 3.Dott.CASUCCI GIULIANO | " | |
| 4.Dott.MACCHIA ALBERTO | " | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

| | |
|--|------------------|
| 1) TRINGALI STEFANO | N. IL 26/12/1953 |
| 2) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | N. IL 00/00/0000 |
| 3) MINISTERO DELL'INTERNO | N. IL 00/00/0000 |
| 4) CHINA GABRIELLA | N. IL 20/03/1945 |
| 5) CHINA SILVANA | N. IL 19/03/1947 |
| 6) PASSERA LUIGI | N. IL 04/08/1926 |
| 7) GARAVAGLIA EUGENIA | N. IL 29/05/1932 |
| 8) GERLI CLEMENTINA | N. IL 24/02/1918 |
| 9) SCAGLIA ANNA MARIA | N. IL 22/02/1948 |
| 10) VALE' LUCIA | N. IL 19/09/1926 |
| 11) DENDENA FRANCESCA | N. IL 23/08/1952 |
| 12) PEREGO ALESSANDRO | N. IL 16/09/1930 |

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 13) MAIOCCHI ANNA MARIA | N. IL 15/04/1941 |
| 14) SILVA PAOLO | N. IL 06/05/1942 |
| 15) SILVA GIORGIO | N. IL 23/02/1941 |
| 16) GAIANI GIOVANNI | N. IL 28/10/1938 |
| 17) MELONI MARIO | N. IL 25/02/1951 |
| 18) ARNOLDI GIUSEPPINA | N. IL 09/07/1961 |
| 19) ARNOLDI CARLO ALFREDO MARIA | N. IL 07/08/1954 |
| 20) GUERINI LORENZO | N. IL 21/11/1966 |
| 21) COLLI OMBRETTA | N. IL 21/09/1943 |
| 22) COMUNE DI MILANO | N. IL 00/00/0000 |
| 23) MAGGI CARLO MARIA | N. IL 29/12/1934 |
| 24) ZORZI DELFO | N. IL 03/07/1947 |
| 25) ROGNONI GIANCARLO | N. IL 27/08/1945 |

avverso SENTENZA del 12/03/2004

CORTE ASSISE APPELLO di MILANO

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

MACCHIA ALBERTO

beneficio. Così come ugualmente non fondato è il motivo relativo alla prescrizione che si sarebbe maturata prima della sentenza di appello, in quanto, attesi i periodi di sospensione e l'epoca dei fatti, come contestata e ritenuta in sentenza, il reato a quella data non era prescritto. Allo stesso modo non fondati sono anche gli ultimi due motivi, giacchè la sentenza impugnata, con ampia ed articolata motivazione, ineccepibilmente ha scandagliato la condotta di "inquinamento" ascritta al TRINGALI, puntualmente evidenziando i presupposti soggettivi ed oggettivi per ritenere nella specie integrato il contestato delitto di favoreggiamento personale, ed escludendo al tempo stesso – con rilievi del tutto corretti sul piano giuridico – la sussistenza dei presupposti per la applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 384, primo comma, cod. pen., nuovamente sollecitata nel sesto ed ultimo motivo di ricorso. Tuttavia, non potendosi dichiarare inammissibile il ricorso e non sussistendo, al tempo stesso, i presupposti per la declaratoria di proscioglimento nel merito a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato ascritto al TRINGALI deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Devono pertanto essere respinti i ricorsi del procuratore generale e delle parti civili, le quali ultime vanno *ex lege* condannate, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TRINGALI Stefano perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Rigetta il ricorso del Procuratore generale e i ricorsi delle parti civili: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, Comune di Milano, Provincia di Lodi, Provincia di Milano, nonchè China Gabriella, China Silvana, Passera Luigi, Garavaglia Eugenia, Gerli Clementina, Scaglia Anna Maria, Valè Lucia, Dendena Francesca, Perego Alessandro, Maiocchi Anna Maria, Silva Paolo, Silva Giorgio, Gaiani Giovanni, Meloni Mario, Arnoldi Giuseppina, Arnoldi Carlo Alfredo Maria; ricorsi proposti nei confronti di MAGGI Carlo Maria, ZORZI Delfo e ROGNONI Giancarlo.

Condanna tutte le predette parti civili ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2005

Il Consigliere estensore



Il Presidente







Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

ISBN 978-88-89681-49-7



9 788889 681497